

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Aiuto per la consultazione:

- 1.** Per effettuare una ricerca nel file in formato "pdf" è necessario cliccare con il mouse sull'icona raffigurante un binocolo o selezionare il comando "**ricerca**", previa digitazione del tasto destro del mouse.
- 2.** Sarà così possibile effettuare una **ricerca** all'interno del file aperto o di tutti i file "pdf" allocati nella cartella.
- 3.** L'esito della ricerca sarà visibile nel riquadro "**risultati**". Cliccando con il mouse su ciascuno dei risultati si accede direttamente nella parte del documento che contiene il testo ricercato.
- 4.** Per visualizzare meglio il testo ricercato è possibile eliminare il riquadro relativo alla ricerca cliccando sul bottone "**nascondi**".
- 5.** Per ritornare alla visione precedente è necessario cliccare con il mouse sulla **freccia verde orientata a sinistra**, posta sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
- 6.** Aprendo il file "**Delibere CEI +determinazioni**", è possibile visualizzare sul lato sinistro dello schermo l'indicazione dei canoni di riferimento delle delibere nonché delle altre disposizioni richiamate o collegate. Anche in questo caso, per visualizzare meglio il testo oggetto della consultazione, è possibile eliminare il riquadro relativo ai canoni cliccando con il mouse sul bottone "**x**".
- 7.** Poiché la concreta attuazione di talune delibere (norma primaria) è resa possibile da altre disposizioni/determinazioni (norma secondaria), si è contrassegnata la norma primaria con un **riquadro colorato**, cliccando sul quale si visualizza la norma secondaria collegata.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 110

Delibera n. 18, 6 settembre 1984

Atteso quanto prescritto dal Codice di Diritto Canonico circa l'adozione e circa la relativa registrazione nell'atto di Battesimo dei figli adottivi e salvo i casi nei quali il diritto comune o la Conferenza Episcopale (C.E.I.) esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nel Registro dei Battesimi - per esempio, rilascio di copie dell'atto di Battesimo per uso di matrimonio - l'attestato di Battesimo deve essere rilasciato con la sola indicazione del nuovo cognome dell'adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e maternità naturale e all'avvenuta adozione.

NCEI 1984, 8/204

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 230, § 1

Delibera n. 21, 18 aprile 1985

Età e doti dei laici candidati ai ministeri stabili di lettore e di accolito

§ 1. A norma del can. 230, § 1 del Codice di Diritto Canonico, possono essere assunti stabilmente ai ministeri di lettore e di accolito laici che abbiano, di regola, l'età minima di anni venticinque.

§ 2. Le doti fondamentali richieste nei candidati, che l'Ordinario riconoscerà su attestazione del parroco, sono: maturità umana, buona fama nella comunità cristiana, pietà, adeguata preparazione teologico-liturgica, collaudata attitudine all'impegno pastorale, disponibilità per il servizio nella diocesi.

NCEI 1985, 3/44

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 236

Delibera n. 32, 18 aprile 1985¹

¹ L'allegato alla delibera n. 32: "La restaurazione del Diaconato permanente in Italia" pubblicato in NCEI 1985, 3/52-60 è stato sostituito dal documento: "I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia", 1 giugno 1993, pubblicato in NCEI 1993, 6/151-176, del quale si riporta la sola parte propriamente normativa:

17. - L'età minima per l'accettazione tra gli aspiranti al Diaconato è, per i celibi, di anni ventuno; per i coniugati, di anni trentuno. Si valuti però per questi ultimi l'opportunità, in taluni casi, di un tempo più prolungato di formazione. Nelle singole Diocesi si stabilisca un'età massima di ammissione, che normalmente non deve essere oltre i sessant'anni.

Resta fermo però che l'ordinazione potrà avvenire solo dopo il compimento del venticinquesimo anno per i celibi e del trentacinquesimo anno per i coniugati (cfr. can. 1031, § 2).

20. - L'itinerario per l'ammissione, della durata di almeno un anno, culmina nel rito liturgico di ammissione tra i candidati all'ordine del Diaconato. Per il suo carattere pubblico e solenne e per l'impegno che lega reciprocamente il Vescovo, la Chiesa e il candidato, il rito sia adeguatamente valorizzato. Anche se il tempo della formazione più specifica continua ad essere periodo di verifica vocazionale, si assumano tra i candidati solo quei soggetti per i quali il discernimento sia già stato compiuto con esito positivo, e la scelta per l'ordinazione sia ritenuta definitiva.

23. - Il Vescovo, di norma, nomina un suo delegato per il Diaconato. In questa scelta metterà massima cura, perché da essa dipende in notevole misura la riuscita del ministero diaconale nella Diocesi.

Il delegato vescovile sia dotato di profondo senso ecclesiale, sperimentata esperienza pastorale e buona competenza pedagogica. E' bene che sia affiancato da una Commissione nominata dal Vescovo.

E' compito del delegato vescovile curare l'animazione, il discernimento vocazionale e la formazione degli aspiranti e dei candidati, mantenere i contatti con i responsabili delle comunità ecclesiali e con le famiglie dei candidati coniugati, promuovere la formazione permanente dei diaconi.

24. - La durata dell'itinerario formativo sia per i candidati giovani, sia per gli uomini di età più matura sia di almeno tre anni oltre al periodo propedeutico.

I candidati giovani espletino l'intero itinerario formativo o almeno parte di esso in una esperienza di vita comunitaria, in una sede idonea e conveniente, secondo le modalità determinate dal Vescovo diocesano (cfr. can. 236 § 1).

Si favoriscano iniziative in comune tra Diocesi vicine, o promosse dalla Conferenza Episcopale regionale.

30. - I candidati devono essere in possesso, ordinariamente, di un diploma di scuola secondaria, che abiliti agli studi universitari.

31. - Sulla base di un'adeguata preparazione culturale di scienze umane e filosofiche, la formazione teologica comprenda le scienze umane, teologiche e pastorali e preveda dei corsi complementari, in ordine a particolari aspetti e settori del ministero diaconale. E' in ogni caso necessario l'insegnamento della Sacra Scrittura, della teologia fondamentale, dogmatica e morale, della storia della Chiesa, del diritto canonico, della liturgia, della teologia spirituale e pastorale e della dottrina sociale della Chiesa.

32. - Il piano degli studi si avvalga, sin dove è possibile, degli Istituti di Scienze Religiose, anche per abilitare i diaconi all'eventuale insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dello Stato. Le scuole apposite per i candidati al Diaconato, dove si possono istituire, si orientino verso un numero di ore analogo a quello degli Istituti di Scienze Religiose, servendosi anche di forme di lezione non cattedratiche (incontri seminariali, ecc.).

Dove realmente le circostanze lo richiedono e sotto la responsabilità dei Vescovi, siano previsti corsi personalizzati di studi, compatibili con gli impegni professionali e familiari dei candidati, tenendo conto anche della cultura già da essi precedentemente acquisita, assicurando però sempre un itinerario globale e organico di studio. Ciò comporterà prevedibilmente tempi più lunghi.

Almeno i corsi delle discipline teologiche e pastorali si concludano con un esame.

33. - Sia la formazione spirituale che quella più propriamente pastorale siano secondo le tappe dei ministeri istituiti (cfr. can. 1035). In tal modo l'ascolto e l'approfondimento della Parola segneranno la preparazione al ministero del Lettorato; la riscoperta della centralità dell'Eucaristia sarà assicurata in vista dell'Accolito; la dimensione della carità permetterà di sintetizzare l'intero cammino formativo in vista dell'ordinazione diaconale.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Formazione spirituale e ministeriale dei diaconi permanenti

Ferme restando le norme del can. 236 del Codice di Diritto Canonico, in Italia si seguano la normativa e gli orientamenti pastorali del documento: «La restaurazione del Diaconato permanente in Italia» (C.E.I., 8 dicembre 1971), provvedendo che i candidati abbiano prima ricevuto ed esercitato i ministeri stabili di lettore e di accolito, a norma del M. P. «Ad pascendum» del 15 agosto 1972, II.

NCEI 1985, 3/46-47

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 242, § 1

Delibera n. 33, 18 aprile 1985²

« Ratio » per la formazione sacerdotale

In osservanza del can. 242, § 1 del Codice di Diritto Canonico e salvo quanto disposto dal can. 1032, § 1, per l'Italia abbia vigore il documento per la formazione dei candidati al sacerdozio nei seminari maggiori: «La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana» (C.E.I., 15 maggio 1980) con il complementare documento: «Regolamento degli studi teologici dei seminari maggiori d'Italia» (C.E.I., 10 giugno 1984).

NCEI 1985, 3/47

² Allegato alla delibera n. 33

1) CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, « La formazione dei Presbiteri nella Chiesa italiana » - Orientamenti e norme per i seminari, 15 maggio 1980, Ed. Libreria Editrice Vaticana, 1980, pp. 93.

2) CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, « Regolamento degli studi teologici dei seminari maggiori d'Italia », 10 giugno 1984, Ed. Libreria Editrice Vaticana, 1984, pp. 93.

NCEI 1985, 3/60

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 276, § 2, n. 3

Delibera n. 1, 23 dicembre 1983

I Diaconi permanenti sono tenuti all'obbligo quotidiano della celebrazione di Lodi, Vespro e Compieta.

NCEI 1983, 7/209

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 284

Delibera n. 2, 23 dicembre 1983

Salve le prescrizioni per le celebrazioni liturgiche, il clero in pubblico deve indossare l'abito talare o il clergyman.

NCEI 1983, 7/209

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 377, § 2

Delibera n. 3, 23 dicembre 1983

L'elenco dei sacerdoti diocesani e religiosi ritenuti degni di candidatura all'Episcopato, fermo restando il diritto di ogni singolo Vescovo, sia redatto e trasmesso alla Santa Sede dalle Conferenze Episcopali Regionali.

NCEI 1983, 7/209

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Cann. 312, § 1; 320, § 2

Delibera n. 23, 18 aprile 1985

Erezione e soppressione delle associazioni pubbliche a carattere nazionale

Gli organi della Conferenza Episcopale Italiana competenti per l'erezione e la soppressione delle associazioni pubbliche di fedeli a carattere nazionale, a norma dei cann. 312, § 1 e 320, § 2 del Codice di Diritto Canonico, sono:

- la Presidenza, per l'istruttoria della pratica;
- il Consiglio Episcopale Permanente, per le decisioni in merito.

NCEI, 1985, 3/44

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 496

Delibera n. 16, 23 dicembre 1983

I Vescovi sono autorizzati a costituire il Collegio dei Consultori, di cui al canone 502, § 1, con i membri del Consiglio Presbiterale già esistente, in attesa del rinnovo dello stesso Consiglio e degli Statuti che saranno poi rinnovati, «attentis normis ab Episcoporum Conferentia prolatis».

NCEI 1983, 7/211

Delibera n. 19, 6 settembre 1984

La Conferenza Episcopale Italiana, esaminata attentamente la vigente legislazione canonica e tenuto conto della fase sperimentale di non pochi Consigli Presbiterali in Italia, ritiene sufficiente per ora la normativa contenuta nel Codice di Diritto Canonico, lasciando ad una opportuna valutazione delle singole diocesi ulteriori prescrizioni, anche secondo gli eventuali orientamenti delle Conferenze Episcopali Regionali.

NCEI 1984, 8/204

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 502, § 3

Delibera n. 4, 23 dicembre 1983

I «munera» attribuiti dal Codice di Diritto Canonico al Collegio dei Consultori non sono demandati al Capitolo Cattedrale e restano pertanto assegnati allo stesso Collegio dei Consultori.

NCEI 1983, 7/209

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 522

Delibera n. 5, 23 dicembre 1983;

I Vescovi hanno la facoltà di nominare i parroci *ad certum tempus*.

NCEI 1983, 7/209

Delibera n. 17, 6 settembre 1984

Le nomine dei parroci *ad certum tempus* hanno la durata di nove anni.

NCEI 1984, 8/204

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 535, § 1.

Delibera n. 6, 23 dicembre 1983

In Archivio parrocchiale vi siano, oltre ai libri resi obbligatori dal can. 535, § 1 e a quanto prescritto nei canoni 1284, § 2, n. 9 e 1307, il Registro delle Cresime, i Registri dell'amministrazione dei beni e il Registro dei legati.

NCEI 1983, 7/209

Delibera n. 7, 23 dicembre 1983

In ogni Archivio parrocchiale sono raccomandati il Registro dello *Status animarum*, il Registro delle Prime Comunioni, il Registro della Cronaca parrocchiale.

NCEI1983, 7/209

Can. 766

Delibera n. 22, 18 aprile 1985

Predicazione dei laici nelle chiese e negli oratori

I laici, alle condizioni previste dal can. 766 del Codice di Diritto Canonico e salvo quanto stabilito dal can. 767, § 1, possono essere ammessi a predicare nelle chiese e negli oratori quando:

- presentino come requisiti necessari: l'ortodossia di fede, la preparazione teologico-spirituale, l'esemplarità di vita a livello personale e comunitario, la capacità di comunicazione;
- abbiano ricevuto il mandato dall'Ordinario del luogo.

NCEI1985, 3/44

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 804, § 1

Delibera n. 36, 18 aprile 1985³

Istruzione ed educazione cattolica nelle scuole dipendenti dall'Autorità ecclesiastica

In osservanza del can. 804, § 1 del Codice di Diritto Canonico, l'istruzione e l'educazione cattolica nelle scuole dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, o comunque qualificate sotto il profilo dell'ispirazione cristiana, sono ordinate in Italia secondo le indicazioni del documento: «La scuola cattolica, oggi, in Italia» (C.E.I., 25 agosto 1983).

NCEI 1985, 3/47-48

³ Allegato alla delibera n. 36

COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, « La Scuola cattolica, oggi, in Italia », 25 agosto 1983 (in NCEI 1983/ 131-172).

NCEI 1985, 3/60

Can. 804, § 1

Delibera n. 39 (1), 5 settembre 1986

PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE E RIDEFINIZIONE
DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

La procedura per predisporre la definizione e la ridefinizione dei programmi di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche è la seguente:

a) la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nei termini previsti dalla « Intesa » 14 dicembre 1985⁴, definisce gli «orientamenti della specifica attività educativa in ordine

4

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

quale autorità statale che sovrintende all'istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a norma dell'art. 1, n. 13, del R.D. 14 novembre 1901, n. 466, e

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, § 1, del Codice di diritto canonico,

in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,

determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del Protocollo addizionale relativo al medesimo Accordo, fermo restando l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione.

1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica

1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue:

1.2. I programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.

Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.

1.3. Le parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente intesa, i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine e grado di scuola, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli "orientamenti" della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna.

Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti.

2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica

2.1. Premesso che:

- a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
- b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della pubblica istruzione sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alla prima attuazione dell'esercizio di tale diritto;
- d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica;

le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti; secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel DPR 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo i programmi di cui al punto 1.

A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.

2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel DPR 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1.

Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico [comma modificato dall'Intesa 13 giugno 1990 tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in NCEI 1990, 6/154-156].

2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'Ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.

Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'Ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.

2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'Ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico [comma modificato dall'Intesa 13 giugno 1990 tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in NCEI 1990, 6/154-156].

2.6 bis. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano [comma inserito dall'Intesa 13 giugno 1990 tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in NCEI 1990, 6/154-156].

2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale [comma inserito dall'Intesa 13 giugno 1990 tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in NCEI 1990, 6/154-156].

3. Criteri per la scelta dei libri di testo

3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:

3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'Ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione

4.1. Premesso che:

- a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;
- b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata;
i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) diploma accademico di magistero di scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano.

Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna» e «ridefinisce» i programmi dell'insegnamento della religione cattolica in tutti gli altri ordini e gradi di scuola;

b) la Presidenza della C.E.I. si avvale a tal fine della collaborazione delle competenti Commissioni Episcopali (Commissione Episcopale per la dottrina della fede e la catechesi e Commissione

a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, § 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario diocesano;

b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4.; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle Facoltà e degli Istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4 nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a).

4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990/91.

I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-90, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-90 il titolo prescritto [comma inserito dall'Intesa 13 giugno 1990 tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in NCEI 1990, 6/154-156].

4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle Facoltà o agli Istituti di cui al punto 4.5.

4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:

a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985/86;

b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985/86 abbiano cinque anni di servizio.

4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio, la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle Regioni e degli Enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze Episcopali Regionali o con gli Ordinari diocesani.

Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 14 dicembre 1985.

Il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
UGO Card. POLETTI

Il Ministro
della Pubblica Istruzione
FRANCA FALCUCCI

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Episcopale per l'educazione cattolica, la cultura e la scuola), del coordinamento della Segreteria Generale e dei suoi Uffici, della consulenza di esperti;

c) la Presidenza della C.E.I. informa l'Assemblea Generale e il Consiglio Episcopale Permanente in occasione delle rispettive sessioni ordinarie e straordinarie, compatibilmente con i tempi previsti dall'iter della elaborazione dei programmi, e ne accoglie gli indirizzi;

d) la Presidenza della C.E.I. cura in materia gli opportuni rapporti con i competenti Dicasteri della Santa Sede.

NCEI 1986, 7/191-192

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Cann. 804, § 1; 823; 827, § 2

Delibera n. 40 (2), 5 settembre 1986

NULLA OSTA E APPROVAZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE

La procedura per l'approvazione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche è la seguente:

- a) prima di rilasciare l'«approvazione» l'Ordinario diocesano deve richiedere la concessione del previsto «nulla osta» della Conferenza Episcopale Italiana, rivolgendo domanda in tal senso alla Presidenza della stessa;
- b) per la revisione dei testi in ordine alla concessione del «nulla osta», la Presidenza della C.E.I. si avvale, oltre che di membri delle Commissioni Episcopali competenti e, per il coordinamento delle pratiche, degli Uffici della Segreteria Generale, di revisori specializzati scelti tra quelli di cui al can. 830, § 1 e alla delibera n. 26 della XXIV Assemblea Generale della C.E.I.

NCEI 1986, 7/192-193

Cann. 804 e 805

Delibera n. 41 (3), 21 settembre 1990

RICONOSCIMENTO E REVOCA DELLA IDONEITÀ
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLE SCUOLE PUBBLICHE⁵

§ 1. L'Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica.

L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.

§ 2. L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 § 2, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

§ 3. L'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.

Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall'insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l'incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.

Il decreto di revoca dell'idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54, 55 e 56.

L'Ordinario del luogo dà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.

⁵ Delibera modificata dalla XXXII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 21 settembre 1990, n. 702/90 in NCEI 1990, 8/207. Il testo originario della delibera n. 41 del 5 settembre 1986, in NCEI 1986, 7/193-194, era il seguente: "CRITERI DI DISCIPLINA ECCLESIASTICA PER IL RICONOSCIMENTO E PER LA REVOCA DELLA IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE.

§ 1. L'Ordinario del luogo, nel riconoscere la idoneità dell'insegnante di religione a norma del can. 804, par. 2, accerta che l'interessato sia in possesso dei titoli di qualificazione richiesti dall' "Intesa" del 14 dicembre 1985 ai numeri 4.3 e 4.4 nonché, per la fase transitoria, ai numeri 4.6.1 e 4.6.2.

§ 2. Si ritengono di norma idonei ad insegnare la religione cattolica nelle scuole elementari e materne, salvo il caso di revoca dichiarata, gli insegnanti titolari di classe in servizio nell'anno scolastico 1985-86 nonché gli altri insegnanti in organico alla stessa data nei circoli didattici, che si dichiarino disposti ad insegnare la religione cattolica e s'impegnino a prendere parte prima dell'anno scolastico 1987-88 ad iniziative di aggiornamento promosse o riconosciute dall'Ordinario diocesano o dalla Conferenza Episcopale Italiana.

§ 3. L'accertata grave carenza circa la retta dottrina o circa l'abilità pedagogica e il comportamento pubblico e notorio in contrasto con la morale cristiana sono motivi che, ai sensi del can. 804, § 2 e del can. 805, legittimano la revoca del riconoscimento della idoneità degli insegnanti di religione cattolica".

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

NCEI 1990, 8/207

Can. 821

Delibera n. 42 (4), 5 settembre 1986

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI
ISTITUTI DI SCIENZE RELIGIOSE ABILITATI
A RILASCIARE TITOLI DI QUALIFICAZIONE
DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

§ 1. *I requisiti strutturali e programmatici essenziali* richiesti perché la C.E.I. riconosca un Istituto di scienze religiose e lo autorizzi a rilasciare il « diploma in scienze religiose » valido, ai sensi della « Intesa » (n. 4.3d e 4.4b), per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono:

1.1. un curriculum di studi almeno triennale per un numero complessivo di ore di lezione non inferiore a 860 (12 ore settimanali in ciascuno dei tre anni);

1.2. un programma di insegnamento che comprenda: discipline fondamentali teologiche (tra cui non possono mancare: Sacra Scrittura, teologia fondamentale e dogmatica, teologia morale, storia della Chiesa); discipline filosofiche e scienze umane (tra cui, normalmente: antropologia, psicologia, sociologia, pedagogia e didattica); discipline di indirizzo (riguardanti per esempio: metodologia e didattica dell'insegnamento della religione, storia delle religioni, storia della Chiesa locale, insegnamento sociale della Chiesa, teoria della scuola e legislazione scolastica);

1.3. un esame finale che conclude il curriculum degli studi e il cui esito positivo è condizione per ottenere il « diploma di scienze religiose »;

1.4. un corpo docente scientificamente e pedagogicamente preparato e dotato di adeguati titoli accademici ecclesiastici o civili;

1.5. strumenti e sussidi didattici, in particolare una efficiente biblioteca, organizzazione di servizi di segreteria e risorse finanziarie adeguate;

1.6. possesso di un diploma valido per l'accesso all'Università, quale condizione per l'iscrizione come studente ordinario.

§ 2. *La procedura* per richiedere alla C.E.I. il riconoscimento degli Istituti di scienze religiose autorizzati a rilasciare i diplomi di qualificazione previsti, ai sensi dell'« Intesa », per l'insegnamento della religione cattolica, è la seguente:

2.1. il Vescovo diocesano o, per gli Istituti interdiocesani, i Vescovi interessati indirizzano alla Presidenza della C.E.I. la domanda di riconoscimento, accompagnata dal parere della Conferenza Episcopale Regionale;

2.2. la domanda deve essere corredata da una documentazione dettagliata dei requisiti richiesti:

a) statuto dell'Istituto, con la precisa indicazione dell'ente che ne è responsabile;

b) eventuale specifica normativa relativa alle condizioni di riconoscimento di studi fatti presso scuole di formazione teologica collegate con l'Istituto;

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

- c) piano degli studi;
- d) programmi dei corsi e libri di testo;
- e) nominativi dei docenti e loro titoli accademici;
- f) descrizione delle strutture di base;
- g) numero degli studenti, attuali o prevedibili.

2.3. la domanda sarà presa in esame in sede istruttoria da un apposito Organismo o Comitato, da costituire ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della C.E.I.;

2.4. spetta alla Presidenza della C.E.I., valutate le conclusioni dell'Organismo o del Comitato di cui al punto 2.3 e acquisito il parere della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e la cultura, rilasciare il decreto di riconoscimento dell'Istituto (inizialmente «ad triennium et ad experimentum»)

2.5. ai sensi del n. 4.5 dell'« Intesa » il Presidente della C.E.I. comunica al Ministero della Pubblica Istruzione l'elenco degli Istituti riconosciuti.

L'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

DEMANDA

alla Presidenza della C.E.I., ferma restando la competenza del Vescovo diocesano in materia, il compito di avviare le opportune intese con la Congregazione per l'educazione cattolica per promuovere, ai sensi del can. 821, una ordinata distribuzione di Istituti superiori di scienze religiose, approvati dalla stessa Congregazione e abilitati a rilasciare il grado accademico di «Magistero in scienze religiose ».

NCEI 1986, 7/194

Can. 804, §§ 1 e 2

Delibera n. 42 bis⁶, 30 dicembre 1987

INCARICO DELL'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE
CATTOLICA NELLA SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE A RELIGIOSI O RELIGIOSE
IN POSSESSO DI QUALIFICAZIONE
RICONOSCIUTA DALLA C.E.I.

Determinazione dei criteri di qualificazione
e procedura per la verifica

§ 1. L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere affidato a religiosi o religiose che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione:

- diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose;
- diploma di cultura teologica rilasciato da una Scuola di formazione teologica;
- attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla Scuola di formazione teologica.

§ 2. L'Ordinario del luogo, prima di procedere a riconoscere l'idoneità del religioso/a a norma del can. 804, § 2, è tenuto a verificarne la qualificazione.

A tale scopo richiede all'interessato l'esibizione dei suoi titoli di studio e nel caso di diploma rilasciato da Scuola di formazione teologica o altro curriculum equipollente verifica la effettiva corrispondenza dei corsi frequentati ai requisiti previsti dal n. 12 della Nota pastorale del 19 maggio 1985 richiamata in premessa.

NCEI, 1987, 10/286-287

⁶ Delibera approvata dalla XXVIII Assemblea Generale e promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1987, n. 1147/87 in NCEI 1987, 10/286-287.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Delibera [non numerata] approvata con la maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto a voto deliberativo, in ordine al conseguimento del titolo di qualificazione da parte di taluni insegnanti di religione cattolica, 25 novembre 2002

§. 1. Gli insegnanti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 2002/2003 nella scuola italiana di ogni ordine e grado, privi di un titolo di qualificazione di cui al punto 4, comma 3, dell'*Intesa* del 14 dicembre 1985, sono ammessi al conseguimento del titolo di qualificazione alle seguenti condizioni:

- a. siano in possesso di un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano;
- b. abbiano esercitato per almeno dieci anni l'insegnamento di religione cattolica, con un orario complessivo di almeno dodici ore settimanali nelle scuole materne ed elementari o di almeno nove ore settimanali nelle scuole secondarie di primo o di secondo grado;
- c. superino la prova d'esame di cui al § 2.

§. 2. Gli Istituti di Scienze Religiose riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana attivano, entro sei mesi dalla promulgazione della presente delibera, una sessione straordinaria di esame consistente in una prova articolata in due momenti, concernente temi indicati dal Consiglio di Istituto, secondo gli indirizzi del "Comitato per gli Istituti di Scienze Religiose" della Conferenza Episcopale Italiana:

- un esame scritto su tematiche di carattere interdisciplinare;
- un esame orale su tematiche afferenti in particolare le discipline teologiche.

§. 3. Agli allievi che abbiano superato le prove di cui al comma precedente viene conferito il "Diploma in Scienze religiose" di cui al punto 4, comma 3, lettera d, dell'*Intesa*.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 823

Delibera n. 24, 18 aprile 1985

Vigilanza sugli scritti e sull'uso degli strumenti di comunicazione sociale in materia di fede e morale

E' demandato alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, in conformità alle competenze previste dallo Statuto della Conferenza stessa, il compito di provvedere alla vigilanza circa gli scritti e l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, di cui al can. 823 del Codice di Diritto Canonico, nei casi in cui si manifesti una esigenza di carattere nazionale, fatta sempre salva la responsabilità dei Vescovi competenti singolarmente o riuniti nei Concili particolari.

NCEI 1985, 3/44-45

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 825, §§ 1 e 2

Delibera n. 25, 18 aprile 1985

Edizione e traduzione dei libri della Sacra Scrittura nonché licenza per le traduzioni anche interconfessionali degli stessi

Organo competente per l'approvazione dell'edizione e della traduzione dei libri della Sacra Scrittura a norma del can. 825, § 1 del Codice di Diritto Canonico e per la concessione della licenza per le traduzioni anche interconfessionali degli stessi a norma del § 2 dello stesso canone, è la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

NCEI 1985, 3/45

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 830, § 1

Delibera n. 26, 18 aprile 1985

Elenco di censori per il giudizio sui libri

E' demandato alla Presidenza della C.E.I. il compito di redigere, a norma del can. 830, § 1 del Codice di Diritto Canonico, un elenco, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente, di censori che siano a disposizione delle Curie diocesane per il giudizio sui libri.

NCEI 1985, 3/45-46

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 838, § 3

Delibera n. 28, 18 aprile 1985

Preparazione ed edizione delle versioni dei libri liturgici in lingua italiana

Fermo restando il valore ufficiale delle traduzioni dei libri liturgici finora pubblicate dalla Conferenza Episcopale Italiana, le nuove edizioni ufficiali in lingua italiana da preparare a norma del can. 838, § 3 del Codice di Diritto Canonico saranno curate dagli organi competenti della Conferenza stessa, i quali provvederanno a inserire gli adattamenti che, previsti dalle edizioni tipiche latine e da altre istruzioni della Santa Sede, siano ritenuti opportuni per la situazione liturgico-pastorale italiana.

NCEI 1985, 3/45

Allegato alla delibera n. 28

Elenco dei libri liturgici editi a cura della Conferenza Episcopale Italiana in lingua italiana e approvati dalla Santa Sede, alla data 15 novembre 1984⁷.

LIBRI	Conferma della Santa Sede	Promulgazione
MESSALE ROMANO		
- la edizione	29.11.1972	19.3.1973
- 2a edizione	29.6.1983	15.8.1983
- La messa dei fanciulli	9.11.1976	15.12.1976
LEZIONARIO		
- Festivo	22.3.1972	15.6.1972
- Feriale I	20.5.1972	15.7.1972

⁷ In seguito sono stati approvati i seguenti libri liturgici: "Lezionario per le Messe della Beata Vergine Maria, promulgato l'8 settembre 1987 e confermato dalla Santa Sede il 15 agosto 1986; Messe della Beata Vergine Maria, promulgato l'8 settembre 1987 e confermato dalla Santa Sede il 10 agosto 1987; Ordinazione del Vescovo dei Presbiteri e dei Diaconi, promulgato il 16 aprile 1992 e confermato dalla Santa Sede il 7 marzo 1992; Benedizionale, promulgato il 3 luglio 1992 e confermato dalla Santa Sede il 9 giugno 1992; Rito degli esorcismi e preghiere per circostanze particolari, promulgato il 25 novembre 2001 e confermato dalla Santa Sede il 21 settembre 2001; Rito del matrimonio, promulgato il 4 ottobre 2004 e confermato dalla Santa Sede il 29 aprile 2004".

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

- Feriale II	17.2.1973	15.11.1973
- Dei Santi	31.7.1972	15.11.1972
- Per le Messe Rituali	17.2.1973	15.6.1973
- Per le Messe « ad diversa » e votive	17.7.1973	15.12.1973
- Lezionario per le Messe dei Fanciulli	9.11.1976	15.12.1976

LITURGIA DELLE ORE

Volume I	21.9.1974	29.9.1974
Volume II	12.11.1974	15.12.1974
Volume III	5.4.1975	6.4.1975
Volume IV	24.5.1975	1.6.1975

RITUALE ROMANO

Rito del Battesimo	29.4.1970	31.5.1970
Rito della Penitenza	7.3.1974	8.3.1974
Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi	10.5.1974	23.5.1974
Rito delle Esequie	21.9.1974	29.9.1974
Rito della professione religiosa	13.1.1975	2.2.1975
Sacramento del matrimonio	19.3.1975	30.3.1975
Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti	13.1.1978	30.1.1978
Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico	4.1.1978	17.6.1979
Litanie dei Santi per diverse circostanze e necessità	25.6.1980	15.12.1980
Incoronazione dell'Immagine della B.V. Maria	6.4.1982	15.8.1982

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

PONTIFICALE ROMANO

Rito della Conferma- zione	28.3.1972	29.4.1972
Ordinazione del Vesco- vo, dei Presbiteri e dei Diaconi	20.2.1979	25.11.1979
Istituzione dei mini- steri	10.6.1980	29.9.1980
Benedizione abbaziale	10.6.1980	29.9.1980
Consacrazione delle Vergini	10.6.1980	29.9.1980
Benedizione degli oli	18.6.1980	3.7.1980
Dedicazione della Chie- sa e dell'altare	18.6.1980	3.7.1980

NCEI 1985, 3/50-51

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 854

Delibera n. 29, 18 aprile 1985

§ 1. Visto il can. 854 del Codice di Diritto Canonico, nel rito romano si mantenga di preferenza la tradizione di conferire il Battesimo per infusione.

§ 2. E' consentito il ricorso al rito per immersione solo con l'autorizzazione del Vescovo, e nell'osservanza delle istruzioni che la Conferenza Episcopale Italiana pubblicherà nella prossime edizioni ufficiali del Rito del Battesimo.

NCEI1985,3/46

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 877, § 3

Vedi al can. 110 la delibera n. 18, 6 settembre 1984

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 891

Delibera n. 8, 23 dicembre 1983

L'età da richiedere per il conferimento della Cresima è quella dei 12 anni circa.

NCEI 1983, 7/210

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 964, § 2

Delibera n. 30, 18 aprile 1985

Sede per le confessioni

La celebrazione abituale del sacramento della Penitenza, fatto salvo quanto disposto dal can. 964, § 2 del Codice di Diritto Canonico circa la garanzia di sedi confessionali con grata fissa, è consentita in altre sedi, purché siano assicurate le seguenti condizioni:

- le sedi siano situate in luogo proprio (chiesa, oratorio o loro pertinenze);
- siano decorose e consentano la retta celebrazione del Sacramento.

NCEI1985,3/46

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 1062, § 1

Delibera n. 9, 23 dicembre 1983

La Conferenza Episcopale Italiana non emana normative particolari per le promesse unilaterali o bilaterali di matrimonio (sponsalia) in Italia.

NCEI 1983, 7/210

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Cann. 1067; 1121, § 1; 1126; 1127, § 2.

Delibera n. 31, 18 aprile 1985⁸⁹

NCEI 1985, 3/46

⁸ A partire dal 17 febbraio 1991, data di entrata in vigore del Decreto Generale sul matrimonio canonico, la delibera n. 31 ha esaurito la sua efficacia. Il testo della delibera così disponeva:

“Celebrazione del Matrimonio

Nella celebrazione del sacramento del Matrimonio, per le materie di cui ai cann. 1067; 1121, § 1; 1126; 1127, § 2 del Codice di Diritto Canonico, in via transitoria e fino a che non verrà definita la nuova normativa concordataria e pubblicata la prevista Istruzione pastorale della Conferenza Episcopale Italiana sul Matrimonio, continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti.

⁹Il Decreto Generale sul matrimonio canonico è stato promulgato il 5 novembre 1990 e pubblicato in NCEI 1990, 10/259-279

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 1083, § 2

Delibera n. 10, 23 dicembre 1983

Per la lecita celebrazione del matrimonio l'età dei nubendi è di 18 anni. Resta riservata ad apposita « Istruzione pastorale » della C.E.I. l'indicazione di criteri comuni di valutazione di età inferiore secondo le varie situazioni.¹⁰

NCEI 1983, 7/210

¹⁰ Al riguardo v. n. 37 del Decreto Generale sul matrimonio canonico.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Cann. 1231 e 1232

Delibera n. 34, 18 aprile 1985

Santuari nazionali

L'organo competente a dichiarare nazionale un santuario e ad approvare i relativi statuti, a norma dei cann. 1231 e 1232 del Codice di Diritto Canonico, è il Consiglio Episcopale Permanente, previa istruttoria a cura della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

NCEI1985,3/47

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 1236, § 1

Delibera n. 35, 18 aprile 1985

Mensa dell'altare fisso

La mensa dell'altare fisso, visto il can. 1236, § 1 del Codice di Diritto Canonico, sia costituita normalmente da un solo blocco di pietra naturale salva la possibilità, con l'approvazione dell'Ordinario del luogo e sentite le Commissioni diocesane per la Liturgia e per l'Arte Sacra, di adoperare anche altre materie degne, solide e ben lavorate, purché convenienti per qualità e funzionalità all'uso liturgico.

NCEI 1985, 3/47

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Cann. 1251 e 1253

Delibera n. 27, 18 aprile 1985¹¹

Astinenza e digiuno

NCEI 1985, 3/45

Delibera n. 60 (59), 4 ottobre 1994¹²

1) *La legge del digiuno* “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate” [nota n. 27: PAOLO VI, Cost. apost. *Paenitemini, III (EV 2, 647)*].

2) *La legge dell’astinenza* proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.

3) *Il digiuno e l’astinenza*, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il *Mercoledì delle Ceneri* (o il primo venerdì di Quaresima per il rito ambrosiano) e il *Venerdì della Passione e Morte* del Signore Nostro Gesù Cristo; sono consigliati il *Sabato Santo* sino alla *Veglia pasquale* [nota n. 28: *Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 110 (EV 1, 198)*].

4) *L’astinenza* deve essere osservata in tutti e singoli i *venerdì di Quaresima*, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo).

In tutti gli altri *venerdì dell’anno*, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare *l’astinenza* nel senso detto oppure si deve compiere *qualche altra opera* di penitenza, di preghiera, di carità.

5) Alla legge del *digiuno* sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge *dell’astinenza* coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.

6) Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può *scusare* una ragione giusta, come ad esempio la salute. Inoltre, “il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del Vescovo diocesano, può concedere la *dispensa* dall’obbligo di osservare il giorno (...) di penitenza, oppure commutarlo in altre opere pie; lo stesso può anche il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio,

¹¹ Con l’entrata in vigore delle disposizioni normative contenute nel n. 13 della nota pastorale e costituenti la delibera n. 60, la delibera n. 27 ha esaurito la sua efficacia. Il testo della delibera così disponeva: “Fino a quando non siano date ulteriori determinazioni a norma dei cann. 1251 e 1253 del Codice di diritto canonico, per l’osservanza del digiuno e dell’astinenza rimangono in vigore nella Chiesa italiana le disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana il 27 luglio 1966, fermo restando quanto stabilito dal can. 97, § 1 dello stesso Codice circa la maggiore età”.

¹² Nel quarto capoverso del decreto di promulgazione firmato dal Presidente della CEI in data 4 ottobre 1994, prot. n. 662/94, è precisato che le “disposizioni normative” contenute nella Nota pastorale “Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza” sono da intendersi come Delibera C.E.I. n. 60 (n.b.: nel decreto di promulgazione è stato erroneamente attribuito il n. 59).

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

relativamente ai propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa” [nota n. 29: CIC, can. 1245].

NCEI 1994, 6/212-213

Can. 1262

Delibera n. 59, 3 settembre 1993

NORME CIRCA LA RACCOLTA DI OFFERTE
PER NECESSITA' PARTICOLARI

1. Ferme restando le collette stabilite dalla Santa Sede per le necessità della Chiesa universale, le collette a carattere nazionale sono indette dall'Assemblea Generale dei Vescovi o, in caso di urgenze, dalla Presidenza della Conferenza Episcopale.
2. Nelle giornate destinate per le collette a carattere universale o nazionale le somme in denaro raccolte nelle chiese, sia parrocchiali sia non parrocchiali, e negli oratori, compresi quelli dei membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, sono destinate alla finalità stabilita.
Quando la colletta è a carattere nazionale la chiesa o l'oratorio possono trattenere, purché se ne dia avviso ai fedeli, una somma pari, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria.
3. Nelle giornate dedicate alla sensibilizzazione su particolari problemi a carattere universale o nazionale, indette dagli organi di cui al n. 1, non si fa nessuna colletta specifica.
4. Ciascun Vescovo e le Conferenze Episcopali Regionali possono indire collette per iniziative che interessano la Diocesi o tutta la Regione ecclesiastica.
I Vescovi per la propria Diocesi, le Conferenze Episcopali Regionali per ciascuna Regione ecclesiastica stabiliscono, sulle offerte raccolte, la parte da destinarsi alle necessità della parrocchia o della chiesa o dell'oratorio.
- 5.1. Tutte le richieste di denaro e le pubbliche sottoscrizioni promosse da persone private, sia fisiche che giuridiche, chierici, membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, associazioni, gruppi, movimenti, comitati, per scopi pii o caritativi, richiedono il permesso scritto del proprio Ordinario e di quello del luogo in cui si effettua la raccolta. Si richiede inoltre il permesso scritto:
 - della Conferenza Episcopale Regionale, se la raccolta si effettua in più diocesi della stessa regione ecclesiastica;
 - della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, sentito il parere del Consiglio Episcopale Permanente, se la raccolta è a carattere nazionale.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

I religiosi mendicanti, nell'esercizio del diritto che solo ad essi è riconosciuto dal can. 1265, par. 1, sono tenuti, al di fuori della diocesi del domicilio, a chiedere licenza scritta all'Ordinario del luogo in cui effettuano la questua e ad osservarne le disposizioni.

- 5.2. Spetta al Vescovo diocesano vigilare sul retto e decoroso esercizio di ogni raccolta di denaro da chiunque effettuata.

NCEI 1993, 8/265

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Cann. 1277; 1292, § 1; 1295; 1297

Delibera n. 11, 23 dicembre 1983¹³

NCEI 1983, 7/210

¹³ Con l'entrata in vigore delle delibere nn. 37 e 38, la delibera n. 11 ha esaurito la sua efficacia. Il testo della delibera così disponeva:

“La determinazione degli atti di straordinaria amministrazione posti dal Vescovo,

- la determinazione della somma minima e della somma massima per la licenza riguardante l'alienazione e i contratti onerosi,

- la determinazione di norme riguardanti i contratti di locazione,

siano rinviate allo studio di una Commissione di Esperti, nominati dai competenti Organi della C.E.I., con l'incarico di presentare entro un anno opportune proposte, fermo restando che nel frattempo continueranno a valere le norme sino ad ora vigenti.”

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 1277 e 1279, § 1

Delibera n. 37, 21 settembre 1990¹⁴

Gli atti di straordinaria amministrazione, diversi da quelli previsti dai canoni 1291, 1295 e 1297, per la diocesi e le altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal Vescovo diocesano sono determinati come segue:

- a) l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- b) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- c) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- d) la mutazione di destinazione d'uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell'immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;
- e) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20.

¹⁴ La presente delibera sostituisce il testo promulgato il 18 aprile 1985, in NCEI 1985, 2/48: "Salvo quanto specificatamente prescritto dai cann. 1291-1295 del Codice di Diritto Canonico per l'alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, o per gli affari che intacchino il patrimonio di qualsiasi persona giuridica peggiorandone la condizione, e salvo quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana circa la locazione, tra gli atti posti dal Vescovo sono da considerarsi di straordinaria amministrazione, a norma del can. 1277, sia in relazione al patrimonio stabile che non stabile, sempre che si tratti di beni di enti di cui il Vescovo è amministratore ai sensi del can 1279, § 1:

- 1) gli atti di alienazione, cioè di trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale ad altro soggetto (come vendita, permuta, donazione), il cui valore sia superiore alla somma di lire cento milioni;
- 2) gli atti che importino oneri per il patrimonio o ne mettano in pericolo la consistenza (come mutuo, accensione di debiti, ipoteca, servitù, enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, fideiussione, rendita perpetua, rinuncia, accettazione di donazioni o di lasciti modali, usufrutto, transazione), il cui valore sia superiore alla somma di lire cento milioni;
- 3) gli atti di gestione che, nel contesto economico del momento, possano comportare rischio in rapporto ai criteri di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale, e precisamente:
 - a) inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività imprenditoriali (industriali o considerate commerciali ai fini fiscali);
 - b) immissione di terzi nel possesso dei beni immobili al di fuori di negozi debitamente approvati;
 - c) investimenti per opere di costruzione, ristrutturazione o restauro;
 - d) mutazione di destinazione d'uso di immobili".

NCEI 1990, 8/205

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 1292, § 1

Delibera n. 20, 27 marzo 1999¹⁵

La delibera C.E.I. n. 20 è così modificata:

La somma minima e la somma massima per determinare le competenze di cui al can. 1292, § 1 del Codice di diritto canonico è, rispettivamente, di *cinquecento milioni e di due miliardi di lire*.

Dal 1° gennaio 2000 le predette somme saranno, rispettivamente, di *duecentocinquantamila euro e di un milione di euro*.

NCEI 1999, 3/92

¹⁵ La presente delibera sostituisce il testo promulgato il 6 settembre 1984, in NCEI 1984, 8/205: “La somma minima e la somma massima per gli atti di cui al can. 1292, § 1 del Codice di Diritto Canonico è rispettivamente di cento milioni e trecento milioni di lire”, e il testo promulgato il 21 settembre 1990, in NCEI 1990, 8/204: “La delibera C.E.I. n. 20 è così modificata: “La somma minima e la somma massima per determinare le competenze di cui al can. 1292, par. 1 del Codice di Diritto Canonico è rispettivamente di trecento milioni e di novecento milioni di lire” ”.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 1297

Delibera n. 38, 21 settembre 1990¹⁶

art. 1. Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell'Istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

art. 2. Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

art. 3. Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessario il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico.

art. 4. Il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia.

NCEI 1990, 8/206

¹⁶ La presente delibera sostituisce il testo promulgato il 18 aprile 1985 in NCEI 1985, 3/48-49: "Salvo quanto prescritto dal can. 1298, e quanto stabilito in materia dalla Conferenza Episcopale Italiana nella delibera n. 37, i contratti di locazione sono sottoposti, in conformità al disposto del can. 1297 del Codice di Diritto Canonico, al seguente speciale regime, cui dovranno anche conformarsi gli statuti delle persone giuridiche soggette al Vescovo:

- 1) Il Vescovo, a tempo debito, col consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei consultori, definisce i criteri per la locabilità o anche l'elenco dei beni locabili appartenenti alle persone giuridiche a lui soggette. Qualora uno di questi beni sia situato nel territorio di altra diocesi, egli richiede il parere dell'Ordinario del luogo.
- 2) In ordine alla stipulazione del contratto di locazione dei beni locabili, per la validità dell'atto è richiesta la licenza scritta, la quale, sulla base di una valutazione quantitativa e qualitativa, sarà concessa:
 - a) dal Vescovo, se si tratta di beni il cui valore è inferiore a lire cento milioni e che vengono locati ad Ente ecclesiastico ad uso pastorale;
 - b) dal Vescovo, udito il Consiglio per gli Affari Economici, se si tratta di beni il cui valore è inferiore a lire cento milioni e che vengono locati ad uso di abitazione;
 - c) dal Vescovo, col consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei consultori, se si tratta di beni il cui valore supera i cento milioni ovvero che vengono locati per altri usi.
- 3) Il criterio da usare ai fini della determinazione della competenza non è il canone annuo, ma il valore capitale dell'immobile".

Cfr. can. 1297

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 1421, § 2

Delibera n. 12, 23 dicembre 1983

E' concessa la facoltà di assumere nei tribunali ecclesiastici un laico con le funzioni di giudice per la formazione del Collegio purché sia in possesso dei requisiti voluti dalla normativa canonica.

NCEI 1983, 7/210

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Cann. 1424, 1425, §§ 1 e 4; 1428

Delibera n. 13, 23 dicembre 1983

E' consentito al Vescovo diocesano, in caso di perdurante impossibilità a costituire il Collegio, di affidare la causa contenziosa (ma non matrimoniale, né penale, né per gli altri casi previsti dalle norme canoniche) a unico giudice ecclesiastico il quale potrà associarsi un assessore e un uditore.

NCEI 1983, 7/210

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 1714

Delibera n. 14, 23 dicembre 1983

La Conferenza Episcopale non emana propria normativa per le transazioni, i compromessi, gli arbitrati, e rinvia le parti alla legge civile secondo il suggerimento del Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 22).

NCEI 1983, 7/210

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Can. 1733, § 2

Delibera n. 15, 23 dicembre 1983

La Conferenza almeno per ora non costituisce alcun Ufficio o Consiglio stabile per l'equa soluzione delle controversie sorte a motivo dei ricorsi contro i decreti amministrativi e lascia la ricerca di strumenti per la composizione delle controversie alla sperimentazione dei singoli Vescovi.

NCEI 1983, 7/211

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Delibera n. 56, 19 luglio 1989¹⁷

¹⁷ Alla delibera è allegata la seguente "Istruzione sulla Comunione eucaristica"

Fate questo in memoria di me

1. - Il Signore Gesù, il giorno prima di morire, prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli e disse: "Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi".

2. - Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai discepoli e disse: "Prendete, e bevete tutti: questo è il calice del mio Sangue per la nuova ed eterna Alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me" [nota n.1: Cfr. Messale Romano, *Pregchiere eucaristiche*].

3. - Lo stesso Signore, risorto da morte, apparso ai due discepoli sulla via di Emmaus, la sera di quel medesimo giorno nel quale aveva vinto la morte, dopo aver spiegato loro tutte le Scritture che lo riguardavano, si fece riconoscere da loro nello spezzare il pane (cfr Lc 24, 13-35) [nota n. 2: Cfr. Messale Romano, ed. italiana 1983, *Preghiera eucaristica V*; Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), Documento pastorale, *Eucaristia, comunione e comunità*, 23.5.1983, Cap. I].

4. - Da allora, la Chiesa, fedele al suo Signore, si ritrova ogni primo giorno dopo il sabato, per celebrare la memoria della sua Pasqua di morte e di resurrezione, e per offrire al Padre il sacrificio di Cristo, fino al suo ritorno, secondo l'esempio e il precetto ricevuto. E' l'ottavo giorno, il giorno del Signore [nota n. 3: Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n. 106; Messale Romano, *Norme per l'Anno liturgico e il Calendario*, nn. 3-4; C.E.I., Documento pastorale, *Eucaristia, comunione e comunità*, 22.5.1983, n. 75; Nota pastorale, *Il giorno del Signore*, 15.7.1984, n. 11].

5. - Nel ricordo della sua carità, e riunita nel suo Spirito, la Chiesa continua a spezzare il pane della condivisione per le necessità dei fratelli. In quel giorno più che in qualunque altro, partecipando alla Messa, il cristiano cerca di fare della sua vita un dono, un sacrificio spirituale gradito a Dio a imitazione di Colui che nel suo sacrificio ha offerto la propria vita al Padre e per tutti ha dato il proprio Corpo e ha versato il proprio sangue [nota n. 4: Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera ai Vescovi sul mistero e il culto dell'Eucaristia, *Dominicae Cena*, 24.2.1980, n. 9; CEI, Documento pastorale, *Eucaristia comunione e comunità*, 22.5.1983, n. 16; Nota pastorale, *Il giorno del Signore*, 15.7.1984, nn. 9-12].

6. - La Chiesa, ben conoscendo il tesoro che le è stato affidato, istruita dallo Spirito Santo, sente al tempo stesso l'urgenza di inculcare l'amore più profondo a questo "Sacramento mirabile" e il dovere di difenderne e di garantirne il rispetto, secondo le parole dell'Apostolo: "chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna" (1 Cor 11, 29) [nota n. 5: Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione, *Eucharisticum mysterium*, 25.5.1967, n. 1; Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, Istruzione, *Inaestimabile donum*, 3.4.1980, n. 11; C.E.I., Documento pastorale, *Eucaristia, comunione e comunità*, 22.5.1983, nn. 97-102].

7. - Proprio per favorire la piena, attiva e consapevole partecipazione al mistero eucaristico [nota n. 6: Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, *Sacrosanctum Concilium* n. 14; Messale Romano, *Principi e norme*, n. 3] richiamiamo all'attenzione delle nostre comunità alcuni punti utili a orientare la catechesi, ad accrescere la devozione, e a indirizzare la pratica eucaristica nelle nostre Chiese particolari e nei singoli fedeli.

Perché il segno sia "vero"

8. - "Cristo è presente ed agisce per virtù dello Spirito Santo nei sacramenti e, in modo singolare ed eminente, nel Sacrificio della Messa sotto le specie eucaristiche, anche quando sono conservate nel tabernacolo al di fuori della celebrazione per la comunione soprattutto dei malati e l'adorazione dei fedeli" [nota n. 7: Giovanni Paolo II, *Lettera Apostolica nel XXV Anniversario della costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium*, n. 7]. La comunione al suo Corpo e al suo Sangue raggiunge la sua massima significazione quando avviene durante la celebrazione stessa. E' qui infatti che l'intrinseca relazione del convito eucaristico al sacrificio di Cristo appare nella massima evidenza [nota n. 8: Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione, *Eucharisticum mysterium*, 25.5.1967, n. 3 e-g e n. 31; Messale Romano, *Principi e norme*, n. 56 h; C.I.C. can. 918]. Per questa ragione la Chiesa ammette anche una seconda volta alla mensa eucaristica coloro che, pur essendosi già accostati una volta nello stesso giorno alla Comunione, partecipano ad un'altra Messa [nota n. 9: Cfr. *CIC., 917*; Messale Romano, 2ª ed. italiana 1983, *Precisazioni*, n. 9, p. L].

9. - "Poiché la celebrazione eucaristica è un Convito pasquale", è importante che tutti i gesti in essa compiuti corrispondano con la verità del segno alla natura del mistero:

“Si desidera vivamente”, perciò, “che i fedeli ricevano il Corpo del Signore con ostie consacrate nella stessa messa, e nei casi previsti, facciano la comunione anche al Calice” [nota n. 10: Messale Romano, *Principi e norme*, nn. 56 e 56 h; 2^a ed. italiana 1983, *Precisazioni*, n. 10, p. L].

Anche il Viatico - a cui ricordiamo che sono tenuti per precetto tutti i fedeli - si riceva, se possibile, durante la Messa, sotto le due specie, segno speciale della partecipazione al mistero della morte del Signore e del suo passaggio al Padre [nota n. 11: Cfr . *Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi*, ed. italiana 1974, n. 26; C.I.C., can 921 e can. 922].

Disposizioni per ricevere la Comunione eucaristica

10. - Perché la Comunione eucaristica produca in noi i suoi frutti di salvezza, e non si traduca invece nella nostra condanna (1 Cor 11, 27-29), essenziali sono le nostre disposizioni, prime tra tutte la fede nella presenza reale del Signore sotto le specie eucaristiche e lo stato di grazia. Perciò la Chiesa prescrive che “nessuno, consapevole di essere in peccato mortale, per quanto si creda contrito, si accosti alla santa Eucarestia senza premettere la confessione sacramentale” [nota n. 12: *Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, ed. italiana 1979, n. 23; C.I.C., can. 916]. Solo qualora vi sia grave ed urgente necessità, il fedele che non abbia disponibilità di un confessore può accostarsi al Sacramento eucaristico, premettendo un atto di contrizione perfetta che include il proposito di confessarsi quanto prima [nota n. 13: *Ibidem*].

11. - Fin dai tempi più antichi la Chiesa ha fatto precedere la comunione eucaristica dalla pratica ascetica del digiuno.

Pur avendo attenuato il precedente rigore, la Chiesa prescrive anche oggi di astenersi da qualunque cibo e bevanda - che non sia la semplice acqua o una medicina - per almeno un'ora prima della Comunione.

Ne sono dispensati i malati, gli anziani e coloro che li assistono [nota n. 14: Cfr C.I.C., can. 919].

I ministri della Comunione

12. - “E’ compito soprattutto del sacerdote e del diacono amministrare la santa Comunione”.

Il ministero della distribuzione del Corpo e del Sangue di Cristo, che è uno dei gesti fondamentali della struttura rituale dell'Eucaristia (prese - rese grazie - spezzò - diede), compete infatti come ministero ordinario, solo a chi partecipa ai gradi del sacramento dell'Ordine [nota n. 15: *Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, ed. italiana 1979, n. 17, Cfr Sacra Congregazione dei Riti, *Istruzione, Eucharisticum mysterium*, 25.5.1967, n. 31; C.I.C., can. 910]. Anche all'accolito debitamente istituito e ad altri ministri straordinari dell'Eucaristia, religiosi e laici preparati, può essere concessa la facoltà di distribuire la comunione in casi di particolare necessità: in assenza del sacerdote e del diacono, o quando c'è un gran numero di fedeli [nota n. 16: Cfr *Ibidem*; Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, *Istruzione Inaestimabile donum*, 3.4.1980, n. 10]. Particolare valore va riconosciuto al loro servizio di carità attraverso il quale l'Eucaristia domenicale dall'altare della celebrazione giunge a quanti, impediti dalla malattia o dall'età, rimarrebbero altrimenti privi del conforto del Sacramento [nota n. 17: Cfr Pontificale Romano, *Istituzione dei ministeri...* ed. italiana 29.9.1980, C.E.I., *Introduzione*, IV, p. 14; C.E.I., Documento pastorale, *Eucaristia, comunione e comunità*, 22.5.1983, n. 80; Nota pastorale, *Il giorno del Signore*, 15.7.1984, n. 14].

Il modo di distribuire e di ricevere la Comunione

13. - “La santa Comunione esprime con maggior pienezza la sua forma di segno, se viene fatto sotto le due specie. Risulta infatti più evidente il segno del banchetto eucaristico” e la rispondenza del rito liturgico al comando del Signore [nota n. 18: Cfr Messale Romano, *principi e norme*, n. 240].

Per questa ragione la Chiesa consente di dare la comunione sotto entrambe le specie in occasione di ogni “celebrazione particolarmente espressiva del senso della comunità cristiana”, nel rispetto delle norme vigenti [nota n. 19: *Ibidem*, n. 242 e ed. italiana 1983, *Precisazioni*, n. 10, p. L].

14. - La Chiesa ha sempre riservato grande attenzione e riverenza all'Eucaristia, anche nel modo di avvicinarsi alla mensa e ricevere la Comunione. Particolarmente appropriato appare oggi l'uso di accedere processionalmente all'altare ricevendo in piedi, con un gesto di riverenza, le specie eucaristiche, professando con l' “Amen” la fede nella presenza sacramentale di Cristo [nota n. 20: Cfr Messale Romano, *Principi e norme*, n. 56 i, 117; 224 c, 246 b, 247 b; Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, *Istruzione, Inaestimabile donum*, 3.4.1980, n. 11].

15. - Accanto all'uso della Comunione sulla lingua, la Chiesa permette di dare l'Eucaristia deponendola sulle mani dei fedeli protese entrambe verso il ministro, ad accogliere con riverenza e rispetto il Corpo di Cristo. I fedeli sono liberi di scegliere tra i due modi ammessi. Chi la riceverà sulle mani la porterà alla bocca davanti al ministro o appena spostandosi di lato per consentire al fedele che segue di avanzare [nota n. 21: Cfr *Rito della*

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Comunione fuori della Messa e culto eucaristico, 1979, n. 21; Congregazione per il Culto Divino, *Notificazione sulla Comunione nella mano*, 3.4.1985, nn. 3-4-7].

Se la comunione viene data per intinzione, sarà consentita soltanto nel primo modo.

16. - In ogni caso è il ministro a dare l'Ostia consacrata e a porgere il calice. Non è consentito ai fedeli di prendere con le proprie mani il pane consacrato direttamente dalla patena, di intingerlo nel calice del vino, di passare le specie eucaristiche da una mano all'altra [nota n. 22: Cfr sopra note 15 e 16; Sacra Congregazione per i sacramenti e il Culto Divino, Istruzione, *Inaestimabile donum*, 3.4.1980, n. 9].

17. - Chiunque si sarà accostato alla Comunione eucaristica renda poi grazie in cuor suo e nell'assemblea dei fratelli al Padre che gliene ha concesso il dono, sostando per un congruo tempo in adorazione del Signore Gesù ed in intenso colloquio con Lui.

Confortato dalla grazia divina il fedele si apra così alla missione di testimonianza e di carità tra i fratelli, perché l'Eucaristia, con la forza dello Spirito, continui nella vita di ogni giorno a lode della gloria di Dio Padre (cfr Ef 1, 14) [nota n. 23: Cfr *Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, 1979, n. 25; Giovanni Paolo II, Lettera ai Vescovi sul mistero e il culto dell'Eucaristia, *Dominicae Cenaе*, 24.2.1980, n. 6; C.E.I. Documento pastorale, *Eucaristia, comunione e comunità*, 22.5.1983, nn. 54-55; Nota pastorale, *Il giorno del Signore*, 15.7.1984, nn. 13-14].

Indicazioni particolari per la comunione sulla mano

1. - La Conferenza Episcopale Italiana, avvalendosi della concessione prevista dal "Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico", con delibera della XXXI Assemblea Generale (14-19 maggio 1989), dopo la richiesta "recognitio" della Santa Sede, concessa con decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in data 14 luglio 1989, n. CD 311/89, ha stabilito, mediante decreto dell'E.mo Presidente Card. Ugo Poletti, n. 571/89 del 19 luglio 1989, che nelle diocesi italiane si possa distribuire la Comunione anche ponendola sulla mano dei fedeli.

2. - Il modo consueto di ricevere la Comunione deponendo la particola sulla lingua rimane del tutto conveniente e i fedeli potranno scegliere tra l'uno e l'altro modo.

3. - Prima di introdurre la possibilità di ricevere la Comunione sulla mano, dovrà essere fatta una congrua catechesi, che illustri i vari punti della presente Istruzione e in particolare il significato della nuova prassi [nota n. 24: Alcuni testi patristici:

- S. Ambrogio (339-397): "Non senza ragione tu dici 'Amen' riconoscendo nel tuo intimo che ricevi il Corpo di Cristo. Quando ti presenti per riceverlo, il Vescovo ti dice: 'Il Corpo di Cristo' e tu rispondi: 'Amen', cioè 'è vero'; il tuo animo custodisca ciò che la tua lingua riconosce"; *De Sacramentis*, 4, 25.

- S. Cirillo di Gerusalemme (315-386): "Quando ti avvicini, non avanzare con le palme delle mani distese, né con le dita disgiunte; invece, fai della tua mano sinistra un trono per la tua mano destra, poiché questa deve ricevere il Re e, nel cavo della mani, ricevi il corpo di Cristo, dicendo "Amen". Santifica dunque accuratamente i tuoi occhi mediante il contatto con il corpo santo, poi prendilo e fai attenzione a non perderne nulla. Ciò che tu dovessi perdere, infatti, è come se perdessi una delle tue membra. Se ti dessero delle pagliuzze d'oro, non le prenderesti con la massima cura, facendo attenzione a non perderne nulla e a non danneggiarle? Non farai dunque assai più attenzione per qualcosa che è ben più prezioso dell'oro e delle pietre preziose, in modo da non perderne neppure una briciola?

Dopo esserti comunicato al corpo di Cristo, avvicinarti anche al calice del suo sangue. Non distendere le tue mani, ma inchinato, e con un gesto di adorazione e rispetto, dicendo, "Amen", santifica te stesso prendendo anche il sangue di Cristo. E mentre le tue labbra sono ancora umide, sfiorale con le tue mani, e santifica i tuoi occhi, la tua fronte e gli altri tuoi sensi. Poi, aspettando l'orazione rendi grazie a Dio che ti ha stimato degno di così grandi misteri"; *Catechesi mistagogiche*, 5, 21-22.

- S. Giovanni Crisostomo (350-407): "Dimmi, andresti con mani non lavate all'Eucaristia? Penso di no. Preferiresti piuttosto di non andarci, anziché andare con mani sporche. In questa piccola cosa sei attento, e poi osi andare a ricever l'Eucaristia con l'anima impura? Ora con le mani tieni il Corpo del Signore solo per breve tempo, mentre nell'animo vi rimane per sempre"; in un altro passo sottolinea: "La più grande dignità di chi riceve con la mano il Corpo del Signore rispetto agli stessi Serafini"; *Omelia sulla lettera agli Efesini*, 3,4 e 6,3.

- Teodoro di Mopsuestia (+ 428): "Allora ciascuno si avvicina, con lo sguardo abbassato e le mani tese". Guardando in basso, il fedele esprime, mediante l'adorazione, una specie di debito di convenienza; in certo qual modo, egli confessa di ricevere il corpo del Re, di colui che divenne Signore di tutto mediante l'unione con la natura divina, ed è egualmente adorato a titolo del Signore da tutta la creazione. E per il fatto che le sue mani sono entrambe tese, egli riconosce veramente la grandezza del dono che sta per ricevere. "Si stende la mano destra per ricevere l'oblazione donata; ma sotto di essa si mette la mano sinistra", mostrando così una grande riverenza...

"Il pontefice dunque, dando l'oblazione, dice: Il corpo di Cristo": mediante queste parole, egli ti insegna a non guardare ciò che appare, ma a rappresentarti nel cuore ciò che è diventato quanto era stato presentato e che, per la venuta dello

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

La Santa Comunione può essere distribuita anche deponendo la particola sulla mano dei fedeli, in conformità alle norme emanate dalla Santa Sede ed alle istruzioni date dalla C.E.I.

NCEI 1989, 7/195

Spirito, è il corpo di Cristo... “Per questo, infatti, dopo di lui tu dici: ‘Amen’ ”. Mediante la tua risposta, tu confermi la parola del pontefice e contrassegni la parola di colui che dà. “E lo stesso si fa per prendere il calice”...

Ma dopo aver preso l’oblazione, giustamente tu farai salire a Dio, da te stesso, azione di grazie e benedizione”, in modo da non essere ingrato per questo dono divino; “e rimarrai, in modo da assolvere con tutti il debito di azione di grazie e di benedizione secondo la legge della Chiesa”, perché è giusto che tutti coloro che si sono nutriti di questo cibo spirituale rendano assieme, in comune, azione di grazie a Dio per questo dono; *Catechesi XVI, 27-29*].

4. - Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano presenta al ministro entrambe le mani, una sull’altra (la sinistra sopra la destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il Corpo di Cristo risponde “*Amen*” facendo un leggero inchino.

Quindi, davanti al ministro, o appena spostato di lato per consentire a colui che segue di avanzare, porta alla bocca l’ostia consacrata prendendola con le dita dal palmo della mano. Ciascuno faccia attenzione di non lasciare cadere nessun frammento. Le ostie siano confezionate in maniera tale da facilitare questa precauzione.

5. - Si raccomandi a tutti, in particolare ai bambini e agli adolescenti, la pulizia delle mani e la compostezza dei gesti, anch’essi segno esterno della fede e della venerazione interiore verso l’Eucaristia.

6. - Dopo l’introduzione della nuova forma per qualche domenica laici preparati, sotto la guida del sacerdote, vigilino con delicatezza e discrezione perché la distribuzione avvenga in modo corretto e degno.

7. - La possibilità della comunione sulla mano sarà introdotta nelle nostre Chiese a partire dalla Domenica prima di Avvento, 3 dicembre 1989, al fine di consentire la summenzionata previa catechesi.

Delibera n. 57, 21 settembre 1990

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE
PER LA RIPARTIZIONE E L'ASSEGNAZIONE
DELLA SOMMA DESTINATA ALLA CHIESA CATTOLICA
EX ART. 47 DELLE NORME SUGLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI (c.d. 8 PER MILLE)

1. La parte della quota pari all'8 per mille dell'IRPEF destinata annualmente dai contribuenti a scopi di carattere religioso e caritativo a diretta gestione della Chiesa Cattolica è utilizzata per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana nella presente delibera.
2. Alle esigenze di culto della popolazione si provvede erogando contributi nel quadro di tre capitoli di spesa: promozione dell'edilizia di culto (chiese, case canoniche, locali di ministero pastorale), sostegno alle attività culturali e pastorali delle diocesi, interventi per finalità religiose, pastorali ed educative di rilievo nazionale.
3. Al sostentamento del clero cattolico si provvede destinando ai sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi la somma necessaria a coprire il fabbisogno residuo, dopo che gli Istituti diocesani e l'Istituto centrale hanno tenuto conto delle remunerazioni che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici, degli stipendi percepiti da terzi, delle quote di pensione eventualmente computabili, e hanno messo a disposizione i redditi dei beni ex-beneficiali e il gettito delle offerte deducibili a norma delle disposizioni vigenti.
4. Agli interventi caritativi si provvede assegnando contributi sia per iniziative in atto o da intraprendere sul territorio nazionale sia per sostenere o promuovere progetti da realizzare in paesi del terzo mondo e per agevolare l'azione animatrice del personale missionario ivi operante.
5. La Presidenza della C.E.I., dopo aver sentito il Consiglio Episcopale Permanente, sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale:
 - a) la misura dei contributi complessivi da assegnare in ciascun anno per le esigenze di culto, il sostentamento del clero e gli interventi caritativi;
 - b) i criteri per l'identificazione dei soggetti destinatari dei contributi e per la ripartizione ed assegnazione dei medesimi a ciascun soggetto;
 - c) le procedure da seguire e i rendiconti da richiedere;
 - d) i criteri di gestione finanziaria delle somme disponibili.Le proposte della Presidenza sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti votanti nell'Assemblea Generale.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

6. La Presidenza della C.E.I. propone all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente l'istituzione e la configurazione dei servizi e degli organismi che si rendessero necessari per l'istruzione e l'esame delle pratiche.

7. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, in deroga al par. 5, lett. a), la somma da assegnare al sostentamento del clero è determinata dalla Presidenza della C.E.I., dopo aver sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

NCEI 1990, 8/212-213

Delibera n. 58, 1 agosto 1991

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO CHE SVOLGE SERVIZIO IN FAVORE DELLE DIOCESI

Art. 1

INDIVIDUAZIONE DEI SACERDOTI
CHE SVOLGONO SERVIZIO IN FAVORE DELLA DIOCESI¹⁸

§ 1. Svolgono servizio in favore della diocesi:

- a) i Vescovi diocesani, e coloro che sono *in iure* ad essi equiparati, preposti alle diocesi italiane; i Vescovi ausiliari; i Vescovi titolari che esercitano nel territorio italiano un speciale incarico stabile a carattere nazionale;
- b) i sacerdoti secolari, diocesani o extra-diocesani, aventi o non aventi cittadinanza italiana, residenti in diocesi o non residenti, i quali, su mandato o con il consenso del Vescovo diocesano, sono impegnati in un'attività ministeriale nella diocesi stessa;
- c) i sacerdoti appartenenti a istituti di vita consacrata o a società clericali di vita apostolica, aventi o non aventi cittadinanza italiana, residenti in diocesi o non residenti, i quali, su mandato scritto del Vescovo diocesano, avuta la designazione o almeno l'assenso del Superiore competente, sono impegnati in un'attività ministeriale nella diocesi stessa, con esclusione dei vicari parrocchiali che operano in parrocchie il cui affidamento all'istituto religioso o alla società di vita apostolica cui essi appartengono non è stato formalizzato mediante la stipulazione o la rinnovazione della convenzione scritta richiesta dal can. 520, § 2, del codice di diritto canonico;
- d) i sacerdoti secolari o religiosi che esercitano il ministero di giudice o altro ministero presso i tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali;

¹⁸ Riproduce le seguenti delibere: n. 45 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986,10/283, modificata con delibera adottata dalla XXIX Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1988, pubblicata in NCEI 1988, 9/218-220; n. 46 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986, 10/285-286. Talune delibere non sono state riprese perché, alla data della sua approvazione (maggio 1991), avevano esaurito la loro efficacia: si tratta della delibera n. 48, del 30 dicembre 1986, concernente l'individuazione dei sacerdoti aventi diritto alla remunerazione negli anni 1987, 1988 e 1989, pubblicata in NCEI 1986, 10/289-290; dell'allegato alla delibera n. 50, concernente gli orientamenti per i vescovi diocesani in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 29, comma quarto, della legge 20 maggio 1985, n. 222, pubblicata in NCEI 1986, 10/293-299; della delibera n. 53 del 30 dicembre 1987, pubblicata in NCEI 1987, 10/278, modificata con delibera adottata dalla XXIX Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1988, pubblicata in NCEI 1988, 9/221.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

- e) i sacerdoti secolari o religiosi che, con l'autorizzazione del proprio Vescovo o Superiore, operano presso organismi, enti o istituzioni nazionali determinati dalla Presidenza della C.E.I., sentite le Commissioni episcopali o gli organismi interessati per materia;
- f) i sacerdoti secolari e quelli religiosi appartenenti a istituti che non abbiano come finalità specifica l'assistenza agli emigrati, messi a disposizione rispettivamente dalla diocesi di incardinazione o dall'istituto di appartenenza per il ministero pastorale in favore degli emigrati italiani all'estero nonché i sacerdoti secolari messi a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri sulla base di una formale convenzione tra i Vescovi interessati¹⁹;
- g) i sacerdoti secolari impegnati, su mandato del proprio Vescovo, in regolari corsi di studio in Italia o all'estero;
- h) i sacerdoti secolari messi a disposizione dell'Ordinariato militare in Italia dalla diocesi di incardinazione per l'incarico di cappellano militare;
- i) i sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio nelle facoltà teologiche italiane e negli istituti accademici equiparati con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come ufficiali a tempo pieno;
- l) i sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio negli istituti di scienze religiose e negli istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane in qualità di docenti o di ufficiali a tempo pieno.
- m) i sacerdoti secolari o religiosi non aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, i quali, su mandato scritto del proprio Vescovo diocesano e del Vescovo che li accoglie e, se religiosi, con l'assenso del Superiore competente, ottenuto un titolo abilitante all'esercizio del ministero in Italia dalla "Commissione Ecclesiale per le Migrazioni" della CEI, svolgono il ministero, a livello diocesano o interdiocesano, a favore dei loro connazionali immigrati in Italia²⁰.

§ 2. In ordine all'inserimento nel sistema di sostentamento di tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi la Presidenza della C.E.I. è delegata ad assumere le decisioni necessarie per la sollecita definizione di posizioni non previste dalle delibere vigenti, con l'impegno

¹⁹ Lettera così modificata con delibera adottata dalla XLVII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 22 agosto 2000, pubblicata in NCEI 2000, 7/212. Il testo originario così disponeva: "i sacerdoti secolari e quelli religiosi appartenenti a istituti che non abbiano come finalità specifica l'assistenza agli emigrati, messi a disposizione rispettivamente dalla diocesi di incardinazione o dall'istituto di appartenenza per il ministero pastorale in favore degli emigrati italiani all'estero".

²⁰ Lettera aggiunta con delibera adottata dalla XLIV Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 27 marzo 1999, pubblicata in NCEI 1999, 3/88.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

di sottoporre gli indirizzi adottati all'approvazione dell'Assemblea Generale immediatamente successiva.

§ 3. Si considera rilevante in ordine al diritto di ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento ai sensi dell'art. 24, comma terzo delle Norme, il servizio a tempo pieno, cioè lo svolgimento continuativo dell'incarico o degli incarichi conferiti al sacerdote dal Vescovo diocesano, nel senso che tali incarichi assorbono la gran parte della sua giornata e rappresentano il suo impegno preminente.

Spetta al Vescovo diocesano stabilire nei casi singoli se ricorrono gli estremi che configurano il servizio a tempo pieno.²¹

Art. 2

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA REMUNERAZIONE SPETTANTE AI SACERDOTI²²

§ 1. La misura della remunerazione spettante ai sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi è determinata sulla base dei criteri indicati nella presente delibera; a ciascuno dei criteri indicati è attribuito un numero determinato di punti; al punto è assegnato un determinato valore monetario.

§ 2. I criteri per la determinazione della misura della remunerazione sono i seguenti:

- a) per assicurare la fondamentale eguaglianza dei sacerdoti, circa i due terzi della remunerazione sono identici per tutti indipendentemente da ogni altra condizione o circostanza;
- b) è riconosciuta a ciascun sacerdote una progressione di remunerazione per anzianità nell'esercizio del ministero pastorale, mediante l'attribuzione di un numero determinato di punti per ogni cinque anni di ministero esercitato, fino a un massimo di otto scatti;

²¹ Con delibera adottata dalla XLVII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 22 agosto 2000, pubblicata in NCEI 2000, 7/212, è stato abrogato il § 4 recante il seguente testo: "§ 4. Le disposizioni della presente delibera non si applicano ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalle diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria in paesi del Terzo Mondo; al loro sostentamento si concorre attraverso le risorse attribuite alla Chiesa cattolica in forza degli artt. 47, comma secondo, e 48 delle Norme, secondo criteri, modalità e misure da definire".

²² Riproduce la delibera n. 43 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986, 10/280-281, modificata con delibera adottata dalla XXVIII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1987, pubblicata in NCEI 1987, 10/276 e successivamente modificata con delibera adottata dalla XXXII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 21 settembre 1990, pubblicata in NCEI 1990, 8/208.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

- c) per tener conto dei particolari oneri connessi all'esercizio del loro ufficio, è attribuito un numero determinato di punti aggiuntivi:
- ai Vescovi e a coloro che sono *in iure* ad essi equiparati;
 - ai Vescovi incaricati della cura di più diocesi;
 - ai sacerdoti che esercitano l'ufficio di vicario generale o di vicario episcopale;
 - ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di quattromila abitanti; ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica; ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 68, fermo restando che nel caso di concorso di due o più delle fattispecie indicate l'attribuzione in favore del parroco viene operata una sola volta, con riferimento a quella che prevede il maggior numero di punti;
- d) per consentire di tener conto di situazioni di particolare onerosità riguardanti taluni sacerdoti secolari è riconosciuta ai Vescovi diocesani la possibilità di assegnare ai medesimi un numero determinato di punti aggiuntivi;
- e) per concorrere alle spese di affitto è attribuito ai sacerdoti che non dispongono di un alloggio ecclesiastico un numero determinato di punti aggiuntivi.

§ 3. Spetta alla Conferenza Episcopale Italiana determinare periodicamente il numero dei punti da attribuire a ciascuno dei criteri indicati al § 2 e il valore monetario da assegnare al punto.

§ 4. La remunerazione spettante ai sacerdoti aventi diritto è determinata al netto dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti, che l'Istituto Centrale per il sostentamento del clero versa, ai sensi dell'art. 25 delle Norme, per i sacerdoti che vi sono tenuti.

Art. 3

PROVENTI DA COMPUTARE NELLA REMUNERAZIONE²³

Ai fini della verifica di cui all'art. 34, comma primo, delle Norme sono da computare i seguenti redditi:

²³ Riproduce la delibera n. 44 del 30 dicembre 1986 pubblicata in NCEI 1986, 10/281-283, così come modificata con delibera adottata dalla XXVIII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1987 e pubblicata in NCEI 1987, 10/277.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

a) la remunerazione che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) lo stipendio che i sacerdoti ricevono da soggetti pubblici o privati diversi dagli enti ecclesiastici;

c) i due terzi dell'importo della pensione o delle pensioni di cui i sacerdoti godono.

Nel caso in cui i periodi assicurativi-contributivi che danno luogo alla pensione sono collocati in data sia anteriore sia posteriore a quella dell'ordinazione sacerdotale, i due terzi sono riferiti alla quota della pensione che deriva, in proporzione, dai soli periodi assicurativi-contributivi collocati in data posteriore a quella dell'ordinazione sacerdotale.

La contribuzione volontaria è da considerarsi, al predetto fine, sempre collocata in periodi anteriori alla data dell'ordinazione sacerdotale.

Sono escluse dal computo le pensioni assicurate dal Fondo Clero INPS.

Nel caso in cui la pensione che deve essere computata concorra con una pensione del Fondo Clero dell'INPS, dall'importo da prendersi in considerazione al fine della determinazione della quota computabile viene previamente dedotto quello corrispondente alla trattenuta subita sulla pensione del Fondo Clero²⁴;

d) i due terzi della pensione maturata dai sacerdoti che nel 1961 hanno scelto di non iscriversi al Fondo Clero INPS, previa deduzione al compimento del 65° anno di età dell'importo corrispondente al trattamento minimo della pensione di vecchiaia del Fondo medesimo.

Art. 4

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DOVUTA DAGLI ENTI ECCLESIASTICI²⁵

²⁴ Lettera così modificata con delibera approvata dalla XXXVII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 3 settembre 1993, pubblicata in NCEI 1993, 8/270-271. Il testo originario della delibera così stabiliva: "i due terzi della pensione o del complesso delle pensioni di cui i sacerdoti godono, qualora i requisiti minimi per il loro conseguimento siano stati raggiunti in data posteriore a quella dell'ordinazione sacerdotale.

Sono escluse dal computo le pensioni assicurate dal Fondo Clero INPS. Nel caso in cui le pensioni che debbono essere computate concorrono con una pensione del Fondo Clero INPS, la quota di due terzi è da calcolare, con riferimento a tutte le pensioni, solo sull'importo eccedente la misura della pensione del Fondo Clero al lordo delle trattenute di legge".

²⁵ Riproduce la delibera n. 47 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986/10, pp. 286-289, modificata con delibera adottata dalla XXVIII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1987, pubblicata in NCEI 1987, 10/277, e successivamente modificata con delibera adottata dalla XXIX Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1988, pubblicata in NCEI 1988, 9/220, e ulteriormente modificata con delibera adottata dalla XXXII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 21 settembre 1990, pubblicata in NCEI 1990, 8/208-210.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

§ 1. I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalla diocesi ai Vescovi diocesani, ai Vescovi Ausiliari e a coloro che sono *in iure* equiparati ai Vescovi diocesani sono i seguenti:

- a) la diocesi deve assicurare una remunerazione pari alla misura complessiva periodicamente stabilita dalla C.E.I.;
- b) la diocesi può erogare una remunerazione inferiore soltanto quando le sue risorse siano particolarmente modeste, fermo in ogni caso il minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.

Alla remunerazione dei Vescovi titolari che esercitano nel territorio italiano uno speciale incarico stabile a carattere nazionale provvede l'ente presso il quale essi svolgono il proprio ministero.

§ 2. Il Vescovo diocesano, sentito il Consiglio Presbiterale, stabilisce le norme per la determinazione della remunerazione dovuta ai sacerdoti dagli enti ecclesiastici che si avvalgono del loro ministero, attenendosi ai criteri di cui ai paragrafi seguenti.

§ 3. I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalla parrocchia al parroco e ai vicari parrocchiali sono i seguenti:

- a) la parrocchia è tenuta ad assicurare al parroco una somma mensile pari al prodotto di una determinata quota capitaria per il numero degli abitanti della circoscrizione parrocchiale, al vicario parrocchiale una somma pari al 50%, ovvero, qualora goda di altri redditi di cui all'art. 3, una somma pari al 25% della remunerazione dovuta al parroco;
- b) il Vescovo diocesano, sulla base dei dati di cui alla lettera a) e delle risorse della parrocchia quali risultano dal bilancio parrocchiale o sono comunque da lui conosciute, e tenendo conto dell'obbligo delle parrocchie di provvedere interamente ai sacerdoti addetti ove le risorse lo permettano, può stabilire:
 - un aumento della quota capitaria;
 - una diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 30 per cento;
 - una diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 90 per cento qualora la parrocchia versi in straordinarie difficoltà economiche, limitatamente al 15 per cento del numero delle parrocchie della diocesi.²⁶

²⁶ Alinea così modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 27 marzo 1999, pubblicata in NCEI 1999, 3/97. Il testo originario così disponeva: "una diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 90 per cento qualora la parrocchia versi in straordinarie difficoltà economiche, limitatamente al 10 per cento del numero delle parrocchie della diocesi".

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

È in facoltà del Vescovo diocesano, per incrementare la responsabilità della diocesi e sviluppare dimensioni concrete di solidarietà e di perequazione tra le parrocchie della medesima, di scegliere di sostituire alla vigente disciplina di individuazione dell'onere gravante sulle parrocchie per il sostentamento dei sacerdoti che vi prestano il proprio ministero la seguente procedura alternativa:

- a) la misura dell'apporto remunerativo per i sacerdoti da parte degli enti parrocchia esistenti nella diocesi deve essere complessivamente pari al prodotto di una determinata quota capitaria, individuata dal Consiglio Episcopale Permanente, per il numero degli abitanti delle parrocchie medesime;
- b) la determinazione della misura della remunerazione dovuta dalle singole parrocchie ai sacerdoti che prestano il proprio ministero presso di esse spetta al Vescovo diocesano, secondo criteri di solidarietà e di perequazione fra le stesse, udito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici.²⁷

§ 4. I criteri per determinare la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici diversi dalle parrocchie ai sacerdoti che vi prestano il proprio servizio ministeriale sono i seguenti:

- a) ai sacerdoti che svolgono servizio a tempo pieno l'ente deve assicurare una remunerazione pari alla misura complessiva periodicamente stabilita dalla C.E.I.; il Vescovo diocesano, o l'Autorità competente nel caso di enti sovradiocesani, può porre a carico dell'ente una remunerazione inferiore, soltanto nel caso in cui le risorse di esso siano particolarmente modeste; la remunerazione non può in ogni caso essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.;
- b) ai sacerdoti che svolgono un servizio a tempo parziale l'ente deve assicurare una remunerazione secondo le disposizioni statutarie, se esistenti, e comunque proporzionata al tempo dedicato; la remunerazione non può in ogni caso essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.;
- c) ai sacerdoti residenti presso un ente, che, oltre a una somma mensile, assicura il vitto e/o i servizi, viene computata una quota forfettaria per vitto e/o servizi, fissata tra i limiti minimo e massimo periodicamente stabiliti dalla C.E.I.

§ 5. La remunerazione dovuta ai sacerdoti dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero è determinata nei casi singoli con decreto del Vescovo diocesano o dell'autorità ecclesiastica competente.

²⁷ L'ultimo comma del § 3 dell'art. 4 è stato aggiunto con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 27 marzo 1999, pubblicata in NCEI 1999, 3/97.

Art. 4 *bis*²⁸

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA REMUNERAZIONE
SPETTANTE AI SACERDOTI SECOLARI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA DIOCESI DI
INCARDINAZIONE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA CON DIOCESI DI PAESI
STRANIERI

§ 1. La remunerazione complessiva spettante ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri è pari alla misura prevista nell'art. 2, § 2, lettera a). All'erogazione della remunerazione garantita al sacerdote concorrono la diocesi "ad quam" attraverso una quota, da assicurare in denaro, in natura o in servizi, e la diocesi "a qua" attraverso una quota in denaro, nella misura determinata ai sensi dell'art. 6. L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero provvede all'integrazione eventualmente spettante, che viene erogata secondo le determinazioni adottate ai sensi dell'art. 6.

§ 2. La remunerazione spettante ai sacerdoti secolari di cui al § 1 è determinata con l'applicazione del criterio stabilito nell'art. 2, § 4.

Art. 5

FUNZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE E AUTONOME²⁹

Le funzioni previdenziali integrative e autonome in favore del clero previste dall'art. 27, comma primo, delle Norme sono attuate secondo i seguenti indirizzi:

a) si provvede ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti dichiarati emeriti o inabili dal Vescovo mediante un assegno di carattere integrativo, la cui entità è determinata dalla differenza tra l'intero ammontare delle pensioni da computare ai sensi dell'art. 3, lettere c) e d), aumentato dell'importo di

²⁸ Articolo aggiunto con delibera approvata dalla XLVIII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 30 luglio 2001, pubblicata in NCEI 2001, 6/189-190. Nel decreto di promulgazione è stabilito altresì che la delibera entra in vigore dal 1° gennaio 2002.

²⁹ Riproduce la delibera n. 54 del 30 dicembre 1987, pubblicata in NCEI 1987, 10/279-280, modificata con delibera adottata dalla XXIX Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1988, pubblicata in NCEI 1988, 9/221-222.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

ogni altro sussidio computabile di cui il soggetto gode, e la misura periodicamente stabilita rispettivamente per i Vescovi e per i sacerdoti.

Le pensioni assicurate dal Fondo Clero dell'INPS vengono computate nella misura della metà del loro ammontare;

b) l'assegno integrativo viene erogato dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero avvalendosi delle somme a tal fine trasmessegli dalla Conferenza Episcopale Italiana;

c) non vengono stabiliti collegamenti con i fondi diocesani di solidarietà costituiti in base a libere contribuzioni dei sacerdoti.

Art. 6

COMPETENZA DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE PER ULTERIORI DETERMINAZIONI³⁰

Le determinazioni previste dalle disposizioni dell'art. 2, § 3, dell'art. 4, §§ 1 e 4, dell'art. 4 bis, § 1³¹ e dell'art. 5 sono adottate dal Consiglio Episcopale Permanente previa, se possibile, consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali.

Art. 7

ESECUTIVITÀ DEI DECRETI VESCOVILI DI ASSEGNAZIONE A DIOCESI, PARROCCHIE E CAPITOLI NON SOPPRESSI DI BENI NON REDDITIZI APPARTENENTI AGLI ISTITUTI DIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO³²

³⁰ Riproduce la delibera n. 49 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986, 10/291, modificata con delibera adottata dalla XXXII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 21 settembre 1990, pubblicata in NCEI 1990, 8/210, con *errata corrige* pubblicato in NCEI 1990, 11/319.

³¹ Comma così modificato con delibera approvata dalla XLVIII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 30 luglio 2001, pubblicata in NCEI 2001, 6/190. Il comma originario stabiliva: "Le determinazioni previste dalle disposizioni dell'art. 2, § 3, dell'art. 4, §§ 1 e 4, e dell'art. 5 sono adottate dal Consiglio Episcopale Permanente previa, se possibile, consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali".

³² Riproduce la delibera n. 50 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986, 10/292.

I provvedimenti adottati dal Vescovo diocesano ai sensi dell'art. 29, comma quarto, delle Norme, non diventano esecutivi se non decorso il termine previsto dal can. 1734, § 2, per la presentazione di eventuali ricorsi.

L'eventuale ricorso contro i provvedimenti del Vescovo, di cui al comma precedente, sospende l'esecuzione dei provvedimenti stessi.

Art. 8

ORGANO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TRA SACERDOTI E ISTITUTI DIOCESANI
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO³³

§ 1. Al fine di favorire la composizione delle controversie eventualmente insorte tra un sacerdote e l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero circa il provvedimento adottato dall'Istituto stesso in attuazione dell'art. 34, comma primo delle Norme, è costituito in ciascuna diocesi un organo di composizione, i cui membri sono:

- a) *durante munere*, il Vicario giudiziale, che lo presiede;
- b) *durante munere*, il sacerdote presidente o incaricato diocesano della F.A.C.I.;
- c) un sacerdote o un laico eletto dal Consiglio presbiterale diocesano, che dura in carica cinque anni.

Se uno dei componenti previsti è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero deve essere sostituito per incompatibilità da un sacerdote scelto dal Vescovo, se si tratta del Vicario giudiziale, da un sacerdote o da un laico eletto dal Consiglio presbiterale diocesano, se si tratta dell'incaricato F.A.C.I.

§ 2. Quando un sacerdote si ritiene gravato dal provvedimento adottato dall'Istituto diocesano e regolarmente comunicatogli in attuazione dell'art. 34, comma primo, delle Norme, e intende far valere le proprie ragioni, deve anzitutto sottoporre la questione all'organo di composizione mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente, contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall'Istituto diocesano.

³³ Riproduce la delibera n. 51 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986, 10/299-301, modificata con delibera adottata dalla XXXII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Presidente della C.E.I. del 21 settembre 1990, pubblicata in NCEI 1990, 8/210-211.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

La lettera deve essere inviata entro quindici giorni utili dalla data della notifica del provvedimento con il quale l'Istituto ha determinato l'integrazione remunerativa spettante al sacerdote; copia della stessa deve altresì essere inviata in pari data e con lettera raccomandata al Presidente dell'Istituto diocesano.

§ 3. Ricevuta la lettera, il Presidente dell'organo di composizione nomina il relatore tra i componenti dell'organo stesso e convoca i componenti del medesimo nonché il sacerdote e l'Istituto diocesano per l'udienza, che deve tenersi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della lettera contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall'Istituto diocesano.

L'Istituto deve depositare le proprie controdeduzioni presso la sede dell'organo di composizione almeno sette giorni utili prima della data dell'udienza e farne contestualmente pervenire copia al sacerdote interessato mediante lettera raccomandata.

L'Istituto e il sacerdote compaiono il primo in persona del proprio legale rappresentante, il secondo di persona. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia.

§ 4. La mancata comparizione di una delle parti non comporta rinvio della discussione, salvo il caso di comprovata impossibilità per ragioni di malattia da parte del sacerdote.

Dovendosi disporre un rinvio, nel caso e per la ragione di cui al precedente comma, il Presidente ordina la nuova comparizione delle parti non oltre i cinque giorni non festivi successivi, a meno che risultino da nuova certificazione medica il protrarsi della malattia e la sua prevedibile durata. In quest'ultimo caso il Presidente fissa la data dell'udienza tenendo conto di dette circostanze.

§ 5. All'udienza il relatore, nominato dal Presidente, presenta i punti salienti della controversia.

Terminata la relazione, il Presidente invita le parti ad esporre le loro ragioni e ad esibire eventuali documenti.

§ 6. Esaurito il dibattito, il Presidente, dopo essersi consultato con gli altri membri, invita le parti ad addivenire a un'equa conciliazione, della quale delinea le possibili basi. Se il tentativo riesce, il Presidente redige il verbale della conciliazione che, firmato da lui e dalle parti, è inappellabile e immediatamente esecutivo.

In difetto, egli invita i componenti dell'organismo a ritirarsi per deliberare. Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

Il dispositivo della decisione è comunicato in udienza alle parti. La decisione, completa di motivazione, è quindi fatta pervenire alle parti stesse a cura del Presidente dell'organo deliberante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

§ 7. Dalla data di ricevimento di tale notifica decorrono i termini per l'introduzione del ricorso gerarchico al Vescovo da parte del sacerdote interessato o dell'Istituto. Tale ricorso non produce effetto sospensivo della decisione assunta dall'organo di composizione, che è esecutiva. Ai ricorsi gerarchici e all'eventuale ricorso giurisdizionale previsti dal diritto canonico si applicano le regole dallo stesso stabilite, ferma la esecutività del provvedimento dell'organo di composizione.

Art. 9

ORGANO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TRA SACERDOTI E ISTITUTI INTERDIOCESANI
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO³⁴

§ 1. Al fine di favorire la composizione delle controversie eventualmente insorte tra un sacerdote e l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero circa il provvedimento adottato dall'Istituto stesso in attuazione dell'art. 34, comma primo delle Norme, è costituito nella diocesi presso cui l'Istituto ha sede un organo di composizione, i cui membri sono:

- a) *durante munere*, il Vicario giudiziale di detta diocesi, che lo presiede;
- b) *durante munere*, il sacerdote presidente o incaricato della F.A.C.I. della diocesi di appartenenza del sacerdote interessato;
- c) un sacerdote o laico eletto dal Consiglio presbiterale della diocesi di appartenenza del sacerdote interessato, che dura in carica cinque anni.

Se uno dei componenti previsti è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero deve essere sostituito per incompatibilità. Se si tratta del Vicario giudiziale gli subentra un sacerdote scelto di comune accordo dai Vescovi delle diverse diocesi partecipanti oppure scelto dal singolo Vescovo nel caso di diocesi unite "*in persona episcopi*" o "*aeque principaliter*"; se si tratta del rappresentante della F.A.C.I. gli subentra un sacerdote o un laico eletto dal Consiglio Presbiterale della diocesi cui appartiene il sacerdote interessato.

³⁴ Riproduce la delibera n. 52 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986/10, pp. 302-304, modificata con delibera adottata dalla XXXII Assemblea Generale con decreto del Presidente della C.E.I. del 21 settembre 1990, pubblicata in NCEI 1990, 8/211-212.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

§ 2. Quando un sacerdote si ritiene gravato dal provvedimento adottato dall'Istituto interdiocesano e regolarmente comunicatogli in attuazione dell'art. 34, comma primo, delle Norme, e intende far valere le proprie ragioni, deve anzitutto sottoporre la questione all'organo di composizione mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente, contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall'Istituto interdiocesano.

La lettera deve essere inviata entro quindici giorni utili dalla data della notifica del provvedimento con il quale l'Istituto ha determinato l'integrazione remunerativa spettante al sacerdote; copia della stessa deve altresì essere inviata in pari data e con lettera raccomandata al Presidente dell'Istituto interdiocesano.

§ 3. Ricevuta la lettera, il Presidente dell'organo di composizione nomina il relatore tra i componenti dell'organo stesso e convoca i componenti del medesimo nonché il sacerdote e l'Istituto interdiocesano per l'udienza, che deve tenersi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della lettera contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall'Istituto interdiocesano.

L'Istituto deve depositare le proprie controdeduzioni presso la sede dell'organo di composizione almeno sette giorni utili prima della data dell'udienza e farne contestualmente pervenire copia al sacerdote interessato mediante lettera raccomandata.

L'Istituto e il sacerdote compaiono il primo in persona del proprio legale rappresentante, il secondo di persona. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia.

§ 4. La mancata comparizione di una delle parti non comporta rinvio della discussione, salvo il caso di comprovata impossibilità per ragioni di malattia da parte del sacerdote.

Dovendosi disporre un rinvio, nel caso e per la ragione di cui al precedente comma, il Presidente ordina la nuova comparizione delle parti non oltre i cinque giorni non festivi successivi, a meno che risultino da nuova certificazione medica il protrarsi della malattia e la sua prevedibile durata. In quest'ultimo caso il Presidente fissa la data dell'udienza tenendo conto di dette circostanze.

§ 5. All'udienza il relatore, nominato dal Presidente, presenta i punti salienti della controversia.

Terminata la relazione, il Presidente invita le parti ad esporre le loro ragioni e ad esibire eventuali documenti.

§ 6. Esaurito il dibattito, il Presidente, dopo essersi consultato con gli altri membri, invita le parti ad addivenire a un'equa conciliazione, della quale delinea le possibili basi. Se il tentativo riesce, il Presidente redige il verbale della conciliazione che, firmato da lui e dalle parti, è inappellabile e immediatamente esecutivo.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

In difetto, egli invita i componenti dell'organismo a ritirarsi per deliberare. Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

Il dispositivo della decisione è comunicato in udienza alle parti. La decisione, completa di motivazione, è quindi fatta pervenire alle parti stesse a cura del Presidente dell'organo deliberante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

§ 7. Dalla data di ricevimento di tale notifica decorrono i termini per l'introduzione del ricorso gerarchico da parte del sacerdote interessato o dell'Istituto interdiocesano. Hanno competenza a ricevere il ricorso:

- quando una delle parti in causa è un Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero costituito tra diocesi governate da Vescovi diversi, i Vescovi stessi, che esaminano e decidono il ricorso congiuntamente;
- quando una delle parti in causa è un Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero costituito tra diocesi unite *"in persona episcopi"* o *"aeque principaliter"*, il Vescovo proprio.

Tale ricorso non produce effetto sospensivo della decisione assunta dall'organo di composizione, che è esecutiva. Ai ricorsi gerarchici e all'eventuale ricorso giurisdizionale previsti dal diritto canonico si applicano le regole dallo stesso stabilite, ferma la esecutività del provvedimento dell'organo di composizione.

Art. 10

MODALITA' DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

I tre rappresentanti del clero nel consiglio di amministrazione e il rappresentante del clero nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono designati da un collegio elettorale composto dai membri della Commissione presbiterale italiana e dai membri del consiglio direttivo della Federazione tra le associazioni del clero in Italia (F.A.C.I.).

Art. 11

MODALITA' DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ISTITUTI DIOCESANI
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

§ 1. I rappresentanti del clero nel Consiglio di amministrazione degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero sono designati dal Consiglio Presbiterale diocesano.

Nelle diocesi aventi un numero di sacerdoti non superiore a centocinquanta è in facoltà del Vescovo stabilire che la designazione sia fatta dall'assemblea di tutto il clero che svolge servizio in favore della diocesi. Perché la designazione sia valida occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei sacerdoti aventi diritto a partecipare all'assemblea.

§ 2. Se tra gli organi statutari dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero è previsto il Collegio dei revisori dei conti le disposizioni del § 1 si applicano anche per la designazione di un revisore da parte del clero diocesano.

Art. 12

INTERVENTI PER ASSICURARE LA CORRETTA
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO³⁵

Qualora risultasse che in una diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non sono state applicate correttamente, la Presidenza della C.E.I. è competente a decidere gli interventi necessari, restando sempre salvo il diritto di ricorrere *ad normam iuris* alla superiore autorità.

NCEI 1991, 6/147-158

³⁵ Riproduce la delibera n. 55 del 30 dicembre 1987, pubblicata in NCEI 1987, 10/280-281.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Delibera n. 61, 27 marzo 1999

Definizione delle iniziative promozionali

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, dopo aver sentito il Consiglio Episcopale Permanente, sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale gli indirizzi e le disposizioni necessari per provvedere in forma organica, a livello locale e centrale, all'istituzione degli strumenti e alla realizzazione delle attività di promozione del sostentamento del clero e del sostegno economico alla Chiesa Cattolica in Italia e per assicurare adeguata informazione circa la destinazione delle somme di cui agli articoli 46 e 47 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984.

Le proposte della Presidenza sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti votanti nell'Assemblea Generale.

NCEI 1999, 3/96

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Delibera [non numerata], 27 marzo 1999

Statuti degli Istituti per il sostentamento del clero

§ 1. La lett. b) dell'art. 11 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificata:

“Spetta pertanto al Consiglio di amministrazione:

.....

b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario diocesano:

* l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;

* l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1;

* l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;

* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;

* l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.”

§ 2. L'art. 5 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificato:

“Art. 5 - Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è così composto:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;

b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;

c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;

e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.”

§ 3. L'art. 4 dello statuto dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero è così modificato:

“Art. 4 - Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è composto:

a) dalla somma conferita dalla C.E.I. all'atto di erezione;

b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;

c) da ogni altro bene acquisito e dalle eventuali eccedenze attive di cui all'art. 15, che siano destinate a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione”.

§ 4. L'art. 9 dello statuto dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero è così modificato:

“Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, normalmente una volta al mese, mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da spedire per raccomandata al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno dieci giorni

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può farsi con telegramma spedito almeno 48 ore prima e contenente per sommi capi l'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale. I singoli consiglieri hanno diritto di chiedere che nel verbale vengano trascritti i dibattiti relativi ad uno o più punti dell'ordine del giorno. Il libro dei verbali deve essere regolarmente vidimato”.

NCEI 1999, 3/98-100

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Delibera n. 62, 27 marzo 1999

Disposizioni circa taluni aspetti della gestione degli istituti diocesani

§ 1. L'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, nell'ambito delle funzioni assegnategli dal proprio statuto e dagli statuti degli Istituti per il sostentamento del clero, individua e segnala al Comitato della C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici gli Istituti che, nell'arco di un quinquennio, hanno chiuso i loro esercizi in perdita o con un utile annuo inferiore ai 20 milioni di lire.

Il Comitato della C.E.I., nel caso in cui gli Istituti segnalati non assicurano i presupposti che permettano di prevedere, in un ragionevole lasso di tempo, un miglioramento della rispettiva condizione reddituale, può richiedere agli Istituti stessi di procedere all'alienazione dei beni di natura immobiliare non produttori reddito o produttori redditi che, nel complesso, non sono sufficienti a coprire le loro spese di funzionamento.

Gli Istituti procedono alle predette alienazioni avendo cura che venga rispettata la congruità con i valori di mercato, sulla base di una perizia scritta richiesta direttamente in loco o, nel caso di una molteplicità di beni da alienare e/o di un presumibile consistente valore degli stessi, anche per il tramite dell'Istituto Centrale.

Gli Istituti provvedono ad investire il ricavato delle vendite negli strumenti finanziari consentiti; per questi investimenti e, se del caso, per gli investimenti delle altre liquidità possono avvalersi dell'assistenza dell'Istituto Centrale.

§ 2. I Vescovi di più diocesi viciniori, qualora i rispettivi Istituti per il sostentamento del clero si trovino nelle condizioni indicate al primo capoverso del § 1, o, in ogni caso, qualora lo ritengano opportuno, possono stipulare intese volte a far sì che gli Istituti per il sostentamento del clero delle loro diocesi affidino il disbrigo dei rispettivi adempimenti amministrativo-contabili ad un unico ufficio, da costituire ed organizzare appositamente.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, sulla base delle intese stipulate dai Vescovi diocesani, si accordano per affidare all'unico ufficio lo svolgimento delle attività inerenti i loro compiti istituzionali, conservando l'autonomia patrimoniale e la libertà decisionale, esercitata attraverso i propri Consigli di Amministrazione, in ordine all'esercizio dei poteri di loro spettanza.

La Presidenza della C.E.I., avvalendosi dei supporti giuridici ed organizzativi forniti, rispettivamente, dal Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e dall'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, predispose un regolamento con il quale sono dati i criteri per la costituzione e le competenze da attribuire all'unico ufficio e per la disciplina dei rapporti tra gli Istituti federati.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Delibera n. 63, 22 agosto 2000

Provvidenze economiche in favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l'esercizio del ministero

§ 1 La lettera d) dell'art. 2 dello schema-tipo dello statuto degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificata:

“L'I.D.S.C. (L'I.I.S.C.) ha i seguenti scopi:

....

- d) provvedere, con l'osservanza dei criteri contenuti nell'art. 2 bis, alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.”

§ 2 Nello schema-tipo dello statuto degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero, dopo l'art. 2, è inserito l'art. 2 bis, recante il seguente testo:

“ART. 2 bis

Criteri per l'applicazione dell'art. 27, comma secondo delle Norme

I criteri ai quali l'Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall'art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un'occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dall'attestazione circa l'inesistenza di altre fonti di reddito;
2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;
3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;
4. su domanda dell'interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell'Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.”

NCEI 2000, 7/213-214

Disposizioni
adottate dall'Assemblea Generale,
dalla riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali
e dal Consiglio Episcopale Permanente
per dare attuazione alle delibere relative al sostentamento del clero

Disposizioni relative all'articolo 1 del «Testo Unico»

L'articolo individua i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi e dispone che, ai fini del diritto di ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento ai sensi dell'articolo 24, comma terzo della legge 20 maggio 1985, n. 222, assume rilevanza il servizio a tempo pieno.

La lettera b) del § 1 stabilisce che svolgono servizio in favore della diocesi «i sacerdoti secolari, diocesani o extra-diocesani, aventi o non aventi cittadinanza italiana, residenti in diocesi o non residenti, i quali, su mandato o con il consenso del Vescovo diocesano, sono impegnati in un'attività ministeriale nella diocesi stessa».

Tra i sacerdoti individuati dalla disposizione sono ricompresi coloro ai quali è stato conferito l'ufficio di canonico della chiesa cattedrale o di una chiesa collegiata.

Al fine di stabilire se il servizio reso dai canonici in favore della diocesi possa configurare il servizio a tempo pieno previsto dal § 3, occorre tener presente le seguenti disposizioni:

«Con il 1° gennaio 1990 si darà piena attuazione alla delibera C.E.I. n. 46, par. 1, lett. d): “l'incarico di canonico della cattedrale o di una collegiata configura il tempo pieno quando, in base alle disposizioni dello statuto capitolare, riveduto a norma dei cann. 505 e 506, il canonico esercita realmente e quotidianamente le funzioni corali e le specifiche funzioni ministeriali, previste dallo statuto stesso o da altre disposizioni ecclesiastiche”.

Ciò significa che potranno rimanere nel sistema di sostentamento *avendo come unico titolo di inserimento quello di canonico* soltanto quei sacerdoti secolari:

- che sono canonici della chiesa cattedrale o di una chiesa collegiata;
- che fanno parte di un capitolo i cui statuti sono stati riveduti a termini del vigente codice di diritto canonico;
- che esercitano funzioni sia corali sia ministeriali;
- che esercitano dette funzioni quotidianamente;
- che ricevono dal capitolo una remunerazione “che, assommando la quota prebendale e le distribuzioni per il servizio corale e ministeriale, sia pari alla misura complessiva stabilita periodicamente dalla C.E.I.; la somma assicurata può essere inferiore soltanto quando risulti dal bilancio che le risorse non sono sufficienti ” (delibera n. 47, § 2, lett. f).

Copia degli statuti riveduti dei capitoli dovrà essere trasmessa dagli Istituti diocesani all'Istituto Centrale. Tale adempimento costituisce condizione per la permanenza o l'ingresso nel sistema, a partire dal 1° gennaio 1990, dei sacerdoti aventi il solo incarico di canonico.

I sacerdoti attualmente inseriti nel sistema in base al solo titolo di canonico, che non verificheranno le condizioni sopra previste, eccettuati quelli appartenenti ai capitoli delle Abbazie territoriali, usciranno dal sistema di sostentamento se non riceveranno un altro incarico ministeriale che comporti il tempo pieno, e, ricorrendone le condizioni, saranno inseriti nel sistema di previdenza integrativa»¹.

È poi da segnalare la lettera f) del § 1, nel testo novellato dalla delibera adottata dalla XLVII Assemblea Generale, in forza della quale i sacerdoti *Fidei donum* sono stati ricompresi tra quanti svolgono servizio in favore della diocesi e inseriti a pieno titolo nel sistema di sostentamento del clero. Le disposizioni concernenti i sacerdoti *Fidei donum* sono illustrate in relazione all'articolo 4 bis del «Testo Unico».

Disposizioni relative all'articolo 2 del «Testo Unico»

Il § 1 stabilisce che la determinazione della misura della remunerazione spettante ai sacerdoti che prestano servizio (a tempo pieno) in favore della diocesi avviene secondo un particolare sistema di calcolo a base parametrica, che prevede l'attribuzione a ciascun sacerdote di un determinato numero di punti sulla base dei criteri indicati nello stesso articolo; dalla moltiplicazione di questo numero per il valore monetario del punto si ottiene la misura della remunerazione spettante al sacerdote.

A ciascuno dei criteri indicati nel § 2 è attribuito un numero determinato di punti. A tal fine occorre tenere presente le seguenti disposizioni.

1° criterio – lettera a) dell'articolo 2

Per assicurare la fondamentale uguaglianza dei sacerdoti vengono riconosciuti a ciascun sacerdote 80 punti.²

2° criterio – lettera b) dell'articolo 2

Per riconoscere a ciascun sacerdote una progressione di remunerazione per anzianità nell'esercizio del ministero pastorale vengono attribuiti 2 punti per ogni

¹ Determinazioni approvate dalla XXXI Assemblea Generale (in NCEI 1989, 5/140-145).

² Determinazione così modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 25-28 settembre 1995, pubblicata in NCEI 1996, 1/43. La precedente determinazione, assunta nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare), stabiliva in 75 punti la misura iniziale uguale per tutti i sacerdoti.

cinque anni di ministero esercitato, fino a un massimo di otto scatti quinquennali; in occasione dell'ultimo scatto sono assegnati 3 punti.³

Ai fini della determinazione del numero degli scatti quinquennali, il calcolo viene operato partendo dal giorno successivo alla data dell'ordinazione sacerdotale.⁴

3° criterio – lettera c) dell'articolo 2

- ai Vescovi e a coloro che sono *in iure* a essi equiparati sono attribuiti 40 punti;⁵

- ai Vescovi incaricati della cura di più diocesi, in aggiunta ai 40 punti precedenti, sono attribuiti 30 punti;⁶

- ai sacerdoti che esercitano l'ufficio di vicario generale sono attribuiti 25 punti;⁷

- ai sacerdoti che esercitano l'ufficio di vicario episcopale sono attribuiti 18 punti;⁸

- ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di quattromila abitanti sono attribuiti 8 punti;⁹

³ La determinazione iniziale, assunta nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 alla richiamata circolare), aveva stabilito l'attribuzione di 2 punti per ogni scatto quinquennale di ministero esercitato in favore delle diocesi italiane, fino ad un massimo di 16 punti; il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 24-27 settembre 2001, ha così modificato la precedente determinazione: “all'ultima delle progressioni remunerative quinquennali, di cui all'art. 2, § 2, lettera b) della delibera C.E.I. n. 58, sono attribuiti tre punti” (in NCEI 2001, 7/231).

⁴ Cf. lett. a) della determinazione assunta dalla XXVIII Assemblea Generale (in NCEI 1987, 10/282).

⁵ Determinazione così modificata con decisione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi in Roma dal 17 al 20 settembre 1990 (in Notiziario C.E.I. 1990, 8/223). La misura iniziale, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare), era stabilita in 11 punti; successivamente la misura era stata elevata a 20 punti dalla XXVIII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1988, 2/28).

⁶ Determinazione così modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 settembre 1991 (in Notiziario C.E.I. 1991, 7/182-183). La misura iniziale, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare), era stabilita in 14 punti.

⁷ Determinazione così modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998 (in Notiziario C.E.I. 1998, 1/33). La misura iniziale, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare), era stabilita in un numero variabile di punti da 1 a 8, a giudizio del Vescovo diocesano; successivamente, durante i lavori della XXVIII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1988, 2/28), era stata modificata in 10 punti.

⁸ Determinazione così modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998, in Notiziario C.E.I. 1998, 1/33. La misura iniziale, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare), era stabilita in un numero variabile di punti da 1 a 8, a giudizio del Vescovo diocesano; successivamente, durante i lavori della XXVIII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1988, 2/28), era stata modificata in 10 punti.

- ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono meno di sei ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 10 punti;
- ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario compreso tra le sei e le nove ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 14 punti;
- ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario superiore alle nove ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 14 punti più 1 punto per ogni ora che eccede la nona, con un massimo di 23 punti attribuibili;¹⁰
- ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 68, sono attribuiti 8 punti.¹¹

4° criterio – lettera d) dell'articolo 2

Per consentire di tener conto di situazioni di particolare onerosità riguardanti taluni sacerdoti secolari è riconosciuta ai Vescovi diocesani la possibilità di assegnare ai medesimi un numero determinato di punti aggiuntivi.

Il punteggio non è predeterminato; i Vescovi possono, quindi, attribuirlo ai sacerdoti nella misura ritenuta necessaria od opportuna con il solo limite che la misura complessiva dei punti attribuiti ai sacerdoti secolari non superi quella risultante dal numero dei sacerdoti presenti nel sistema di sostentamento del clero moltiplicato per due.¹²

5° criterio – lettera e) dell'articolo 2

⁹ Determinazione assunta dalla XXVIII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1988, 2/28). La misura era stata precedentemente adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare) e prevedeva che fossero attribuibili, a giudizio del Vescovo diocesano, da 1 a 8 punti ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie la cui circoscrizione territoriale è particolarmente estesa o di parrocchie di periferia urbana, quando l'esercizio del ministero avviene in condizioni di speciale gravosità.

¹⁰ Determinazione assunta dalla XXVIII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1988, 2/28) e, limitatamente ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario inferiore alle sei ore settimanali di insegnamento, modificata con decisione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi in Roma dal 17 al 20 settembre 1990 (in Notiziario C.E.I. 1990, 8/224).

¹¹ Determinazione assunta dalla XXVIII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1988, 2/28).

¹² La determinazione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali [(in forza della delibera approvata dalla XXXII Assemblea Generale (in Atti della XXXII Assemblea Generale, p. 121)] riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi in Roma dal 17 al 20 settembre 1990 (in Notiziario C.E.I. 1990, 8/223) stabilisce che “[...] i Vescovi possono assegnare ai sacerdoti secolari punti aggiuntivi nella misura complessiva risultante dal numero dei sacerdoti secolari presenti nel sistema di sostentamento del clero [nel mese di luglio dell’anno precedente] moltiplicato per due [...]”.

Il testo originario del § 1, lett. d) della delibera n. 43 prevedeva, tra i criteri per la determinazione della remunerazione dovuta ai sacerdoti, un coefficiente correttivo per aree socio-geografiche. Tale criterio è stato soppresso con delibera della XXXII Assemblea Generale (in NCEI 1990, 8/208).

Ai sacerdoti che non dispongono di un alloggio ecclesiastico, per concorrere alle spese di affitto sono attribuiti 5 punti.¹³

Quadro riepilogativo del numero dei punti
da attribuire ai sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi
(aggiornato al mese di febbraio 2003)

A.	<u>misura iniziale unica</u> ¹⁴	<u>80</u>
B.	<u>particolari oneri connessi con l'ufficio</u>	
b.1.	<u>Vescovi diocesani ed equiparati</u> ¹⁵	<u>40</u>
b.2.	<u>Vescovi incaricati della cura di più diocesi</u> ¹⁶ (in aggiunta ai 40 punti di cui al punto precedente)	<u>30</u>
b.3.	<u>Vicari generali</u> ¹⁷	<u>25</u>
b.4.	<u>Vicari episcopali</u> ¹⁸	<u>18</u>

¹³ Determinazione assunta nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare).

¹⁴ Determinazione così modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 25-28 settembre 1995, pubblicata in NCEI 1996, 1/43. La precedente determinazione, assunta nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare), stabiliva in 75 punti la misura iniziale uguale per tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.

¹⁵ Determinazione così modificata con decisione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi in Roma dal 17 al 20 settembre 1990 (in Notiziario C.E.I. 1990, 8/223). La misura iniziale di cui alla presente determinazione, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare), era stabilita in 11 punti; successivamente la misura era stata elevata a 20 punti dalla XXVIII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1988, 2/28).

¹⁶ Determinazione così modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 settembre 1991 (in Notiziario C.E.I. 1991, 7/182-183). La misura iniziale di cui alla presente determinazione, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare), era stabilita in 14 punti.

¹⁷ Determinazione così modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998 (in Notiziario C.E.I. 1998, 1/33). La misura iniziale di cui alla presente determinazione, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare), era stabilita in un numero variabile di punti da 1 a 8, a giudizio del Vescovo diocesano; successivamente, durante i lavori della XXVIII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1988, 2/28), era stata modificata in 10 punti.

¹⁸ Determinazione così modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998, in Notiziario C.E.I. 1998, 1/33. La misura iniziale di cui alla presente determinazione, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare), era stabilita in un numero variabile di

b.5.	<u>parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di 4.000 abitanti, parroci cappellani negli istituti di prevenzione e pena¹⁹</u>	<u>8</u>
b.6.	<u>parroci insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica²⁰</u> <u>(il numero di punti da attribuire ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica è determinato come segue:</u> <u>* ai parroci che svolgono meno di sei ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 10 punti;</u> <u>* ai parroci che svolgono un orario compreso tra le sei e le nove ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 14 punti;</u> <u>* ai parroci che svolgono un orario superiore alle nove ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 14 punti</u> <u>più 1 punto per ogni ora che eccede la nona, con un massimo di 23 punti attribuibili)</u>	<u>da 10 a 23</u>
C.	<u>progressione di anzianità²¹ (sono attribuiti due punti per ogni scatto quinquennale di ministero, fino ad un massimo di otto scatti; in occasione dell'ultimo</u>	<u>da 0 a 17</u>

punti da 1 a 8, a giudizio del Vescovo diocesano; successivamente, durante i lavori della XXVIII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1988, 2/28), era stata modificata in 10 punti.

¹⁹ Determinazione assunta dalla XXVIII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1988, 2/28). La misura di cui alla presente determinazione era stata precedentemente adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare) e prevedeva che fossero attribuibili, a giudizio del Vescovo diocesano, da 1 a 8 punti ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie la cui circoscrizione territoriale è particolarmente estesa o di parrocchie di periferia urbana, quando l'esercizio del ministero avviene in condizioni di speciale gravosità.

²⁰ Determinazione assunta dalla XXVIII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1988, 2/28) e, limitatamente ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario inferiore alle sei ore settimanali di insegnamento, modificata con decisione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi in Roma dal 17 al 20 settembre 1990 (in Notiziario C.E.I. 1990, 8/224).

²¹ La determinazione iniziale, assunta nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 alla richiamata circolare), aveva stabilito l'attribuzione di 2 punti per ogni scatto quinquennale di ministero esercitato in favore delle diocesi italiane, fino ad un massimo di 16 punti; il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 24-27 settembre 2001, ha così modificato la precedente determinazione: "all'ultima delle progressioni remunerative quinquennali, di cui all'art. 2, § 2, lettera b) della delibera C.E.I. n. 58, sono attribuiti tre punti" (in NCEI 2001, 7/231).

Ai fini della determinazione del numero degli scatti quinquennali, il calcolo viene operato partendo dal primo giorno successivo alla data dell'ordinazione sacerdotale (cf. lett. a) della determinazione assunta dalla XXVIII Assemblea Generale, pubblicata in NCEI 1987, 10/282).

	<u>scatto, sono assegnati tre punti)</u>	
D.	<u>indennità di alloggio (riconosciuta a quanti hanno spese di affitto)²²</u>	<u>5</u>
E.	<u>punteggio aggiuntivo a discrezione del Vescovo diocesano²³</u>	<u>da 0 a x</u>

Quadro riepilogativo del valore del punto per ciascun anno di riferimento

<u>anno di riferimento</u>	<u>valore del punto</u>	<u>pubbl. su Notiziario CEI</u>	<u>pp.</u>
<u>1987</u>	<u>12.600</u>		
<u>1988</u>	<u>12.600</u>	<u>10/1987</u>	<u>292</u>
<u>1989</u>	<u>13.100</u>	<u>6/1988</u>	<u>133</u>
<u>1990</u>	<u>13.500</u>		
<u>1991</u>	<u>14.200</u>	<u>8/1990</u>	<u>224</u>
<u>1992</u>	<u>15.200</u>	<u>7/1991</u>	<u>182</u>
<u>1993</u>	<u>16.000</u>	<u>6/1992</u>	<u>229</u>
<u>1994</u>	<u>16.700</u>	<u>9/1993</u>	<u>296</u>
<u>1995</u>	<u>17.300</u>	<u>5/1994</u>	<u>189</u>
<u>1996</u>	<u>18.200</u>	<u>11/1995</u>	<u>416</u>
		<u>1/1996</u>	<u>43</u>
<u>1997</u>	<u>18.900</u>	<u>7/1996</u>	<u>234</u>
<u>1998</u>	<u>19.300</u>	<u>7/1997</u>	<u>219</u>
<u>1999</u>	<u>19.600</u>	<u>8/1998</u>	<u>246</u>
<u>2000</u>	<u>19.600</u>	<u>9/1999</u>	<u>353</u>
<u>2001</u>	<u>20.000</u>	<u>9/2000</u>	<u>341</u>
<u>2002</u>	<u>€10,48</u>	<u>7/2001</u>	<u>231</u>
<u>2003</u>	<u>€10,70</u>	<u>6/2002</u>	<u>221</u>
<u>2004</u>	<u>€10,96</u>	<u>7/2003</u>	<u>243</u>
<u>2005</u>	<u>€11,18</u>	<u>8/2004</u>	<u>209</u>

Disposizioni relative all'articolo 3 del «Testo Unico»

²² Determinazione assunta nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – cf. allegato 2 della richiamata circolare).

²³ La determinazione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali [(in forza della delibera approvata dalla XXXII Assemblea Generale (in Atti della XXXII Assemblea Generale, p. 121)] riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi in Roma dal 17 al 20 settembre 1990 (in Notiziario C.E.I. 1990, 8/223) stabilisce che “[...] i Vescovi possono assegnare ai sacerdoti secolari punti aggiuntivi nella misura complessiva risultante dal numero dei sacerdoti secolari presenti nel sistema di sostentamento del clero [nel mese di luglio dell’anno precedente] moltiplicato per due [...]”.

Per completezza di informazione si ritiene utile segnalare che il testo originario del § 1, lett. d) della delibera n. 43 prevedeva, tra i criteri per la determinazione della remunerazione dovuta ai sacerdoti, un coefficiente correttivo per aree socio-geografiche. Tale criterio è stato soppresso con delibera della XXXII Assemblea Generale (in NCEI 1990, 8/208).

L'articolo individua i redditi da computare al fine di stabilire l'importo dell'integrazione necessaria per il raggiungimento della misura della remunerazione determinata sulla base dei criteri dettati dall'articolo 2.

Tra i redditi individuati sono ricompresi, in particolare, quelli corrispondenti allo «stipendio che i sacerdoti ricevono da soggetti pubblici o privati diversi dagli enti ecclesiastici» (lettera b).

Al riguardo occorre tenere presente la seguente disposizione:

«Gli stipendi di cui alla lettera b) della delibera C.E.I. n. 44 sono computati nella misura determinata al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali gravanti sui medesimi»²⁴.

Disposizioni relative all'articolo 4 del «Testo Unico»

L'articolo fissa i criteri per la determinazione della remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano il ministero in loro favore.

Il § 1 si riferisce alla remunerazione dovuta dalla diocesi ai Vescovi diocesani, ai Vescovi ausiliari e a coloro che sono *in iure* equiparati ai Vescovi diocesani.

Per la sua applicazione occorre tenere presente la seguente disposizione.

«Il minimo [di remunerazione, periodicamente stabilito dalla C.E.I., che la diocesi deve, in ogni caso, erogare] è costituito da una somma pari al prodotto della quota capitaria di lire 2 [euro 0,00103] per il numero degli abitanti nella circoscrizione della diocesi, che non deve comunque superare, considerati gli eventuali altri redditi computabili, la misura della remunerazione stabilita dalla CEI.

Resta peraltro inteso che:

a) in ogni caso, la misura dell'erogazione non potrà essere inferiore a lire 150 mila [euro 77,47] mensili o al minor importo necessario al raggiungimento della remunerazione stabilita dalla C.E.I.;

b) la presente determinazione diventa esecutiva con il 1° gennaio 1992;

c) a partire dall'anno 1993 la somma così determinata sarà aumentata in misura pari all'incremento della remunerazione mensile media, rispetto a quella dell'anno precedente, spettante ai Vescovi nell'ambito del sistema di sostentamento del clero»²⁵.

Il § 3 indica i criteri che devono essere seguiti per la determinazione della remunerazione dovuta dalla parrocchia al parroco e ai vicari parrocchiali.

²⁴ Determinazione assunta dalla XXXII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1990, 8/213).

²⁵ Cf. determinazione assunta dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 settembre 1991 (in NCEI 1991, 7/183-184).

Gli elementi ai quali occorre fare riferimento sono rappresentati dalla quota capitaria e dal numero degli abitanti della circoscrizione della parrocchia.

Per quanto riguarda la determinazione della quota capitaria, occorre tenere presente la seguente disposizione:

«La misura della quota capitaria dovuta dalla parrocchia per la remunerazione del parroco [alla quale è rapportata, secondo le proporzioni stabilite dalla lettera a) del § 3, anche la remunerazione dei vicari parrocchiali] che vi presta servizio a norma del § 3 dell'art. 4 della delibera CEI n. 58 è stabilita, a partire dal 1° gennaio 2002, in euro 0,07230»²⁶.

Il § 4 indica i criteri che devono essere seguiti per determinare la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici diversi dalle parrocchie ai sacerdoti che vi prestano servizio ministeriale.

La lettera a) fissa i criteri per la determinazione della remunerazione dovuta ai sacerdoti che svolgono servizio a tempo pieno.

In tale fattispecie sono compresi i canonici del capitolo cattedrale, abbaziale, concattedrale o collegiale, per la remunerazione dei quali occorre tenere presente la seguente disposizione:

«[...] il capitolo cattedrale, abbaziale, concattedrale o collegiale è tenuto ad assicurare:

- ai sacerdoti che svolgono il ministero canonico a tempo pieno, la cui posizione sia stata definita entro il 31 dicembre 1990, una remunerazione mensile pari ad almeno lire 100 mila [euro 51,65];
- ai sacerdoti che svolgono il ministero canonico a tempo pieno, la cui posizione sia stata definita dopo il 31 dicembre 1990, una remunerazione mensile pari ad almeno un quarto della remunerazione mensile media spettante per l'anno precedente ai sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero»²⁷.

La lettera c) del § 4 fissa i criteri per la determinazione della remunerazione dei sacerdoti residenti presso un ente, ai quali, oltre a una somma mensile, viene assicurato il vitto e/o i servizi.

In corrispondenza del vitto e/o dei servizi deve essere computata una quota forfettaria determinata ai sensi della seguente disposizione:

«1. Quando l'ente assicura, oltre all'alloggio, il vitto in forma completa (pranzo e cena) e rilevanti servizi generali (servizio guardaroba e lavatura biancheria, uso telefono, uso biblioteca, garage, rimborso spese per viaggi fatti per ragione d'ufficio, possibilità di soggiorno estivo in case dell'ente, ecc.) per la

²⁶ Determinazione così modificata dalla XLVIII Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 2001, 4/120). La misura iniziale di cui alla presente determinazione, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 9 al 12 novembre 1987, era stabilita in lire 80 (in NCEI 1987, 10/292); in seguito era stata elevata a lire 100 con decisione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi in Roma dal 17 al 20 settembre 1990 (in Notiziario C.E.I. 1990, 8/224) e, dal 1° gennaio 1999, a lire 130 dalla XLV Assemblea Generale (in Notiziario C.E.I. 1998, 10/328).

²⁷ Determinazione assunta dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 17 al 19 settembre 1990 (in NCEI 1990, 8/225).

durata dell'intero anno: quota tra 335 € e 470 € a giudizio del Vescovo diocesano (o dei Vescovi interessati).

2. Quando l'ente assicura, oltre all'alloggio, le principali prestazioni di cui sopra, ma soltanto per la durata dell'anno scolastico: una quota tra 235 € e 335 € a giudizio del Vescovo diocesano (o dei Vescovi interessati).

3. Quando l'ente assicura, oltre all'alloggio, soltanto il vitto in forma completa (pranzo e cena) o parziale (pranzo o cena): quota tra 134 € e 235 € a giudizio del Vescovo diocesano (o dei Vescovi interessati)»²⁸.

Disposizioni relative all'articolo 4 bis del «Testo Unico»

La XLVII Assemblea Generale, modificando la lettera f) dell'articolo 1, § 1, del «Testo Unico», ha ricompreso tra i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi i sacerdoti *Fidei donum*, stabilendo in tal modo il loro inserimento a pieno titolo nel sistema di sostentamento del clero²⁹. Nella consapevolezza dell'impossibilità di provvedere a costoro con le stesse misure articolate di remunerazione con le quali si provvede agli altri sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento, anche a motivo della grande disparità di condizioni e di costo della vita esistenti nei Paesi nei quali si svolge il loro servizio, la XLVIII Assemblea Generale, approvando l'art. 4 bis del «Testo Unico», ha poi stabilito i criteri che presiedono alla determinazione della misura della remunerazione loro spettante. In esecuzione del combinato disposto dell'art. 4 bis, § 1, e dell'art. 6 del «Testo Unico», il Consiglio Episcopale Permanente ha approvato la seguente determinazione:³⁰

«1. La remunerazione spettante a ciascun sacerdote secolare messo a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri è garantita attraverso tre quote poste a carico degli enti indicati, secondo la seguente ripartizione:

- una quota pari al 32% a carico della diocesi “*ad quam*”;
- una quota pari al 23% a carico della diocesi “*a qua*”;
- una quota pari al 45% a carico dell'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi “*a qua*”.

La quota a carico del sistema di sostentamento del clero viene trasmessa, per conto dell'Istituto diocesano, dall'Istituto centrale per il sostentamento del

²⁸ La presente determinazione, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 24-27 settembre 2001 (in NCEI 2001, 8/259-260), modifica la precedente determinazione assunta dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 9 al 12 novembre 1987 (in NCEI 1987, 10/291-292).

²⁹ In vigore della precedente disciplina (delibera n. 45, § 2 e, successivamente, art. 1, § 4, del «Testo Unico») la C.E.I. provvedeva al sostentamento dei sacerdoti *Fidei donum* avvalendosi delle somme destinate agli interventi caritativi in favore del terzo mondo (determinazioni assunte dalla XXXI Assemblea Generale, in NCEI 1989, 5/140-142, successivamente modificate dalla XL Assemblea Generale, in NCEI 1995, 7/260-262).

³⁰ Approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 24-27 settembre 2001 (in NCEI 2001, 8/258-259).

clero per metà entro il 30 giugno e per metà entro il 31 dicembre di ciascun anno alla diocesi di incardinazione, che provvede a destinarla sollecitamente al sacerdote interessato.

2. La presente determinazione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2002».

Come noto, dal 1988 è stato posto a carico dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero l'onere finanziario derivante dal versamento al Fondo clero INPS dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei sacerdoti che vi sono tenuti in base alla legge 22 dicembre 1973, n. 903³¹. In forza dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, sono tenuti al predetto versamento anche i sacerdoti non aventi cittadinanza italiana, presenti in Italia a servizio di diocesi italiane, e i sacerdoti aventi cittadinanza italiana, non residenti in Italia e operanti all'estero per conto di diocesi italiane (*fidei donum*). Per uniformare il trattamento in favore dei sacerdoti *fidei donum*, che dal 2000 sono inseriti a pieno titolo nel sistema di sostentamento del clero, con la seguente determinazione è stato posto a carico del sistema di sostentamento del clero anche l'onere derivante dal versamento al Fondo dei contributi previdenziali per quei sacerdoti che, pur non essendovi tenuti, sulla base di una specifica richiesta sono stati autorizzati dall'INPS a continuare a versare i contributi previdenziali al Fondo Clero, maturando in tal modo il diritto alla pensione:

«A partire dal 1° giugno 2003 è posto a carico del sistema di sostentamento del clero l'onere derivante dai versamenti al Fondo Clero dell'INPS dei contributi previdenziali dei sacerdoti incardinati in diocesi italiane, sprovvisti della cittadinanza italiana, iscritti al Fondo Clero dell'INPS dopo il 1° gennaio 2000 e successivamente inviati all'estero in qualità di *Fidei donum*, che sono stati autorizzati dall'INPS a proseguire volontariamente l'assicurazione»³².

Disposizioni relative all'articolo 5 del «Testo Unico»

L'articolo fissa gli indirizzi secondo i quali sono attuate le funzioni previdenziali integrative e autonome in favore del clero.

Per la disciplina delle predette funzioni occorre tenere presente le seguenti disposizioni:

«1. A partire dall'anno 1990 si provvederà – in attuazione delle funzioni previdenziali integrative e autonome, previste dall'art. 27, comma primo, delle Norme – ad assicurare un assegno periodico integrativo ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti secolari italiani usciti dal sistema di sostentamento in quanto inabili all'esercizio del ministero.

³¹ Cf integrazione alla delibera n. 43 approvata dalla XXVIII Assemblea Generale (in NCEI 1987/10, p. 276).

³² Determinazione approvata dalla LI Assemblea Generale (in NCEI 2003, 4/136-137).

Dalla stessa data si provvederà anche nei confronti dei sacerdoti messi a disposizione dalle diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria in paesi stranieri, rientrati in Italia e riconosciuti inabili all'esercizio del ministero.

Sempre a partire dall'anno 1990, l'assegno sarà altresì assicurato ai sacerdoti secolari divenuti inabili in data anteriore al gennaio 1989 che svolgevano servizio a tempo pieno in favore della diocesi prima dell'avvio del sistema di sostentamento del clero o, dopo l'avvio del sistema, senza aver titolo per entrarvi.

L'assegno integrativo non potrà essere, in ogni caso, assicurato ai sacerdoti e ai Vescovi italiani che al momento in cui sono divenuti, o diventano, inabili o emeriti non prestavano, o non prestano, un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi o non ricoprivano, o ricoprono, incarichi nazionali nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana.

2. L'assegno periodico verrà erogato dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero, avvalendosi di una quota delle risorse annualmente trasmesse dalla C.E.I.

L'Istituto centrale assume per ciò stesso il compito di sostituto d'imposta ai fini dell'assoggettamento dell'assegno periodico all'I.R.P.E.F.

3. L'assegno periodico ha carattere integrativo; la sua entità è quindi determinata dalla differenza esistente tra le pensioni e i sussidi computabili, di cui il soggetto gode, e la misura stabilita dalla C.E.I. rispettivamente per i Vescovi emeriti e per i sacerdoti inabili.

4. L'erogazione dell'assegno avverrà con periodicità mensile a cura dell'Istituto centrale.

Le modalità di versamento saranno le stesse previste per le integrazioni dovute ai sacerdoti in servizio attivo: bonifico su un conto corrente bancario aperto dagli interessati presso una banca di loro fiducia.

5. La misura massima dell'assegno integrativo periodico assicurato ai Vescovi emeriti sarà pari alla media dei punti attribuiti ai Vescovi nel sistema di sostentamento del clero.

L'assegno verrà corrisposto dal momento in cui il Vescovo lascerà il governo della diocesi di cui era Vescovo o Amministratore o, se Ausiliare, cesserà dall'incarico.

6. La misura massima dell'assegno integrativo periodico assicurato ai sacerdoti inabili all'esercizio di un ministero stabile in favore di terzi ai sensi della premessa della delibera n. 45 della C.E.I. sarà pari alla media dei punti attribuiti ai sacerdoti nel sistema di sostentamento del clero.

L'assegno integrativo verrà corrisposto dal momento in cui avrà effetto il decreto con il quale il Vescovo diocesano riconosce inabile il sacerdote e gli revoca tutti gli incarichi ministeriali affidatigli oppure, se il sacerdote già vive in condizioni di inabilità, lo dichiara tale.

In caso di inabilità temporanea, l'erogazione dell'assegno integrativo sarà assicurata fino al momento in cui il Vescovo diocesano revoca il decreto di cui

sopra, ovvero attribuisce al sacerdote incarichi ministeriali a tempo pieno in servizio della diocesi.

7. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno integrativo saranno computate la pensione erogata dal Fondo Clero INPS nella misura della metà del suo ammontare, e le altre pensioni maturate nell'esercizio del ministero, di cui si tiene conto nel sistema di sostentamento del clero, nella misura dell'intero loro ammontare. Nel caso di concorso della pensione Fondo Clero INPS con altre pensioni sarà comunque escluso per i sacerdoti interessati il computo della metà dell'importo dell'intera pensione Fondo Clero. Non saranno invece computate in alcun modo le pensioni di cui non si tiene conto nel sistema di sostentamento del clero.³³ Non saranno inoltre computati l'assegno mensile erogato dalla C.E.I. ai Vescovi emeriti, derivante dal "Fondo Integrazione Pensione Vescovi", e i sussidi eventualmente assicurati ai sacerdoti inabili, in forma stabile o temporanea, dalla parrocchia, dalla diocesi o dai fondi diocesani di solidarietà tra sacerdoti.

Il Consiglio Episcopale Permanente adoterà più precise determinazioni in ordine al computo del contributo che l'ultima diocesi servita dal Vescovo divenuto emerito è tenuta ad assicurargli in forza dei cann. 402, par. 2, e 411, con riferimento anche alla disposizione del can. 707 par. 2, concernente i Vescovi emeriti religiosi.

8. L'Istituto centrale provvederà a versare al Fondo Clero INPS i contributi eventualmente ancora dovuti dai sacerdoti inabili e dai Vescovi emeriti infrasesantacinquenni.

Il relativo onere finanziario verrà accollato al sistema di previdenza integrativa. [...]»³⁴.

In adempimento di quanto stabilito dal n. 7 delle determinazioni assunte dalla XXXI Assemblea Generale, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 26-29 marzo 1990, ha assunto le seguenti determinazioni:

«1. La diocesi è tenuta ad assicurare al Vescovo che ne è diventato emerito un alloggio conveniente, a meno che il Vescovo stesso provveda diversamente.

2. La diocesi è tenuta ad assicurare al Vescovo emerito anche un contributo mensile, pari alla differenza esistente tra le pensioni computabili di cui il Vescovo gode e la misura massima per l'intervento integrativo stabilita dalle determinazioni della C.E.I.

Il contributo può essere ridotto se le risorse della diocesi non permettono di assicurarlo nella sua interezza, ma in ogni caso non può essere inferiore a un quarto della misura massima per l'intervento integrativo stabilita dalle determinazioni della C.E.I.

Se la diocesi deve provvedere a più Vescovi emeriti la Presidenza della C.E.I. può autorizzare una riduzione del contributo dovuto»³⁵.

³³ La prima parte del n. 7 è stata modificata con determinazione assunta dalla XXXII Assemblea Generale (in NCEI 1990, 8/214).

³⁴ Determinazione assunta dalla XXXI Assemblea generale (in NCEI 1989, 5/142-144).

Disposizione relativa alla polizza sanitaria in favore del clero³⁶

Al fine di precisare che la polizza sanitaria in favore del clero rientra nel quadro delle iniziative previste dall'art. 5 del «Testo Unico» e, quindi, nell'ambito delle provvidenze del sistema di sostentamento del clero e per ricondurla a una forma più coerente con i principi di solidarietà e di perequazione sui quali si fonda il sistema medesimo, il Consiglio Episcopale Permanente ha approvato la seguente determinazione:

«L'assistenza sanitaria integrativa in favore dei sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero è assicurata dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero attraverso il ricorso a una cassa avente esclusivamente fine assistenziale.

I contributi dovuti alla cassa sono versati dallo stesso Istituto Centrale avvalendosi delle somme che annualmente gli vengono assegnate dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

Disposizione relativa all'articolo 6 del «Testo Unico», concernente la conversione da lire in euro dei valori previsti dalla vigente disciplina del sostentamento del clero³⁷

«A partire dal 1° gennaio 2002 le misure e i valori previsti dalla disciplina del sostentamento del clero vengono convertiti in euro secondo il tasso di conversione stabilito, riconducendo il risultato a valore intero attraverso l'aumento di una unità dell'ultima cifra intera se la prima cifra decimale è pari a 5 o maggiore di 5, ad eccezione della quota capitaria di cui alla lettera a) del § 3 dell'art. 4 della delibera CEI n. 58».

Deliberazioni dell'Assemblea Generale in materia tributaria canonica³⁸

I. Tassa in occasione della nomina o della conferma annuale degli

³⁵ Pubblicata in NCEI 1990, 4/110-111. Negli anni 1988 e 1989, per assicurare il dignitoso sostentamento ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti presenti nel sistema e successivamente divenuti inabili all'esercizio del ministero pastorale in favore di terzi, si è provveduto mediante l'erogazione di un sussidio annuo di carattere integrativo, in attuazione della determinazione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi in Roma dal 9 al 12 novembre 1987 (in NCEI 1987, 10/293-294).

³⁶ Determinazione assunta dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 gennaio 2001 (in NCEI 2001, 2/56).

³⁷ Determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 26-29 marzo 2001 (in NCEI 2001, 3/92).

³⁸ In NCEI 1987, 1/20-30.

insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, sia sacerdoti che laici

a) L'entità della tassa, stabilita dai Vescovi riuniti in Assemblea provinciale a norma del can. 1264, n. 1 e destinata a favore della diocesi, è di L. 100 mila annue [euro 51,65], riducibili, a giudizio del Vescovo medesimo, per coloro ai quali sono assegnate meno di nove ore settimanali di insegnamento (scuole secondarie inferiori o superiori) o meno di dieci ore settimanali di insegnamento (scuole materne o elementari).

[b]]³⁹

c) La tassa entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 1987-1988, e dallo stesso periodo i Vescovi diocesani cesseranno di avvalersi della facoltà, loro riconosciuta con lettera della Sacra Congregazione del Concilio in data 20 novembre 1963, di trattenere a vantaggio delle opere diocesane una quota degli stipendi degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche.

2. Tributo ordinario sui redditi degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero

a) Il tributo può essere imposto dal Vescovo, con proprio decreto, a norma del can. 1263, in favore della diocesi.

b) La base imponibile è costituita dal saldo netto della gestione annuale dell'Istituto, cioè dalla somma che viene effettivamente destinata al sostentamento del clero o ad eventuale riserva con approvazione dell'Istituto Centrale.

c) L'aliquota massima del tributo è del 5%.⁴⁰

d) Nel caso di Istituti interdioCESANI, costituiti [tra] diocesi rette da Vescovi diversi, l'imposizione del tributo avverrà con decreto congiunto dei Vescovi interessati, il quale determinerà l'aliquota e le modalità di ripartizione dei proventi tra le rispettive diocesi.

3. Tassa in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero per il compimento di atti di straordinaria amministrazione

a) Il tributo può essere deciso dai Vescovi riuniti in Assemblea provinciale ai sensi del can. 1264, n. 1 ed è in favore della diocesi.

b) Se si tratta di acquisti a titolo gratuito (donazioni, eredità, legati): l'aliquota massima è del 15% del valore del bene, al netto degli eventuali oneri.

³⁹ Lettera abrogata con determinazione della XXXII Assemblea Generale (in NCEI 1990, 8/214). Per completezza di informazione si riporta il testo della lettera abrogata: "Dell'importo versato i sacerdoti potranno tener conto ai fini dell'eventuale integrazione da parte dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, riducendo dell'equivalente la misura dello stipendio dichiarato."

⁴⁰ Lettera così modificata con delibera della XXXVII Assemblea Generale (in NCEI n. 1993, 5/144).

[c)]⁴¹

d) Nel caso di Istituti interdiocesani costituiti tra diocesi rette da Vescovi diversi i proventi della tassa saranno divisi tra le rispettive diocesi in base ad accordo tra i Vescovi interessati.

Delibera approvata a maggioranza assoluta in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche⁴²

**RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITA'
AD INSEGNARE LA RELIGIONE CATTOLICA
AL PERSONALE DOCENTE E DI RUOLO
NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI**

L'Ordinario diocesano, salvo il caso di revoca dichiarata, riterrà di norma idonei ad insegnare la religione cattolica nelle scuole materne ed elementari gli insegnanti titolari di classe e quelli di cui alla Delibera n. 41, § 2 che si dichiarino disposti ad insegnare la religione cattolica e si impegnino a prendere parte, entro l'anno scolastico 1988-1989, ad iniziative di aggiornamento promosse o riconosciute dall'Ordinario Diocesano o dalla C.E.I.

Delibera approvata a maggioranza assoluta⁴³

**CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ
ALL'INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE**

⁴¹ Lettera abrogata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI n. 1998, 10/330). Se ne riporta il testo come risulta dalle modifiche apportate dalla XXXVII Assemblea Generale (in NCEI n. 1993, 5/144): "Se si tratta di alienazioni o di permutate con conguaglio: l'aliquota massima è del 5% del valore del bene o dell'entità del conguaglio, al netto degli eventuali oneri e al netto delle eventuali somme derivanti da precedenti atti, già assoggettati a tassa, che l'Istituto abbia impiegato per incrementare il valore del bene oggetto dell'alienazione o della permuta con conguaglio".

⁴² Delibera approvata a maggioranza assoluta dalla XXVIII Assemblea Generale in NCEI 1987, 10/288. Questa delibera non ha carattere propriamente normativo, tuttavia rappresenta in ogni modo un indirizzo impegnativo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 dello Statuto della CEI vigente nel 1987.

⁴³ Deliberazione approvata a maggioranza assoluta dalla XXXIV Assemblea Generale in NCEI 1991, 4/96; pur se non ha carattere propriamente normativo, essa rappresenta in ogni modo un indirizzo impegnativo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 dello Statuto della CEI vigente nel 1991.

L'Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto.

A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n. 41 § 1, le domande che riceve da parte di fedeli, normalmente si atterrà ai seguenti criteri:

1. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare la religione cattolica:

La verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivo per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa, che può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni con specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno a parteciparvi a breve scadenza.

La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della religione cattolica, impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio in contrasto con la morale cattolica.

2. Per quanti aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:

2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l'Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.

2.2. Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la sua preparazione pedagogica (p. es., avendo seguito il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina l'ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui e prove.

2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l'Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

N.B.: In occasione della notifica del riconoscimento dell'idoneità, è necessario comunicare agli insegnanti di classe, disponibili e idonei a insegnare religione cattolica, i corsi e le iniziative di aggiornamento programmati dalla diocesi nel

corso dell'anno scolastico, avvisandoli altresì che l'immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell'idoneità.

Deliberazione relativa all'art. 36 della legge 20 maggio 1985, n. 222⁴⁴

Il parere della Conferenza Episcopale Italiana, previsto dall'art. 36 delle Norme concordatarie sugli enti e beni ecclesiastici entrate in vigore il 3 giugno 1985 ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione della Santa Sede per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al can. 1295 del Codice di Diritto Canonico di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla medesima Conferenza Episcopale ai sensi del can. 1292, paragrafi 1 e 2, è rilasciato dal Presidente della C.E.I.⁴⁵

La pratica viene istruita dall'Economo della CEI, il quale, raccolta ed esaminata la necessaria documentazione e sentiti, se necessario, esperti di propria fiducia, sottopone al Presidente della Conferenza il proprio motivato parere.

Deliberazioni concernenti la gestione dei flussi finanziari agevolati per il sostegno della Chiesa cattolica in Italia adottate dall'Assemblea Generale in esecuzione della delibera n. 57⁴⁶

«1. I contributi per la costruzione di chiese, case canoniche e centri parrocchiali sono assegnati alle diocesi, su presentazione di domanda, corredata da progetto e previsione di spesa, da parte dell'Ordinario del luogo.

Le disposizioni concernenti l'istruzione e l'esame delle pratiche, la decisione circa l'assegnazione dei contributi, l'entità, le modalità e i tempi di erogazione dei medesimi, la documentazione e le verifiche da richiedere, sono contenute nell'allegato n. 1, annesso alla presente deliberazione.

2. I contributi per il sostegno delle attività culturali e pastorali delle diocesi sono assegnati entro il 30 giugno alle diocesi stesse, nella misura risultante dall'intreccio di due criteri:

a) una quota-base uguale per tutte le diocesi, ad esclusione di quelle la cui popolazione non supera i 20 mila abitanti, per le quali la quota è ridotta a un terzo;⁴⁷

⁴⁴ Approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 6-9 ottobre 1986 (in NCEI 1987, 3/72).

⁴⁵ In ordine alle modalità di presentazione dell'istanza, nel testo della Nota all'ordine del giorno n. 4 presentato all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente erano inserite le seguenti precisazioni: "La domanda deve essere presentata dal Presidente dell'Istituto diocesano interessato al Presidente della C.E.I., allegando la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, l'autorizzazione del Vescovo diocesano e ogni altra utile documentazione".

⁴⁶ Determinazioni adottate dalla XXXII Assemblea Generale (in NCEI 1990, 8/214-216).

⁴⁷ Si riporta il testo vigente della lettera a), risultante dalle modifiche apportate dalla XXXIV Assemblea Generale (in NCEI 1991, 4/98) e dalla XL Assemblea Generale (in NCEI 1995, 7/247). La XXXII

b) una quota variabile, proporzionale al numero degli abitanti di ciascuna diocesi.

Gli Ordinari del luogo sono tenuti a presentare un rendiconto annuale alla Segreteria Generale della C.E.I., la quale procederà alla verifica prima che siano assegnati i contributi per l'anno successivo, sottoponendo alla valutazione della Presidenza i rilievi che ritenesse necessari nei casi in cui la gestione o l'utilizzazione dei contributi apparisse in contrasto con le finalità per le quali sono assegnati.

3. L'individuazione dei soggetti destinatari dei contributi da assegnare per finalità religiose, pastorali ed educative di rilievo nazionale e la definizione dell'entità e delle modalità di erogazione dei contributi stessi sono di competenza della Presidenza della C.E.I., sentito il parere del Consiglio Episcopale Permanente.

4. La somma assegnata al sostentamento del clero è trasmessa entro il mese di giugno (salvo che per il triennio 1990-1992) all'Istituto centrale per il sostentamento del clero, il quale l'amministra e la eroga nel quadro delle disposizioni statutarie che ne regolano l'attività.

L'importo viene annualmente definito tenendo conto delle richieste motivate avanzate dall'Istituto centrale, nel quadro delle risorse disponibili e delle esigenze complessive nonché dell'azione promozionale della partecipazione dei fedeli e dei contribuenti al sostegno economico della Chiesa cattolica.

5. I contributi per interventi caritativi a favore della collettività nazionale sono assegnati alle diocesi, salva una quota da riservare per iniziative di rilievo nazionale, che spetta alla Presidenza della C.E.I. determinare, sentito il parere del Consiglio Episcopale Permanente.

I contributi sono assegnati nella misura risultante dall'intreccio di due criteri:

a) una quota-base uguale per tutte le diocesi;⁴⁸

b) una quota variabile, proporzionale al numero degli abitanti di ciascuna diocesi.

Per le diocesi la cui popolazione non supera i 20 mila abitanti e per l'Ordinariato Militare per l'Italia i contributi sono ridotti, tenendo conto della loro peculiare configurazione.

Gli Ordinari del luogo sono tenuti a presentare un rendiconto annuale alla Segreteria Generale della C.E.I., la quale procederà alla verifica prima che siano assegnati i contributi per l'anno successivo, sottoponendo alla valutazione della Presidenza i rilievi che ritenesse necessari nei casi in cui la gestione o

Assemblea Generale aveva fissato in 80 milioni la quota-base uguale per tutte le diocesi; tale misura è stata soppressa dalla XXXIV Assemblea Generale. La quota base spettante alle diocesi aventi popolazione non superiore a 20 mila abitanti, approvata dalla XXXII Assemblea Generale, era inizialmente stabilita nella metà della quota-base spettante alle diocesi con popolazione superiore a 20 mila abitanti; la XL Assemblea Generale ha ridotto tale quota a un terzo.

⁴⁸ Si riporta il testo vigente della lettera a), risultante dalle modifiche apportate dalla XXXIV Assemblea Generale (in NCEI 1991, 4/98). La XXXII Assemblea Generale aveva fissato in 45 milioni la quota-base uguale per tutte le diocesi; tale misura è stata soppressa dalla XXXIV Assemblea Generale.

l'utilizzazione dei contributi apparisse in contrasto con le finalità per le quali sono assegnati.

6. I contributi per interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo possono essere assegnati alla Caritas Italiana, a Istituti di vita consacrata e a Istituti Missionari, a organizzazioni cattoliche di volontariato internazionale, a diocesi italiane che sostengono proprie presenze missionarie nel terzo mondo, a diocesi o Conferenze Episcopali di paesi del terzo mondo che ne facciano richiesta.

I soggetti indicati possono ricevere contributi soltanto su presentazione di una domanda, corredata da uno specifico progetto e dal preventivo di spesa.

Un apposito organismo, costituito ai sensi del par. 6 della delibera n. 57, provvede all'istruzione e all'esame delle pratiche per l'assegnazione dei contributi, alla definizione delle modalità e dei tempi di erogazione, alla richiesta della documentazione necessaria e alla verifica dello stato di realizzazione dei progetti.

7. La somma complessiva trasmessa dallo Stato in forza dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 è amministrata dalla Conferenza Episcopale Italiana, che ne è destinataria.

Gli interessi che maturano fino all'effettiva erogazione dei contributi previsti resta a disposizione della CEI per il perseguimento dei propri fini istituzionali.⁴⁹

Le somme ulteriori che pervenissero alla Conferenza Episcopale Italiana a titolo di conguaglio positivo saranno interamente destinate alle esigenze di culto della popolazione e agli interventi caritativi in Italia e nei paesi del terzo mondo».

Disposizioni relative al n. 5 della delibera n. 57, con particolare riferimento alla lettera c)⁵⁰

«La ripartizione delle somme derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF destinate alla diocesi per le finalità di culto e pastorale e per interventi caritativi è decisa dal Vescovo diocesano con atto formale entro il 30 novembre di ciascun

⁴⁹ Il testo vigente del presente comma è stato approvato dalla LI Assemblea Generale (in NCEI 2003, 4/139).

La disposizione iniziale, adottata dalla XXXII Assemblea Generale, stabiliva che gli interessi che maturavano fino all'effettiva assegnazione dei contributi erano ripartiti secondo il seguente criterio:

“a) fino al 31 dicembre: alla Conferenza Episcopale Italiana, per le spese di organizzazione e di gestione;

b) dopo il 31 dicembre: ai singoli capitoli di assegnazione, per aumentarne la consistenza in vista delle assegnazioni ulteriori” (in NCEI 1990, 8/216).

Successivamente, con determinazione assunta dalla XLIV Assemblea Generale, la disposizione era stata così modificata:

“a) fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui lo Stato ha trasmesso alla CEI le somme spettanti, gli interessi maturano a favore della stessa Conferenza Episcopale;

b) dopo tale data gli interessi maturano a favore dei singoli capitoli di assegnazione” (in NCEI 1998, 4/126).

⁵⁰ Determinazione approvata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI 1998, 10/328-329).

anno. La decisione si ispira ai criteri programmatici da lui elaborati annualmente, sentiti l'incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa e, quanto agli interventi caritativi, il direttore della Caritas diocesana, e uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il collegio dei consultori ai sensi del can. 1277 del Codice di diritto canonico.

Sono da evitare assegnazioni generalizzate secondo parametri proporzionali. È dovere del Vescovo dare prevalente attenzione, nel quadro della programmazione diocesana, alle urgenze pastoralmente più rilevanti, stimolando i responsabili degli enti ecclesiastici e i fedeli delle comunità ad accogliere il valore e le esigenze della solidarietà e della perequazione.

Dell'avvenuta ripartizione annuale deve esser fornito un dettagliato rendiconto alla C.E.I., secondo le indicazioni date dalla Presidenza della medesima; esso è predisposto dall'economo diocesano ai sensi del § 4 del can. 494, verificato dal Consiglio diocesano per gli affari economici ai sensi del can. 493 e firmato dal Vescovo diocesano.

Analogo rendiconto deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi e fornito al servizio diocesano perché se ne promuova un'adeguata divulgazione, specialmente attraverso i mezzi locali di comunicazione, anche in vista dell'educazione alla partecipazione di tutta la comunità ecclesiale e dell'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

La Presidenza della C.E.I. è autorizzata a rinviare il versamento delle somme derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF dovute per l'anno corrente alle diocesi che non hanno presentato il rendiconto dell'anno precedente, fino ad effettiva ricezione del medesimo».

Determinazione dell'Assemblea Generale concernente l'erogazione delle somme derivanti dall'otto per mille IRPEF alle diocesi in caso di "sede vacante"⁵¹

«§ 1. Il versamento delle somme dovute a titolo di quota diocesana dell'8 per mille è sospeso quando, al momento in cui la C.E.I. provvede all'erogazione annuale, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la sede diocesana risulta vacante;
- b) la medesima è retta da un Amministratore Apostolico o da un Amministratore diocesano;
- c) il nuovo Ordinario del luogo è già stato nominato e la nomina è stata pubblicata.

Il versamento resta sospeso fino al giorno della presa di possesso canonico da parte del nuovo Ordinario del luogo.

Al momento dell'effettivo versamento la quota sarà aumentata degli interessi nel frattempo maturati.

⁵¹ Approvata dalla XLVII Assemblea Generale (in NCEI 2000, 5/157-158).

I termini per la presentazione dei rendiconti stabiliti dalla disciplina vigente sono, a richiesta del nuovo Ordinario del luogo, ragionevolmente prorogati dal Presidente della C.E.I., sentito il parere dell'economista della medesima.

§ 2. Se il versamento delle somme dovute a titolo di quota diocesana dell'8 per mille viene effettuato quando la Chiesa particolare è governata da un Amministratore Apostolico, al quale la Santa Sede non ha conferito i pieni poteri, o da un Amministratore diocesano perdurando l'attesa della nomina del nuovo Ordinario, le somme stesse - a norma del can. 428 del codice di diritto canonico - devono essere cautamente custodite secondo i criteri della buona amministrazione, finché il nuovo Ordinario del luogo prenda possesso canonico della diocesi e avvii le procedure per l'assegnazione previste dalla determinazione n. 2 approvata dalla XLV Assemblea Generale della C.E.I. (cf. Notiziario della C.E.I., 1998, p. 329)⁵². E' fatta salva la facoltà dell'Amministratore di disporre di quanto eventualmente necessario per le spese ordinarie di culto e pastorale gravanti sull'ente diocesano e di assegnare ed erogare gli importi già impegnati per iniziative pluriennali rientranti nelle voci "esigenze di culto/pastorale" e "interventi caritativi".

Trascorsi sei mesi dall'inizio della vacanza della sede, l'Amministratore può procedere all'assegnazione dell'intero importo dell'8 per mille alle condizioni previste dalla disciplina vigente, con il consenso della Presidenza della CEI».

Determinazioni concernenti taluni strumenti e iniziative per la promozione del sostentamento del clero e del sostegno della Chiesa cattolica adottate dall'Assemblea Generale in esecuzione della delibera n. 61⁵³

«1. Ciascun Vescovo diocesano è impegnato a compiere durante l'anno 1999 un intervento di magistero pastorale al fine di riproporre i valori e gli indirizzi contenuti nel documento approvato dall'Assemblea Generale della C.E.I. nel 1988 "Sovvenire alla necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli", facendo specifico riferimento alla realtà della propria Chiesa particolare e tenendo conto dell'esperienza dei dieci anni trascorsi.

2. Nella curia diocesana deve essere istituito in forma stabile il "servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa", avente il compito di progettare, coordinare, sostenere e, per quanto di competenza, realizzare l'azione di sensibilizzazione al sovvenire alle necessità della Chiesa in collegamento con il "servizio centrale" della C.E.I.

⁵² Cf disposizioni relative al n. 5 della delibera n. 57.

⁵³ Approvate dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI 1999, 3/105-107).

Il servizio è diretto da un incaricato diocesano, nominato dal Vescovo, assistito da un gruppo di lavoro diocesano, parimenti di nomina vescovile, nonché da una rete di referenti parrocchiali.

La Presidenza della C.E.I. è delegata a determinare con apposite direttive i profili e le competenze necessari in vista della scelta dell'incaricato diocesano e i criteri essenziali di configurazione del servizio, fermo restando che la diocesi concorre, se del caso con le somme derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF, alle spese necessarie per l'attività del servizio stesso, secondo i criteri e nelle proporzioni stabiliti dalla stessa Presidenza, sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

3. In occasione del grande Giubileo dell'anno 2000 ciascun Vescovo diocesano è impegnato a promuovere tra il proprio clero un gesto di adesione personale ai valori che ispirano il sistema di sostegno economico alla Chiesa, specialmente nella linea della trasparente esemplarità e della fraternità presbiterale tradotta in forme concrete di perequazione e solidarietà.

4. Il Vescovo è impegnato ad assicurare che in tutte le parrocchie della sua diocesi sia effettivamente costituito il consiglio parrocchiale per gli affari economici, secondo quanto disposto dal can. 537 del Codice di diritto canonico; tra i membri del consiglio dev'essere prevista la figura dell'incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa.

Nello schema diocesano di regolamento per i consigli parrocchiali per gli affari economici il Vescovo dà specifiche e appropriate indicazioni in proposito per le parrocchie di consistenza particolarmente modesta e per quelle nelle quali si realizzano le fattispecie previste dai cann. 517 e 526.

L'effettivo adempimento delle disposizioni di cui ai commi precedenti rientra fra le condizioni necessarie per ottenere l'assegnazione alla parrocchia di contributi derivanti dall'8 per mille.

5. I Vescovi devono provvedere perché nell'intero corso della formazione seminaristica dei candidati al presbiterato e negli anni della formazione successiva all'ordinazione si promuovano indirizzi educativi coerenti con le disposizioni dei cann. 222, 281, 282, 286, 529, § 2, 531 e 551 del Codice di diritto canonico e con l'insegnamento del Concilio Vaticano II circa l'uso evangelico dei beni temporali e la scelta della povertà volontaria da parte dei presbiteri (cf P.O. 17).

I Vescovi responsabili sono tenuti a provvedere perché nei programmi di studio dei seminari maggiori e delle facoltà teologiche dipendenti dai Vescovi italiani nonché degli istituti ad esse aggregati si introduca una trattazione specifica delle motivazioni ispiratrici e degli elementi costitutivi del vigente sistema di sostentamento del clero e di sostegno economico alla Chiesa, si adotti un testo appropriato e si proceda a un'adeguata verifica finale dello studio compiuto. La trattazione viene inserita, di norma, nel corso di diritto canonico o di diritto pubblico ecclesiastico, assicurando un congruo numero di ore di insegnamento.

La Presidenza della C.E.I. è autorizzata a rinviare il versamento di eventuali contributi previsti dalle disposizioni vigenti finché gli enti che vi sono tenuti non abbiano effettivamente adempiuto a quanto indicato nel comma precedente».

Nota della Presidenza della C.E.I. circa l'istruttoria dei matrimoni concordatari⁵⁴

«1. A seguito dell'entrata in vigore nell'ordinamento italiano delle disposizioni riguardanti l'autocertificazione (cf gli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e il regolamento attuativo, adottato con d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403) la Presidenza della C.E.I., udito il parere della Commissione Episcopale per i problemi giuridici e sentito il Consiglio Episcopale Permanente, ha emanato il 15 maggio 1999 una "Nota circa le istruttorie matrimoniali e le nuove disposizioni civili concernenti l'autocertificazione": in essa si ribadiva "l'obbligo per i nubendi di presentare al parroco che esegue l'istruttoria matrimoniale il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato canonico di stato libero (quando è richiesto), il certificato di morte del coniuge per le persone vedove, e altri documenti secondo i singoli casi (cf C.E.I., "Decreto generale sul matrimonio canonico", nn. 6-9, in Notiziario C.E.I. n. 10/1990, pp. 257-279). Con riferimento agli "altri documenti" e alla necessità di "acquisire elementi certi, particolarmente in merito alla libertà di stato", la "Nota" ricordava al parroco l'obbligo di richiedere ai nubendi la presentazione del "certificato contestuale di cittadinanza, di residenza e di stato civile in carta semplice, contenente i dati anagrafici e la condizione di stato di ciascun contraente, a maggior tutela degli interessati e del matrimonio che essi intendono celebrare" (n. 3).

2. L'applicazione di tali disposizioni ha messo in luce una certa difformità della prassi adottata dagli uffici comunali, specialmente sotto il profilo fiscale: alcuni rilasciavano il certificato contestuale con gli oneri di bollo, mentre altri si limitavano a richiedere il pagamento dei soli diritti di segreteria; si sono così determinati disagi nei parroci e rimostranze nei fedeli per l'imposta richiesta, che sembrava creare disparità di trattamento.

Considerato che era data per imminente l'approvazione e l'entrata in vigore di un nuovo "Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile", non sembrò opportuno modificare gli indirizzi dati. Pertanto, in data 23 giugno 1999 S.E. Mons. Antonelli inviò ai Vescovi una precisazione nella quale ribadì la validità delle disposizioni contenute nella "Nota"; confermò l'indicazione di richiedere a tutti i nubendi la presentazione del certificato anagrafico contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile; suggerì che, ove l'ufficio comunale competente esigesse il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio, si ottemperasse alla richiesta.

⁵⁴ Si riporta il testo della "Nota" con esclusione degli allegati (in NCEI 2001, 3/85-91). Sostituisce la precedente "Nota" del 15 maggio 1999 (in NCEI 1999, 6/247-249).

3. Il 7 marzo scorso è entrato in vigore il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), il quale ha raccolto tutta la normativa in materia di autocertificazione, senza alcuna modifica del quadro sopra sinteticamente esposto. Al riguardo è bene peraltro ribadire che la pubblica amministrazione ha il dovere di accettare l'autocertificazione; che tale obbligo non riguarda le amministrazioni private e, a diverso titolo, la Chiesa cattolica; che i cittadini hanno in ogni caso il diritto di richiedere tutti i certificati che li riguardano.

4. Il 30 dicembre 2000 è stato inoltre pubblicato il “*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*”, emanato con d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (“*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*”, supplemento ordinario n. 303 del 30 dicembre 2000, serie generale, n. 223/L); esso entrerà in vigore il 31 marzo 2001 (cf art. 109, comma 1).

Le novità introdotte sono diverse e di rilievo.

Per prima cosa viene determinato un passaggio di competenze dal Ministero della giustizia (organi centrali e periferici) al Ministero dell’Interno (organi centrali e periferici) (cf art. 9).

Il “Regolamento” stabilisce che devono essere “registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, la morte” (art. 10). Nella fase transitoria, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del “Regolamento” stesso, il Ministro dell’Interno dovrà dare disposizioni per la tenuta dei registri fino a che saranno attivati i predetti archivi informatici (cf art. 109, comma 3).

Il “Regolamento” dà inoltre disposizioni che concernono la celebrazione del matrimonio, la trascrizione del medesimo e dei provvedimenti canonici di dichiarazione di nullità [cf, rispettivamente, artt. 49, comma 1, *h*); 63, comma 2, *a*) e *h*); 69, comma 1, *a*) e *d*)].

Con riferimento alla certificazione di atti dello stato civile, il “Regolamento” offre alcuni chiarimenti interessanti:

- l’art. 106 disciplina gli “estratti per riassunto”, che riportano le indicazioni contenute nell’atto dello stato civile e nelle relative annotazioni; non sono riportate però le annotazioni di atti prodromici a quello definitivo: ad es. l’estratto per riassunto dell’atto di nascita riporterà la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma non il precedente provvedimento di omologazione della separazione;
- l’art. 107 abroga l’attuale normativa che esige l’autorizzazione della Procura della Repubblica per il rilascio dell’atto integrale di nascita e stabilisce che “gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall’ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge” (comma 1).

L'innovazione è particolarmente significativa in quanto amplia la possibilità di richiedere l'estratto per copia integrale, con l'unica preclusione di un eventuale espresso divieto al rilascio disposto dalla legge, come ad esempio quello stabilito dalla legge sull'adozione, la quale vieta il rilascio di atti idonei a rivelare l'esistenza del rapporto di adozione.

Il comma 2 elenca i dati che l'estratto per copia integrale deve contenere, e cioè:

- a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
- b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
- c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale".

Si tratta di due strumenti che potranno rivelarsi preziosi ai fini dell'istruttoria matrimoniale. Sembra tuttavia prematuro farvi già ora riferimento, decidendo anche se dare la preferenza all'estratto per riassunto o a quello per copia integrale: ciò sia perché è prevedibile che occorrerà non poco tempo perché i Comuni realizzino la strumentazione e la rete di collegamento necessarie per un agile funzionamento del nuovo sistema, (che consentirà di richiedere gli estratti non più al comune di nascita ma al comune di attuale residenza), sia perché è prudente attendere le ulteriori determinazioni che saranno assunte con l'emanazione dei decreti previsti dalla nuova disciplina.

5. Non sono state invece introdotte modificazioni all'ordinamento dell'anagrafe, che continua a essere disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*).

6. Tutto valutato, alla luce di quanto sopra esposto, la Presidenza della C.E.I. ribadisce che, sino a nuovo avviso, ci si deve attenere a quanto già indicato nella Nota del 15 maggio 1999, così come precisata dalla lettera del Segretario Generale del 23 giugno successivo: il parroco che procede all'istruttoria richiama a tutti i nubendi la presentazione del *certificato anagrafico contestuale*, contenente l'indicazione relativa a residenza, cittadinanza e stato civile, con l'avvertenza che, ove in relazione allo stato civile risulti l'indicazione "*libero/a di stato*" invece di "celibe", "nubile" o "vedovo/a", è da ritenere che si sia in presenza di persona divorziata o il cui matrimonio è stato annullato. In questo caso, la situazione va esaminata con particolare attenzione, facendo ricorso all'ausilio del competente ufficio della curia diocesana (cf can. 1071, § 1 del codice di diritto canonico e C.E.I., "*Decreto generale sul matrimonio canonico*").

7. Nel contesto della normativa concernente l'autocertificazione e in vista dell'entrata in vigore del nuovo "Regolamento" si invitano gli Ordinari diocesani a trasmettere ai sacerdoti, in modo particolare ai parroci, le indicazioni sopra riportate, anche diffondendo, se lo ritengono opportuno, la presente "Nota" o il modello di comunicato allegato. E' necessario infatti dare un'adeguata e

motivata informazione, chiarendo le ragioni che giustificano le presenti disposizioni.

Occorre in particolare mettere in evidenza che la certificazione civile è richiesta non per mancanza di fiducia nei fedeli, o per continuare a imporre vincoli e adempimenti burocratici, ma perché il carattere peculiare del matrimonio concordatario e le complesse situazioni nelle quali i nubendi possono non infrequentemente essere oggi implicati raccomandano sempre più di acquisire elementi certi, particolarmente in merito all'identità anagrafica e alla libertà di stato degli stessi, fin dall'inizio dell'istruttoria. Si pensi, per esempio, alle unioni civili tra cattolici o ai matrimoni "legittimi" tra persone non battezzate, ai quali sia seguita una sentenza di divorzio, e alle complicate fattispecie che ne possono derivare. Se il matrimonio civile, infatti, fosse stato contratto da persone non tenute alla celebrazione secondo la forma canonica, avrebbe originato un vincolo indissolubile che, nonostante il divorzio, preclude l'ammissione al sacramento del matrimonio per la presenza dell'impedimento di legame (cf can. 1085). In ogni caso sarebbe da verificare e valutare con cura la vicenda pregressa e l'esistenza in capo a uno o ad ambedue i nubendi di obblighi eventualmente contratti verso altre persone (cf C.E.I., "Decreto generale sul matrimonio canonico", n. 44, 3).

Per questo è assolutamente necessario conoscere - per ora, dal certificato anagrafico contestuale - quale sia in effetti l'identità anagrafica e la precisa condizione di stato civile dei soggetti che chiedono il matrimonio alla Chiesa.

Giova infine sottolineare che le presenti disposizioni intendono rendere ancora più manifesti il carattere sacro del vincolo coniugale e il valore impegnativo dell'itinerario di preparazione che trova il suo momento culminante e impegnativo nel legittimo espletamento dell'istruttoria matrimoniale.

8. In conclusione, si richiamano sinteticamente i punti essenziali che i pastori d'anime devono far conoscere ai nubendi:

- la normativa statale concernente l'autocertificazione riguarda la pubblica amministrazione e non l'ordinamento giuridico canonico, il quale può e deve muoversi secondo propri criteri;
- la richiesta di idonea documentazione che certifichi la condizione di stato civile non rappresenta, ai fini dell'istruttoria matrimoniale canonica, un adempimento burocratico aggiuntivo, ma costituisce uno strumento necessario complementare a garanzia dei fedeli: la verifica di alcuni dati relativi alla condizione anagrafica personale originaria e successiva è infatti necessaria per assicurare la stessa validità del matrimonio canonico che si intende celebrare;
- il cittadino ha in ogni caso il diritto di richiedere certificazione di quanto lo riguarda;
- l'eventuale rifiuto di rilasciare l'atto richiesto deve essere motivato da parte del pubblico ufficiale per iscritto ai fini di eventuali opposizioni.

9. Quanto al regime tributario del rilascio del certificato anagrafico contestuale occorre attenersi alle disposizioni vigenti: si è definitivamente accertato che il certificato, in quanto attestazione anagrafica (non di stato civile),

è soggetto a imposta di bollo nella misura di £. 20.000. Si aiutino i nubendi a capire che, in ogni caso, l'importanza delle ragioni sopra richiamate compensa ampiamente il modesto onere fiscale che debbono sostenere».

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Decreto generale sul matrimonio canonico, 5 novembre 1990

Testo del “Decreto generale”

PREMESSA

Tutti possono contrarre matrimonio, ad eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 *CIC*). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055 § 2).

Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cf. can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cf. can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cf. in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo).

Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo.

La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cf. delibere CEI nn. 9, 10, 31).

Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cf. cann. 1067; 1121 § 1; 1126; 1127 § 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata.

La Santa Sede ha dato la necessaria “*recognitio*” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “*quatenus opus sit*”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria.

Il Presidente della CEI ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991.

Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.

I. OBBLIGO DI CELEBRARE IL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI

1. I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (cf. can. 1108), con l’obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato¹.

¹ cf SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Lettera del 21 settembre 1970, in NCEI 1970, ___/197; CEI, Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, 1975, nn. 99-101.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

L'Ordinario del luogo può dispensare dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l'atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.

II. PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI E ATTI DA PREMETTERE ALLA SUA CELEBRAZIONE

A. - Preparazione

2. - L'azione pastorale della Chiesa deve accompagnare la famiglia nelle diverse tappe della sua formazione e del suo sviluppo.

Ai nostri giorni è più che mai necessaria l'assistenza ai giovani nella preparazione al matrimonio e alla vita familiare. Questa assistenza non può essere limitata all'espletamento delle pratiche per la celebrazione matrimoniale, ma deve abbracciare le diverse fasi della vita dell'uomo e della donna, affinché prendano coscienza dei valori e degli impegni propri della vocazione al matrimonio cristiano².

I vescovi diocesani, a norma del can. 1064 del codice di diritto canonico, sono tenuti a elaborare un programma di assistenza pastorale alla famiglia e, in questo ambito, a emanare direttive circa la preparazione al matrimonio.

3. - La preparazione remota, prossima e immediata al matrimonio è regolata, nel quadro del diritto universale, dalle disposizioni attuative date dalla Conferenza Episcopale Italiana e da quelle proprie delle Chiese particolari in materia di pastorale prematrimoniale.

Al fine di promuovere una prassi comune, per la preparazione prossima e immediata al matrimonio siano accolte in ogni programma diocesano le seguenti indicazioni:

1) coinvolgimento della comunità e, in particolare, degli operatori di pastorale familiare in iniziative che dispongano i nubendi alla santità e ai doveri del loro nuovo stato (cf. can. 1063, n. 2);

2) colloqui con il parroco o con il sacerdote incaricato, "corsi per i fidanzati" e altre iniziative organiche per il cammino di fede dei nubendi, attraverso l'approfondimento non solo dei valori umani della vita coniugale e familiare ma anche dei valori propri del sacramento e della famiglia cristiana, con gli impegni che ne derivano³;

3) tempo di preparazione immediata normalmente non inferiore a tre mesi;

4) incontri personali dei nubendi con il parroco per lo svolgimento dell'istruttoria matrimoniale e per la preparazione a una consapevole e fruttuosa celebrazione della liturgia delle nozze.

B. - Atti preliminari

4. - L'istruttoria matrimoniale comprende alcuni adempimenti, da premettere alla celebrazione del matrimonio, ordinati ad accertare che nulla si oppone alla sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione, verificando nei nubendi, in particolare, la libertà di stato, l'assenza di impedimenti e l'integrità del consenso (cf. can. 1066).

² cf GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Familiaris consortio*, 1981, n. 66.

³ cf CEI, *Deliberazioni conclusive della XII Assemblea Generale* (1975), n. 2.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Questi adempimenti sono affidati di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l'uno o l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese.

5. - Le prescrizioni canoniche riguardanti l'istruttoria comprendono: la verifica dei documenti; l'esame dei nubendi circa la libertà del consenso e la non esclusione della natura, dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio; la cura delle pubblicazioni; la domanda all'Ordinario del luogo di dispensa da eventuali impedimenti o di licenza alla celebrazione nei casi previsti dal codice di diritto canonico, dal presente decreto o dal diritto particolare.

6. - I documenti da raccogliere e verificare sono: il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato di stato libero, quando è richiesto, il certificato di morte del coniuge per le persone vedove e altri secondo i singoli casi.

7. - Il certificato di battesimo deve avere data non anteriore a sei mesi. Esso deve riportare soltanto il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto, l'indicazione del luogo e della data del battesimo e, se ricevuta, della confermazione.

Le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di battesimo, devono essere trasmesse d'ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l'istruttoria.

Per quanto concerne i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali di persone adottate (cf. can. 877 § 3), il parroco della parrocchia del battesimo e il parroco che conduce l'istruttoria sono tenuti al segreto d'ufficio.

8. - I pastori d'anime siano solleciti nell'esortare i nubendi che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione a riceverlo prima del matrimonio se ciò è possibile senza grave incomodo (cf. can. 1065 § 1).

Prestino particolare attenzione a coloro che, dopo il battesimo, non hanno ricevuto gli altri sacramenti né alcuna formazione cristiana⁴.

Parimenti siano animati da grande prudenza pastorale nel curare la preparazione dei nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente). In questo caso, di norma, l'amministrazione della confermazione non preceda la celebrazione del matrimonio.

Nel diritto particolare, tenendo conto anche delle facoltà concesse ai Vescovi diocesani circa il ministro della confermazione (cf. can. 884 § 1), si potranno dare disposizioni affinché la celebrazione della confermazione per i nubendi sia opportunamente inserita nella preparazione immediata al matrimonio.

9. - Quando i nubendi, dopo il compimento del sedicesimo anno di età, hanno dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui hanno domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, il parroco che procede all'istruttoria dovrà verificare la loro libertà di stato anche attraverso un apposito certificato di stato libero, risultante dall'attestazione di due testimoni idonei oppure, in mancanza di questi, dal giuramento suppletorio deferito agli interessati. In questo

⁴ cf *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, cap. IV, nn. 235-305.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

caso il giuramento suppletorio viene reso e inserito nell'esame dei nubendi, di cui al numero seguente del presente decreto.

10. - L'esame dei nubendi è finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti e di condizioni. L'importanza e la serietà di questo adempimento domandano che esso sia fatto dal parroco con diligenza, interrogando separatamente i nubendi. Le risposte devono essere rese sotto vincolo di giuramento, verbalizzate e sottoscritte, e sono tutelate dal segreto d'ufficio.

Di norma l'esame dei nubendi conclude la preparazione immediata al matrimonio e suppone la conclusione del corso per i fidanzati e l'avvenuta verifica dei documenti.

Quando il parroco competente non può o incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro parroco il compito di esaminare uno dei contraenti, chiedendo che gli sia trasmesso in busta chiusa il verbale, vidimato dalla curia diocesana se il parroco appartiene a un'altra diocesi (cf. can. 1070).

All'occorrenza è consentito al parroco di ricorrere a un interprete, della cui fedeltà sia certo, e che non può essere, in ogni caso, l'altra parte contraente.

Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di sei mesi.

11. - Gli incontri personali del parroco con i nubendi non siano limitati a quelli necessari per l'esame. Affinché questo adempimento, in coerenza con la sua rilevanza giuridica, acquisti pieno significato pastorale, occorre che sia accompagnato da altri colloqui, soprattutto quando si tratta di fidanzati che ancora presentano carenze o difficoltà nella dottrina o nella pratica cristiana⁵.

Il parroco non trascuri di richiamare ai nubendi gli impegni e i valori del matrimonio cristiano, di esortarli ad accostarsi ai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia (cf. can. 1065 § 2), di prepararli "a prendere parte attiva e consapevole ai riti della liturgia nuziale"⁶.

Altri adempimenti da premettere alla celebrazione del matrimonio, come, ad esempio, la dichiarazione di volontà o la domanda di matrimonio formulata congiuntamente dai nubendi, possono essere introdotti dalle disposizioni del diritto particolare.

12. - La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni canoniche, che sono sempre richieste perché rispondono a una esigenza di bene comune.

Le pubblicazioni canoniche consistono nell'affissione all'albo parrocchiale dell'annuncio di matrimonio, con i dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza, lo stato civile e la professione dei nubendi. L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi.

Altre forme di pubblicazioni, svolte secondo le consuetudini o introdotte per finalità pastorali, come ad esempio, la presentazione dei nubendi alla comunità, non sono sostitutive della modalità suddetta.

Tutti i fedeli sono tenuti a segnalare al parroco o all'Ordinario del luogo prima che il matrimonio venga celebrato gli impedimenti di cui fossero a conoscenza (cf. can. 1069).

13. - La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale, di cui al n. 4 del presente decreto.

⁵ cf *Familiaris consortio*, n. 66.

⁶ *Ib.*

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Egli curi che le pubblicazioni siano fatte nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi. Qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, esse siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo.

14. - La dispensa dalle pubblicazioni canoniche può essere concessa dall'ordinario del luogo per una giusta causa.

Se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dal compimento delle pubblicazioni canoniche, queste dovranno essere ripetute, salvo diverso giudizio dell'Ordinario del luogo.

15. - Il parroco, di cui al n. 4 del presente decreto, richiede la pubblicazione civile al comune nel quale uno degli sposi ha la residenza, accompagnando la richiesta dei nubendi.

Occorre ricordare ai fidanzati, durante la preparazione al matrimonio, che essi non devono chiedere la pubblicazione al comune prima che siano state compiute le pratiche da premettersi alla celebrazione del matrimonio canonico, avvertendoli che, senza la richiesta del parroco, la loro non può avere effetto ai fini della procedura concordataria.

Dal canto suo il parroco, in via ordinaria, non richieda la pubblicazione all'ufficiale dello stato civile, se precedentemente non ha adempiuto le prescrizioni canoniche, di cui al n. 10 del presente decreto.

Nel caso in cui la residenza civile dei nubendi non coincide con il domicilio canonico, il parroco del domicilio canonico, se necessario, chiedi la collaborazione del parroco del luogo della residenza civile ai fini della richiesta della pubblicazione, trasmettendogli un documento autentico con tutti i dati occorrenti.

16. - Nel caso che il parroco sia assente o impedito la richiesta viene fatta dal ministro di culto che a norma del diritto canonico lo sostituisce⁷.

17. - Trascorsi tre giorni dal compimento della pubblicazione civile, l'ufficiale dello stato civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione né gli consti l'esistenza di alcun impedimento al matrimonio, rilascia un attestato, con il quale dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio.

Qualora l'ufficiale dello stato civile comunichi alle parti e al parroco il rifiuto motivato del rilascio dell'attestato e l'autorità giudiziaria dichiari l'inammissibilità dell'opposizione al rifiuto, prima

⁷ Si ricordi che l'art. 3 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense stabilisce che il parroco, come il ministro che a norma del diritto canonico lo sostituisce, devono essere cittadini italiani, eccezion fatta soltanto per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie.

Si tenga presente che a norma del diritto canonico, in caso di assenza il parroco può essere sostituito:

- a) da un sacerdote, dotato di facoltà, designato dal Vescovo diocesano (cf can. 533 § 3);
- b) da un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano amministratore parrocchiale (cf can. 549), il quale ha gli stessi diritti e doveri del parroco (cf can. 540 § 1);
- c) dal vicario parrocchiale, che nel caso è tenuto a svolgere le funzioni del parroco (cf cann. 549 e 541 § 1).

Se invece il parroco è impedito, può essere sostituito:

- a) da un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano amministratore parrocchiale (cf can. 541 § 1), il quale ha gli stessi diritti e doveri del parroco (cf can. 540 § 1);
- b) in mancanza di questo, dal vicario parrocchiale, il quale esercita interinalmente le funzioni parrocchiali (cf can. 541 § 1).

di procedere alla celebrazione del matrimonio il parroco sottoponga il caso al giudizio dell'Ordinario del luogo.

18. - Ai fini del presente decreto sono equiparati al parroco gli amministratori parrocchiali e i cappellani militari.

Le facoltà del parroco possono essere avocate a sé dall'Ordinario del luogo in singoli casi e per giuste ragioni pastorali.

III. EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CANONICO

19. - Il matrimonio celebrato avanti l'Ordinario del luogo, il parroco o il ministro di culto delegato, secondo le norme del diritto canonico, produce gli effetti civili, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile.

20. - Nel ricevere la richiesta di celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili il parroco tenga presente che il matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti circostanze:

a) che uno dei contraenti non abbia compiuto gli anni diciotto e non sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;

b) che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;

c) che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili;

d) che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti previsti dalla legge civile e non sia possibile ottenere l'autorizzazione al matrimonio⁸.

Il divieto richiamato al comma precedente cessa peraltro nei casi in cui, a norma degli articoli 68 terzo comma, 117 secondo comma e 119 secondo comma, del codice civile, non sarebbe possibile pronunciare la nullità del matrimonio o il suo annullamento.

21. - A norma del can. 1071 § 1, n. 2, in tutti i casi in cui il matrimonio canonico non può essere immediatamente trascritto nei registri dello stato civile il parroco non proceda alla celebrazione senza l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo.

IV. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO E TRASCRIZIONE PER GLI EFFETTI CIVILI

22. - Per ciò che riguarda il luogo, la forma canonica e il rito liturgico della celebrazione del matrimonio, si osservino le prescrizioni del codice di diritto canonico, dei libri liturgici e del diritto particolare.

È compito primario dei pastori d'anime promuovere con instancabile sollecitudine "una celebrazione delle nozze che risulti veramente evangelizzante ed ecclesiale"⁹. "In quanto segno, la celebrazione liturgica deve svolgersi in modo da costituire, anche nella realtà esteriore, una proclamazione della parola di Dio e una professione di fede della comunità dei credenti (...). In quanto gesto sacramentale della Chiesa, la celebrazione liturgica del matrimonio deve coinvolgere la

⁸ cf artt. 87 e 88 del codice civile.

⁹ *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 84.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

comunità cristiana con la partecipazione piena, attiva e responsabile di tutti i presenti, secondo il posto e il compito di ciascuno”¹⁰.

23. - La parrocchia della celebrazione delle nozze è di norma quella nella quale i nubendi sono inseriti a norma del canone 1115.

Per motivi di necessità o di convenienza pastorale il matrimonio potrà essere celebrato in altre parrocchie. In questo caso il parroco, che ha svolto l’istruttoria matrimoniale, dia licenza all’altro parroco trasmettendo soltanto l’attestato riassuntivo dei documenti necessari e il nulla osta rilasciato dal comune.

Se è destinato a un parroco di altra diocesi, l’attestato riassuntivo sarà vidimato dalla cancelleria della curia diocesana di provenienza.

Nell’ambito della stessa diocesi questa vidimazione è necessaria soltanto se le disposizioni del diritto particolare la prevedono.

Non si tralasci, in ogni caso, di dare al parroco nella cui parrocchia si celebrerà il matrimonio sufficienti e chiare indicazioni, affinché possa notificare l’avvenuta celebrazione del matrimonio al parroco che ha dato la licenza e a quello della parrocchia di battesimo degli sposi, quando fosse diversa da quella in cui è stata istruita la pratica.

24. - La celebrazione delle nozze normalmente si svolga nella chiesa parrocchiale. Con il permesso dell’Ordinario del luogo o del parroco potrà compiersi in altra chiesa od oratorio (cf. can. 1118 § 1).

Soltanto in presenza di particolari ragioni pastorali l’Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in una cappella privata o in un altro luogo conveniente (cf. cann. 1118 § 2; 1228).

L’Ordinario del luogo può vietare la celebrazione di matrimoni in una chiesa non parrocchiale, qualora a suo giudizio essa nuoccia al ministero parrocchiale (cf. cann. 1219; 558; 559).

25. - Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito liturgico, il ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile.

Il ministro di culto redige poi l’atto di matrimonio in doppio originale. Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente¹¹ siano inserite nell’atto di matrimonio, il ministro di culto le raccoglie nell’atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni.

26. - L’atto di matrimonio deve contenere:

- a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi;
- b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie;
- c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;
- d) l’attestazione dell’avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;

¹⁰ *Familiaris consortio*, n. 67.

¹¹ Si ricordi che tra le dichiarazioni previste vi è anche quella relativa alla legittimazione dei figli.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

- e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;
- f) il nome e il cognome dell'Ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;
- g) le generalità dei testimoni.

27. - Uno degli originali dell'atto di matrimonio, insieme con la richiesta di trascrizione, deve essere trasmesso dal parroco della parrocchia nel cui territorio il matrimonio è stato celebrato all'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il luogo di celebrazione non oltre cinque giorni dalla celebrazione medesima.

28. - L'obbligo di trasmettere l'atto di matrimonio al comune incombe sempre al parroco, anche se alla celebrazione del matrimonio abbia assistito l'Ordinario del luogo o un altro ministro di culto delegato.

Nel caso che il parroco sia assente o impedito la richiesta di trascrizione è fatta dal ministro di culto di cui al n. 16 del presente decreto.

29. - Se l'atto di matrimonio è regolare ed è accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco, l'ufficiale dello stato civile lo trascrive ed entro 48 ore trasmette notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione, con l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata effettuata.

Il parroco provvede ad annotare sul registro dei matrimoni la comunicazione ricevuta e a conservarla nell'archivio parrocchiale.

30. - Omissis¹².

31. - Omissis¹².

32. - Omissis¹².

33. - Se per un impedimento pubblico o per vizio di consenso che può essere provato o per vizio di forma, un matrimonio risulti nullo prima di essere notificato e trascritto agli effetti civili si proceda, se possibile, alla sua convalidazione secondo la forma prescritta (cf. cann. 1156-1160).

In tale caso il parroco trasmetterà all'ufficiale dello stato civile l'atto della seconda celebrazione del matrimonio, eseguita con la rinnovazione del consenso dinanzi al parroco e ai testimoni, previa dispensa dalle pubblicazioni se quelle fatte siano incorse nella decadenza.

34. - Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati nell'ordinamento civile, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.

¹² In questi tre articoli si dovranno dare disposizioni circa la trascrizione del matrimonio c.d. ritardata o tardiva.

Non essendo per ora approvato il disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento, che sul punto dispone in maniera parzialmente innovativa, ci si attenga nel frattempo alla prassi vigente.

Si deve in ogni caso tener presente che l'art. 8, n. 1 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, se riconosce la trascrivibilità del matrimonio anche in un momento successivo al termine di cinque giorni prescritto per la procedura ordinaria, la limita tuttavia all'ipotesi in cui vi sia la "richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro". Non è più possibile, pertanto, richiedere la c.d. trascrizione d'ufficio.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

35. - In caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione dell'atto di matrimonio, è sospesa o rifiutata anche la trascrizione nei registri dello stato civile delle dichiarazioni fatte dai contraenti a norma del n. 25, comma secondo del presente decreto, fatta eccezione per la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale.

Qualora una dichiarazione fatta a norma del medesimo n. 25 non possa essere accolta secondo la legge civile, l'ufficiale dello stato civile ne dà avviso agli interessati, senza giudizio per la trascrizione dell'atto di matrimonio.

V. CASI PARTICOLARI

36. - L'Ordinario del luogo non conceda la dispensa dall'impedimento di età stabilito dal can. 1083 § 1, se non per ragioni gravissime, dopo aver valutato le risultanze di un esame psicologico, compiuto da un consultorio familiare di ispirazione cristiana o da un esperto di fiducia, circa la capacità del minore di esprimere un valido consenso e di assumere gli impegni essenziali del matrimonio ai sensi dei cann. 1057 e 1095.

Lo stesso Ordinario faccia presente agli interessati, alle loro famiglie e anche ai fedeli che le ragioni di convivenza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della speciale gravità, ricordando che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio e considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili.

37. - La dispensa dalla delibera n. 10 della Conferenza Episcopale Italiana, concernente la proibizione del matrimonio dei minorenni aventi età superiore a quella stabilita dall'impedimento di cui al numero precedente, può essere concessa dall'Ordinario del luogo soltanto in presenza di ragioni gravi.

La celebrazione del matrimonio canonico può essere autorizzata dall'Ordinario del luogo quando il parroco è in grado, oltre che di motivare la gravità delle ragioni, di assicurarsi circa la libertà del consenso e la maturità psicofisica del minore, eventualmente mediante l'intervento di un esperto del consultorio di ispirazione cristiana, soprattutto se la persona minore non è prossima al raggiungimento del diciottesimo anno d'età.

Di norma non si permetta la celebrazione del matrimonio canonico prima che il Tribunale per i minorenni abbia rilasciato l'autorizzazione a procedere, senza la quale non è possibile ottenere la trascrizione agli effetti civili.

38. - Il matrimonio di persona civilmente interdetta per infermità di mente non può essere autorizzato dall'ordinario del luogo se non per gravissime ragioni, e a condizione che non consti con morale certezza l'incapacità della medesima a esprimere un valido consenso e ad assumere gli impegni essenziali del matrimonio.

Per la valutazione della capacità del soggetto, l'Ordinario del luogo ricorra alla consulenza di un consultorio di ispirazione cristiana o almeno di un esperto di fiducia.

39. - L'Ordinario del luogo non conceda la dispensa dall'impedimento di affinità in linea retta, stabilito dal can. 1092, se non in presenza di gravi motivi, tenendo anche conto del fatto che il matrimonio, nel caso, non potrà conseguire gli effetti civili.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

40. - L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone vedove può essere concessa dall'Ordinario del luogo, per giusta causa, quando esse siano anziane e veramente bisognose.

Al di fuori di tali circostanze la licenza può essere data soltanto per ragioni gravi e a condizione che le parti si impegnino a richiedere la trascrizione del matrimonio agli effetti civili non appena vengano meno le cause che hanno motivato la licenza medesima, avendo gli stessi coniugi "il dovere di assicurare, nei limiti della possibilità, il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale sia nell'interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale"¹³.

41. - L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone cui la legge civile proibisce temporaneamente di sposarsi può essere concessa dall'Ordinario del luogo soltanto per gravi motivi e con le debite cautele. È opportuno considerare le ragioni addotte a sostegno del matrimonio solo canonico soprattutto quando la proibizione di legge non si prolunga nel tempo, ma occorre anche valutare gli inconvenienti del mancato riconoscimento civile, per il bene della stessa vita di coppia e per la tutela dei diritti della prole.

L'eventuale ammissione al matrimonio solo canonico deve essere sostenuta dal parere motivato del parroco e quando occorra del cappellano (cf. can. 564), che garantiscano la preparazione dei nubendi, l'assunzione di ogni responsabilità circa il mancato riconoscimento civile del loro matrimonio e l'impegno a ottenerlo appena possibile.

42. - Nei casi di cui ai numeri 40-41 del presente decreto il ministro di culto che assiste alla celebrazione del matrimonio solo canonico è tenuto a dare lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e a redigere l'atto di matrimonio in doppio originale, al fine di salvaguardare la possibilità che i coniugi chiedano la trascrizione del loro matrimonio ai sensi dell'art. 8, n. 1, comma sesto, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense.

43. - I pastori d'anime prestino grande attenzione a coloro che, pur chiedendo il matrimonio canonico, dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede. "La fede, infatti, di chi domanda alla Chiesa di sposarsi può esistere in gradi diversi ed è dovere primario dei pastori di farla riscoprire, di nutrirla e di renderla matura"¹⁴. Il parroco aiuti questi nubendi a riflettere sul significato della loro scelta e accerti, in ogni caso, che siano sinceramente disposti ad accettare la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano.

Quando si tratta di nubendi che hanno notoriamente abbandonato la fede o che sono irretiti di censura il parroco, salvo il caso di necessità, non proceda al matrimonio senza aver ottenuto la licenza dell'Ordinario del luogo (cf. can. 1071 § 1, nn. 4-5). Le procedure previste dal codice di diritto canonico e dai nn. 48-52 del presente decreto siano osservate anche nel matrimonio tra una persona credente e un'altra che ha notoriamente abbandonato la fede (cf. can. 1071 § 2).

In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fattispecie del notorio abbandono della fede. Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari e inequivocabili di abbandono della fede. È bene, tuttavia, che il parroco nel dubbio ricorra all'Ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per caso, se sia necessario esigere le procedure richiamate dal comma precedente.

¹³ *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 99.

¹⁴ *Familiaris consortio*, n. 68.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

44. - Salvo il caso di necessità, coloro che hanno già contratto matrimonio civile non siano ammessi alla celebrazione del matrimonio canonico senza la licenza dell'Ordinario del luogo.

Possono verificarsi i seguenti casi:

1) *Matrimonio canonico di persone già sposate civilmente tra loro.*

In questo caso la richiesta del sacramento non può essere accolta come se si trattasse semplicemente di sistemare una mera situazione di fatto. È necessario che i nubendi siano aiutati a riflettere sulla loro precedente scelta in contrasto con la legge della Chiesa e sui motivi che l'hanno determinata. In questo senso il ricorso all'Ordinario del luogo mira a far prendere coscienza che per i cattolici non può esistere valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (cf. can. 1055 § 2¹⁵).

Se uno solo dei coniugi sposati civilmente chiede il matrimonio canonico mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica, il parroco esamini attentamente la eventualità di ricorrere alla domanda di sanazione in radice, verificando le condizioni previste dal can. 1163 § 1.

2) *Richiesta di matrimonio solo canonico da parte di una persona canonicamente e civilmente libera con un'altra persona cattolica, già sposata civilmente e attualmente separata e in attesa di divorzio.*

In questo caso l'Ordinario del luogo non può concedere l'autorizzazione se non per gravi ragioni e in circostanze veramente eccezionali¹⁶.

È necessario in ogni caso che il parroco esamini anzitutto se chi è in attesa di ottenere* lo scioglimento del precedente matrimonio civile abbia contratto doveri verso altre persone o verso i figli e se sia disposto ad osservarli (cf. can. 1071 § 1, n. 3). Inoltre egli deve accertare la sincerità della richiesta del sacramento del matrimonio, inteso come scelta unica e irrevocabile.

Poiché il matrimonio canonico non potrà essere trascritto al civile, il parroco, ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, non proceda alla celebrazione del sacramento senza chiedere e ottenere dai nubendi l'impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili.

3) *Richiesta di matrimonio con una persona canonicamente e civilmente libera da parte di persona cattolica già sposata civilmente e divorziata.*

Il parroco, accertato quanto indicato nel n. 2), e ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, proceda all'istruttoria e assista alla celebrazione del matrimonio secondo le disposizioni previste nel presente decreto per assicurare gli effetti civili.

4) *Richiesta di matrimonio solo canonico da parte di persone religiosamente libere a seguito di sentenza canonica dichiarante la nullità del matrimonio oppure di provvedimento di dispensa da un matrimonio rato e non consumato.*

Nel primo caso, la richiesta non può essere accolta se non quando:

- è certo che la sentenza canonica non potrà essere resa esecutiva nell'ordinamento italiano dalla competente Corte d'Appello;

¹⁵ cf CEI, *La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili*, n. 39.

¹⁶ cf CEI, *ib.*, n. 40.

* [testo così corretto in NCEI 1990, 13/372]

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

- si prevede fondatamente che la sentenza dichiarante l'esecutività sopravverrà in tempi eccessivamente lunghi e vi siano serie ragioni di urgenza pastorale.

Nel secondo caso, essendo certo che il provvedimento di dispensa non viene riconosciuto agli effetti civili, la richiesta può essere accolta.

In ambedue i casi spetta all'Ordinario del luogo provvedere alla rimozione di eventuali clausole vincolanti apposte alla sentenza canonica o al rescritto di dispensa e dare le indicazioni opportune perché si provveda ad assicurare la rilevanza anche civile del matrimonio contratto in forma canonica.

45. - Nel caso di morte presunta di uno dei due coniugi, il successivo matrimonio del coniuge che ne ha chiesto la dichiarazione può essere trascritto solo se celebrato dopo che la sentenza civile dichiarante la morte presunta è passata in giudicato (cf. art. 65 del codice civile).

Il parroco deve in ogni modo richiedere al Vescovo diocesano la dichiarazione canonica di morte presunta a norma del can. 1707 §§ 1 e 2.

Nei casi incerti e particolarmente complessi il Vescovo diocesano consulti la Santa Sede (cf. can. 1707 § 3).

46. - Per assistere al matrimonio di girovagli è richiesta la licenza dell'Ordinario del luogo (cf. can. 1071 § 1, n. 1).

La domanda di licenza deve essere inoltrata al proprio Ordinario dal parroco del luogo della celebrazione (cf. can. 1115). Al fine di superare le difficoltà derivanti dai continui spostamenti dei girovagli, in particolare dei fieranti, dei circensi e dei nomadi, il parroco che dà inizio all'istruttoria matrimoniale deve avere a disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine della sua indagine. In questo caso aiuterà i nubendi nella preparazione al matrimonio e nello svolgimento degli atti preliminari: raccolta di documenti, esame dei nubendi, richiesta di pubblicazione civile al comune di residenza (cf. n. 15 del presente decreto). Il parroco chieda, eventualmente tramite gli uffici competenti della curia diocesana, la collaborazione di sacerdoti incaricati della pastorale per i girovagli e di altri parroci interessati.

Al termine dell'istruttoria, e ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, il parroco o un suo delegato assiste al matrimonio, oppure dà licenza ad altro parroco, seguendo la procedura indicata al n. 23 del presente decreto.

Il parroco che dà inizio alla istruttoria matrimoniale, qualora non abbia a sua disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine della indagine, trasmette i documenti da lui raccolti, corredati da una relazione scritta, al parroco del luogo della celebrazione, il quale completerà l'istruttoria e richiederà al proprio ordinario la licenza per assistere al matrimonio.

Il ricorso all'Ordinario del luogo in cui i girovagli celebrano il matrimonio può essere necessario anche in ragione del fatto che non raramente i nubendi chiedono di procedere senza il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

47. - I cattolici non possono essere ammessi al matrimonio con persone battezzate non cattoliche né con persone non battezzate che siano legate da precedente vincolo con altro contraente non cattolico, anche se il precedente vincolo fosse stato sciolto da qualche autorità religiosa non cattolica o civile, ostandovi il can. 1085.

Nell'ipotesi che almeno una delle parti del precedente matrimonio non sia battezzata, si consideri se convenga sottoporre il caso al competente Ordinario del luogo, perché valuti se ricorrono

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

gli estremi e si diano serie ragioni per avviare una regolare procedura istruttoria volta a inoltrare alla Santa Sede domanda di scioglimento di tale matrimonio “*in favorem fidei*”¹⁷.

L’Ordinario del luogo può condurre personalmente l’istruttoria oppure affidarla a un sacerdote delegato o al Tribunale Ecclesiastico diocesano o interdiocesano o regionale.

48. - La dispensa dell’impedimento di disparità di culto, di cui al can. 1086 § 1, o la licenza per il matrimonio misto di cui al can. 1124, può essere concessa soltanto se sono state osservate le condizioni poste dal can. 1125.

Ai sensi del can. 1126 si stabilisce in proposito quanto segue:

a) la parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;

b) il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole;

c) entrambe le parti devono essere istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti;

d) le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere esibite all’Ordinario del luogo unitamente alla domanda di dispensa dell’impedimento o di licenza per il matrimonio misto.

49. - Nel caso di matrimonio misto il parroco, che procede all’istruttoria matrimoniale, deve chiedere alla parte cattolica la presentazione di tutti i documenti religiosi di cui al n. 6 del presente decreto.

Alla parte non cattolica il parroco chiede una dichiarazione che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell’ambito della famiglia della parte non cattolica. La parte battezzata non cattolica deve presentare anche il certificato di battesimo.

Queste richieste non sono segno di mancanza di fiducia nella persona non cattolica o di minor rispetto alle sue convinzioni religiose: esse derivano dall’esigenza di assicurare, in conformità alle leggi canoniche, la validità del matrimonio che si intende celebrare. Più precisamente, è necessario accertare che non vi sia l’impedimento di un precedente vincolo matrimoniale, a norma del can. 1085. Occorre inoltre verificare se vi siano fondati dubbi sulla validità del battesimo; in tal caso si deve chiedere anche la dispensa dall’impedimento di disparità di culto “*ad cautelam*”.

È agevole spiegare che tali esigenze non possono essere soddisfatte, di norma, con la presentazione di documenti civili.

Il parroco deve curare anche le normali pubblicazioni canoniche nella parrocchia del domicilio della parte cattolica, in conformità ai numeri 12, 13 e 14 del presente decreto.

50. - Il matrimonio misto sia celebrato con l’osservanza della forma canonica. L’Ordinario del luogo ha il diritto di dispensare da tale forma nei singoli casi, in presenza di gravi difficoltà (cf. can. 1127).

Le motivazioni che giustificano la dispensa sono, particolarmente, quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica, quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela o di amicizia con il ministro acattolico, l’opposizione che incontra nell’ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all’estero, in ambiente non cattolico, e simili.

¹⁷ cf Congregazione per la dottrina della fede, Istruzione *Ut notum est*, 6 dicembre 1973.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

Fermo restando quanto disposto dal can. 1127 § 2, di norma - salvo che sia disposto diversamente da eventuali intese con altre confessioni cristiane - si richiede che le nozze siano celebrate davanti a un legittimo ministro di culto, e non con il solo rito civile, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio.

La concessione della dispensa dalla forma canonica non esime il parroco della parte cattolica dagli adempimenti di cui ai numeri 48 e 49 del presente decreto. Conclusi questi adempimenti, il parroco inoltri la domanda di dispensa dalla forma canonica al proprio Ordinario diocesano in tempo utile perché si possa effettuare la consultazione dell'Ordinario del luogo in cui avverrà il matrimonio (cf. can. 1127 § 2).

Il parroco deve poi chiedere alla parte cattolica un attestato dell'avvenuto matrimonio affinché sia in grado di curare la dovuta registrazione nel libro dei matrimoni e nel registro dei battezzati (cf. cann. 1121; 1122).

51. - Al matrimonio misto celebrato nella forma canonica devono essere assicurati gli effetti civili, di norma, attraverso la procedura concordataria. Per grave motivo, come stabilito nel n. 1 del presente decreto, l'Ordinario del luogo può dispensare da tale obbligo.

Quanto al rito si osservino le prescrizioni dei libri liturgici rispettivamente per il matrimonio tra due persone battezzate e per il matrimonio tra una persona cattolica e una persona non battezzata.

Il ministro di culto acattolico può intervenire al rito cattolico partecipando attivamente alla liturgia della parola e alla preghiera comune. Eguale modo di partecipazione è possibile al sacerdote cattolico, invitato a partecipare al rito non cattolico, quando sia stata data la dispensa dalla forma canonica. Si osservi, comunque, la disposizione del can. 1127 § 3.

52. - I pastori d'anime curino con particolare attenzione la preparazione dei nubendi al matrimonio misto. Questi nubendi devono essere aiutati a "conoscere le difficoltà che insorgono in una vita coniugale fra sposi divisi nella fede o nella comunione ecclesiale"¹⁸. In particolare è doveroso richiamare le difficoltà che i nubendi cattolici vanno ad incontrare nel matrimonio con fedeli di religioni non cristiane, soprattutto quando intendono vivere in un ambiente diverso dal proprio, nel quale è più difficile conservare le convinzioni religiose personali, adempiere i doveri di coscienza che ne derivano, specialmente nell'educazione dei figli, e ottenere leale rispetto della propria libertà religiosa.

53. - La richiesta del matrimonio canonico all'estero da parte di cattolici italiani residenti in Italia dovrà essere presentata all'Ordinario del luogo, che, in riferimento alla legge della nazione in cui il matrimonio sarà celebrato, indicherà la procedura da seguire.

Quanto al matrimonio di cattolici italiani residenti all'estero che intendono sposarsi canonicamente in Italia, si osservi la procedura concordataria, come stabilito nel n. 1 del presente decreto. A questo scopo è necessario che il parroco, richiesto di celebrare le nozze, ricorra per tempo all'Ordinario del luogo per poter dare agli interessati opportune istruzioni.

VI. SEPARAZIONE CONIUGALE

54. - L'assistenza che le comunità ecclesiali, sotto la guida dei loro pastori, sono impegnate ad assicurare ai coniugi perché la loro condizione matrimoniale sia vissuta in spirito

¹⁸ *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 97.

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

cristiano (cf. can. 1063) deve farsi ancor più sollecita nei casi in cui la convivenza coniugale attraversa momenti di grave difficoltà.

In particolare, quando si verificano le situazioni previste dai cann. 1152 e 1153 si deve fare ogni sforzo per aiutare i coniugi in difficoltà ad evitare il ricorso alla separazione, anche attraverso l'opera di consulenza e di sostegno svolta dai consultori di ispirazione cristiana.

Resta fermo tuttavia che, alle condizioni previste dai canoni citati, i coniugi hanno il diritto di interrompere la convivenza, soprattutto quando la sua prosecuzione arrecherebbe di fatto grave danno ai coniugi stessi o ai figli.

55. - Di norma le cause di separazione tra i coniugi siano trattate avanti l'autorità giudiziaria civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dei fedeli di accedere alla giurisdizione ecclesiastica quando essi siano legati da vincolo soltanto religioso o quando lo richiedano ragioni di coscienza.

In questi ultimi casi i coniugi interessati possono chiedere al Vescovo diocesano l'emanazione di un decreto (cf. can. 1692 § 1) oppure rivolgersi al tribunale diocesano, il quale, costituito ordinariamente da un unico giudice, procederà con l'intervento del promotore di giustizia, ai sensi dei cann. 1693-1696.

VII. CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

56. - L'impegno di assistenza ai fedeli che vivono nello stato matrimoniale e si trovano in condizioni di grave difficoltà deve esprimersi anche nell'aiuto a verificare, quando appaiono indizi non superficiali, l'eventuale esistenza di motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine alla dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato.

Un primo aiuto per tale verifica deve essere assicurato con discreta e sollecita disponibilità pastorale specialmente da parte dei parroci, avvalendosi, se del caso, anche della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana.

È bene in ogni modo che nelle curie diocesane e presso i tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale venga predisposto un servizio qualificato di ascolto e di consulenza, al quale i fedeli interessati possano rivolgersi, soprattutto quando si tratta di situazioni o vicende complesse, di propria iniziativa o su indicazione del loro parroco.

La ricerca volta a verificare eventuali motivi di nullità matrimoniale sia condotta sempre con competenza e con prudenza, e con la cura di evitare sbrigative conclusioni, che possono generare dannose illusioni o impedire una chiarificazione preziosa per l'accertamento della libertà di stato e per la pace della coscienza.

57. - La Conferenza Episcopale Italiana, sentiti i moderatori dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali, darà disposizioni in ordine all'attuazione del can. 1649, aggiornandole periodicamente.

In particolare, tali disposizioni indicheranno la misura minima e quella massima:

- a) delle spese processuali, precisandone le voci;
- b) delle spese per le rogatorie;
- c) degli onorari degli avvocati.

La stessa Conferenza Episcopale indicherà criteri uniformi per la concessione alle parti del gratuito patrocinio o della riduzione delle spese¹⁹.

¹⁹ cf *Lettera del Cardinale Segretario di Stato al Presidente della CEI*, in data 6 maggio 1983 (prot. n. 107.893).

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

I fedeli che si rivolgono ai Tribunali regionali invocandone il ministero di giustizia siano resi chiaramente edotti delle disposizioni di cui sopra nonché di quelle relative ai doveri-diritti degli avvocati (cf. cann. 1481-1490).

58. - Per assicurare il retto e spedito funzionamento dei Tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale i Vescovi diocesani promuovano con ogni impegno la qualificazione di sacerdoti idonei ad assumere il compito di giudici e di difensori del vincolo (cf. cann. 1420 § 4; 1421 § 3 e 1435).

I moderatori dei Tribunali regionali considerino con particolare attenzione l'indirizzo dato dal can. 1490 circa la costituzione, da parte dei Tribunali stessi e a loro carico, di patroni che siano a libera disposizione delle parti e, sentiti gli ufficiali, ne favoriscano per quanto possibile la realizzazione.

59. - Il Tribunale ecclesiastico che, pronunciandosi con sentenza o con decreto, ha reso esecutiva la sentenza dichiarante la nullità del matrimonio provveda con sollecitudine a notificarla all'Ordinario del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

L'Ordinario del luogo deve provvedere a trasmettere al parroco o ai parroci competenti i dati necessari perché la nullità dichiarata e l'eventuale divieto di passare a nuove nozze annesso alla dichiarazione siano annotati nell'atto di matrimonio e nel libro dei battesimi (cf. can. 1685).

La rimozione del divieto di passare a nuove nozze "*inconsulto Ordinario*", contenuto in una sentenza di nullità matrimoniale, si intende di competenza dell'Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del matrimonio, salva diversa precisazione.

60. - I fedeli che hanno celebrato il matrimonio canonico assicurandone gli effetti civili attraverso la procedura concordataria e hanno ottenuto da un tribunale ecclesiastico una sentenza di nullità del medesimo sono di norma tenuti, dopo che ne è stata decretata l'esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, a proporre domanda alla competente Corte d'Appello per ottenere la dichiarazione di efficacia della stessa nell'ordinamento dello Stato, ove ciò sia possibile ai sensi dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale.

Tale obbligo viene meno quando i fedeli interessati risultino liberi nell'ordinamento dello Stato e l'espletamento delle procedure per l'efficacia civile della sentenza comporti grave incomodo.

61. - Al fine della proposizione della domanda per la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, il Tribunale ecclesiastico di cui al n. 59 del presente decreto trasmette alle parti interessate il decreto di esecutività ricevuto dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

62. - I fedeli che hanno ottenuto dalla competente Corte d'Appello la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato della sentenza canonica di nullità sono tenuti a notificare copia all'Ordinario del luogo, perché questi possa disporre l'annotazione nei libri parrocchiali.

VIII. DISPENSA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO

63. - La situazione che si viene a creare tra i coniugi in caso di matrimonio rato e non consumato è spesso delicata e complessa e può legittimamente indurre i medesimi, alle condizioni

Conferenza Episcopale Italiana - diritto canonico complementare

previste dal diritto della Chiesa, a inoltrare domanda per la concessione della dispensa “*super rato et non consummato*”.

Per la cura pastorale di questi casi e per l’assicurazione di un’opportuna consulenza giuridica ci si attenga, per analogia, alle indicazioni dei nn. 56 e 58.

64. - Competente per ricevere la domanda e per svolgere l’istruttoria in vista del rescritto di dispensa è il Vescovo diocesano della parte oratrice, che si avvale della collaborazione del Tribunale diocesano o interdiocesano o regionale oppure di un sacerdote idoneo debitamente delegato.

Il voto conclusivo dell’istruttoria dev’essere dato personalmente dal Vescovo, e deve riguardare il fatto della non consumazione, l’esistenza della giusta causa e l’opportunità della concessione della dispensa.

65. - Il Vescovo, cui la Sede Apostolica trasmette il rescritto pontificio di dispensa, deve notificarlo alle parti e nello stesso tempo dar mandato sia al parroco della parrocchia in cui fu celebrato il matrimonio sia a quello della parrocchia in cui ciascuno degli sposi fu battezzato di annotare la concessione della dispensa nel libro dei matrimoni e in quello dei battezzati (cf. can. 1706).

66. - La rimozione del divieto di passare a nuove nozze “*inconsulto ordinario*”, contenuto in un rescritto di dispensa “*super rato et non consummato*”, si intende di competenza dell’Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del nuovo matrimonio, salva diversa precisazione.

Per la regolarizzazione della situazione delle parti interessate ci si attenga a quanto indicato nel n. 44 § 4 del presente decreto.

Roma, dalla sede della CEI, 5 novembre 1990.

Ugo card. Poletti, Vicario Generale
di Sua Santità per la città di Roma e distretto,
presidente della Conferenza episcopale italiana.

Camillo Ruini, *segretario generale.*